

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	31
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	33
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	94
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	105
GIUSTIZIA (II)	»	129
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	145
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	146
FINANZE (VI)	»	159
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	172

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	176
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	184
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	204
AFFARI SOCIALI (XII)	»	212
AGRICOLTURA (XIII)	»	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	229
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	230

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e raccomandazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, dopo aver illustrato il contenuto del decre-

to-legge in esame, evidenzia come lo stesso presenti limitati profili problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato. Con riferimento ad essi, segnala tuttavia la presenza nel disegno di legge di conversione di una disposizione di carattere sostanziale volta a prorogare il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che riguarda un ampio novero di interventi riguardanti la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, includendovi il riordino delle Forze di polizia. Dopo aver altresì segnalato che il decreto-legge all'esame interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, retroagendo dunque rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, in data 17 maggio 2016, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3953, recante conversione in legge del decreto-legge n. 67 del 2016 e osservato preliminarmente che esso, approvato dal Consi-

glio dei ministri nella riunione del 29 aprile 2016, è stato pubblicato in « Gazzetta ufficiale » e presentato al Senato, in prima lettura, a distanza di 17 giorni, il 16 maggio 2016;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

il decreto-legge reca un contenuto omogeneo. Esso è infatti volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici, che vedono impegnato il nostro Paese, fino al 31 dicembre 2016, disciplinando i profili normativi connessi alle missioni e prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

a tale ambito materiale non appare invece riconducibile la disposizione inserita nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, volta a prorogare il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che riguarda un ampio novero di interventi riguardanti la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, includendovi il riordino delle Forze di polizia;

in proposito, si ricorda inoltre che, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione – ed in accordo con la prassi consolidata della Presidenza della Camera in materia di inammissibilità degli emendamenti – tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo il quale Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire de-

leghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge. Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione « *istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario* » ha affermato che « *l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta* » dalla stessa norma costituzionale;

peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori. Ciò, tuttavia, nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato ed in attesa dell'imminente approvazione in via definitiva della proposta di legge C. 45-B, all'esame dell'Assemblea della Camera in seconda lettura – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti

stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse. Ad esempio, per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua una lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare – in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state abrogate nella fonte originaria;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede « a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate » (comma 1, lettera a)) e che « Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito » (comma 2); deroghe sono riscontrabili, in particolare: all'articolo 5, comma 1, sul trattamento del personale in missione; all'articolo 5, comma 4, in materia di compenso forfettario di impiego per il personale che partecipa alle missioni militari; all'articolo 7, comma 1, in materia contabile;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, retroagendo dunque rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, in data 17 maggio 2016 (giorno successivo alla

sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1° gennaio al 16 maggio 2016, anche attraverso le previsioni dell'articolo 10, comma 2, che convalida « gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». Per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, si tratta di una circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale;

il disegno di legge di conversione, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trattandosi di « atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

alla luce dell'orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti e tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 237 del 2013 richiamate in premessa, provvedano le Commissioni a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il Comitato formula, infine, le seguenti raccomandazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-

legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, rileva la necessità che, ove si voglia confermare la vigenza delle suddette missioni, si provveda alla loro proroga ed al loro finanziamento in tempi compatibili con la loro scadenza, evitando così di dare copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle suddette missioni in via retroattiva, anche tenuto conto della presenza, nei suddetti decreti-legge, di disposizioni in materia penale;

in presenza di norme dirette a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti, abbia cura il legislatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, di indicare espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	7
Esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricoperte da deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	7

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 5 luglio 2016.

Il Comitato, che si è riunito dalle 20 alle 20.05, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 20.05.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in data 29 giugno 2016 è pervenuta alla Presidenza della Camera la lettera di dimissioni dal mandato parlamentare della deputata Ilaria Capua.

Trattandosi di dimissioni non connesse alla volontà di optare per una carica

incompatibile con il mandato parlamentare, su di esse la Camera sarà chiamata a deliberare.

Come da prassi di questa Giunta, al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante nel caso in cui le dimissioni della deputata Ilaria Capua fossero accolte, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 4 – Scelta Civica con Monti per l'Italia nella VII circoscrizione Veneto 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Domenico Menorello.

La Giunta concorda.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, dichiara che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricoperte da deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno della se-

duta odierna reca l'esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, ricoperte da deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Ricorda, in particolare, che il Comitato per le incompatibilità, sui cui lavori riferirà ora il vicepresidente Stumpo, ha svolto l'istruttoria sulla carica di sindaco di Olbia, ricoperta dal deputato Nizzi.

Invita il vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Nicola STUMPO (PD), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che, con lettera pervenuta in data 30 giugno 2016, il deputato Nizzi informa che in data 20 giugno 2016 è stato proclamato sindaco di Olbia (comune con popolazione superiore a 15 abitanti) a seguito del turno di ballottaggio delle recenti elezioni amministrative, svoltosi nella giornata del 19 giugno 2016.

Trattandosi di carica incompatibile, ai sensi del comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Comitato per le

incompatibilità, nella riunione odierna, senza procedere ad alcuna istruttoria in contraddittorio, ha avanzato alla Giunta plenaria la proposta di accertamento della incompatibilità.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che trattandosi di accertare una incompatibilità incontrovertibile, alla proposta del Comitato di accertamento della incompatibilità della carica di sindaco di Olbia ricoperta dal deputato Nizzi, si applica la procedura individuata dalla prassi costante, secondo cui la Giunta non procede a votazioni bensì ad una mera presa d'atto.

Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, si intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di Olbia, ricoperta dal deputato Settimo Nizzi.

Comunica, infine, che provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione alla Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare.

La seduta termina alle 20.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza. COM(2016) 230 final (<i>Esame e rinvio</i>)	9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza.

COM(2016) 230 final.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI (PD), relatrice per la I Commissione, rileva che le Commissioni riunite avviano nella seduta odierna l'esame della comunicazione della Commissione europea il cui titolo significativamente reca «l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno sull'Unione della sicurezza». Ricorda infatti come, nella sua più recente esperienza, la Commissione europea ricorre al termine «Agenda europea» per individuare iniziative di particolare rilievo e di carattere strategico, che intendono affrontare temi complessi che presentano diversi aspetti e toccano vari profili. Così è stato con l'Agenda per la migrazione. Anche in questo caso, la Commissione europea propone un approccio trasversale, consapevole del fatto che il tema che si vuole affrontare richiede una combinazione di risposte e di strumenti e una stretta sinergia tra diversi Stati membri, vari attori istituzionali e non, a livello sia nazionale che europeo, nonché una stretta collaborazione con organismi e istituzioni extra europei.

Sottolinea come l'avvio dell'esame della comunicazione cade in un momento par-

ticolarmente doloroso per il nostro Paese perché coincide con i tragici eventi di Dacca che hanno registrato tra le vittime numerosi cittadini italiani. Se non sono stati ancora chiariti tutti gli aspetti relativi alle dinamiche e alle responsabilità del terribile attentato terroristico, quello che è evidente è che siamo in presenza di un fenomeno che non conosce confini e coinvolge ormai sistematicamente diverse aree geografiche.

I dati riportati nella comunicazione all'esame delle Commissioni segnalano una *escalation* costante nel numero degli attentati terroristici e delle vittime. Particolarmente preoccupante è il fatto che sempre più spesso il teatro in cui si consumano questi attentati è costituito dai Paesi europei. La sensazione generale è che l'Europa viva la condizione infelice di subire sempre di più le conseguenze di dinamiche conflittuali e di tensioni che traggono origine al di fuori del suo territorio ma che inevitabilmente si ripercuotono, spesso in termini amplificati, nei nostri paesi. Per la sua collocazione geografica, l'Europa è infatti esposta a attacchi di diversa origine e natura; particolarmente preoccupante è la situazione generale della sponda meridionale e orientale del Mediterraneo.

L'instabilità che contraddistingue quasi tutti i paesi arabi che hanno vissuto negli scorsi anni l'esperienza delle cosiddette Primavera, aggravata dalla situazione drammatica della Libia e della Siria moltiplica le occasioni di conflitto e di tensione. Si alimenta in tal modo l'esplosione dei flussi migratori verso l'Europa di tanti, uomini, donne e bambini, che cercano di sfuggire ai violenti scontri provocati dalle vere e proprie guerre civili in corso; vengono favorite le organizzazioni criminali transfrontaliere che lucrano sulla tratta degli esseri umani, il traffico di armi e finanziano i gruppi radicali e terroristici anche mediante il riciclaggio di proventi di attività illecite.

Si è in presenza di una situazione che per molti aspetti non trova precedenti: lo stravolgimento degli equilibri che per tanti decenni, dopo la seconda guerra mondiale,

avevano dominato gli scenari internazionali ha provocato la moltiplicazione dei focolai di tensione e instabilità e moltiplicato gli attori in gioco, sempre più non identificabili con i confini territoriali dei singoli Stati.

Il carattere transnazionale costituisce un dato strutturale del terrorismo odierno, e in particolare, del terrorismo di matrice radicale islamica. Le istituzioni europee, e, in particolare Europol, segnalano che la quasi totalità di vittime di attentati terroristici registratisi in Europa nel 2015 sono riconducibili alla violenza jihadista. Oltre 210 sarebbero stati gli attacchi terroristici sventati o falliti e 1057 le persone arrestate per reati collegati al terrorismo, di cui oltre il 60 per cento islamici. Siamo, dunque, in presenza di una situazione di vera e propria emergenza che non sembra potersi assorbire rapidamente. Se il terrorismo costituisce una tragica realtà con cui l'Europa dovrà fare i conti anche nei prossimi anni, occorre dunque pensare a risposte strutturali che utilizzino tutti gli strumenti a disposizione e individuarne di nuove per prevenire nuovi attacchi e combattere efficacemente i responsabili.

In questo scenario, il dato più allarmante per le opinioni pubbliche europee è costituito dal cosiddetto fenomeno dei *foreign fighters*; soltanto in Siria e in Iraq si registrerebbero circa 30 mila combattenti stranieri, di cui circa 5 mila provenienti dal territorio dell'Unione europea. La maggior parte dei *foreign fighters* di origine europea, circa 3700, proviene da quattro Stati membri: Francia, Regno Unito, Germania e Belgio. Si tratta di persone che molto spesso negli ultimi anni hanno effettuato viaggi nei teatri di guerra civile per esercitazioni e che avrebbero ricevuto l'incarico di rientrare in Europa per effettuare attentati, diffondere la propaganda pro Isis e reclutare altre persone.

La violenza efferata che contraddistingue le forme di terrorismo di matrice radicale islamica suscita diffusi timori nell'opinione pubblica europea e giustifica una crescita di domanda di più sicurezza indirizzata alle istituzioni, sia nazionali che europee. La competenza dell'Unione

europea in questo ambito è riconducibile non soltanto alle previsioni esplicite che in materia sono contenute nei Trattati, ma anche al carattere sovranazionale delle organizzazioni criminali e terroristiche che richiedono, dunque, risposte coordinate. I singoli Stati non dispongono infatti di forze e risorse adeguate per fronteggiare da soli una minaccia di questo tipo.

In particolare, per quanto riguarda i Trattati, va ricordato che l'articolo 75 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che, ai fini della prevenzione della lotta al terrorismo e alle attività connesse, l'Unione europea possa adottare regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria (e, quindi, con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio) anche per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie e ai proventi utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche. L'articolo 222 dello stesso Trattato prevede che l'Unione europea e gli Stati membri agiscano congiuntamente, in uno spirito di solidarietà, quando uno Stato membro è soggetto a un attacco terroristico, mettendo a disposizione mezzi militari necessari per prestare assistenza allo Stato membro colpito.

Alla luce di queste disposizioni si è proceduto, dal 2004, ad istituire la figura del coordinatore anti terrorismo e, più recentemente, nell'aprile 2015, ad adottare l'Agenda europea per la sicurezza volta a definire la strategia dell'Unione europea per affrontare le minacce alla sicurezza interna. L'Agenda individua nel terrorismo, nella radicalizzazione e nella criminalità organizzata, oltre che in quella informatica, le principali minacce cui l'Europa deve far fronte nell'attuale fase storica. Vengono quindi individuate fra le priorità strategiche lo scambio di informazioni fra i diversi organismi competenti alla lotta al terrorismo e le agenzie dell'Unione europea; il rafforzamento della cooperazione operativa di polizia e della formazione del personale specializzato a livello europeo.

La comunicazione all'esame delle Commissioni riunite dettaglia più puntualmente gli obiettivi prioritari da perseguire e le strategie da porre in essere allo scopo.

Nel rimettere al relatore per la Commissione giustizia l'illustrazione dei profili che attengono più specificamente alle misure di carattere sanzionatorio e in particolare penale, desidera richiamare alcuni degli aspetti prioritari della comunicazione.

In particolare, allo scopo di monitorare i movimenti sospetti di terroristi combattenti, sia in uscita che in entrata dal territorio dell'Unione europea, si preannuncia la presentazione entro la fine dell'anno in corso di una revisione del sistema di informazione Schengen che prevederebbe il rafforzamento del monitoraggio e dello scambio di informazioni sui rimpatri; l'uso dell'immagine facciale ai fini dell'identificazione biometrica e il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea, con particolare riguardo alla istituzione della Guardia di frontiera europea che la Commissione affari costituzionali della Camera ha già esaminato pervenendo alla redazione di un documento conclusivo che è stato anche trasmesso alle Istituzioni europee. Tra le misure di carattere preventivo merita, in particolare, segnalare l'attuazione in tempi rapidi della direttiva sui dati del codice di prenotazione PNR, adottata dal Consiglio il 21 aprile scorso. In base alla direttiva, le compagnie aeree dovranno fornire i dati personali relativi ai passeggeri per i voli in arrivo e in partenza dall'Unione europea.

Un secondo profilo di particolare interesse nell'ambito delle competenze della Commissione affari costituzionali è costituito dalla necessità di migliorare lo scambio di informazioni. Al riguardo la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di dare rapida attuazione alla direttiva sul trattamento dei dati personali e auspica la conclusione in tempi brevi dell'accordo quadro con gli Stati Uniti (il cosiddetto *umbrella agreement*) volto a garantire la parità di trattamento rispetto ai cittadini dei medesimi Stati Uniti

quando si tratta di ricorsi giurisdizionali davanti ai tribunali degli Stati Uniti d'America.

Un altro profilo di primario interesse per la Commissione affari costituzionali è costituito dalla necessità, richiamata con forza dalla Commissione, di una migliore preparazione in modo da fronteggiare i rischi per la sicurezza collegati alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche. Si tratta dei beni e dei sistemi essenziali per il mantenimento delle funzioni sociali vitali, quali ad esempio le reti e le infrastrutture di trasporto. Al riguardo, la Commissione richiama alcune iniziative già adottate quale l'elaborazione di un manuale europeo sulla protezione di obiettivi aeroportuali; l'elaborazione di materiale sulla protezione di ferrovie, metropolitane ed altre aree in cui si registrano grandi concentrazioni di pubblico (stadi sportivi, centri commerciali); lo stanziamento di risorse adeguate per migliorare e aggiornare gli apparati tecnologici a disposizione a valere sul programma Horizon 2020.

La Commissione elenca poi, nella logica propria di un'Agenda in cui vengono scanditi gli impegni futuri, le ulteriori iniziative che intende adottare tra cui: la presentazione di una proposta sulla certificazione delle apparecchiature di controllo aeroportuale; lo svolgimento di esercitazioni di rilevazione e protezione e lo stanziamento di ulteriori risorse per potenziare la tecnologia e le capacità.

Infine, la Commissione intende avanzare la proposta di consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità per quanto concerne le regole del Patto di stabilità e crescita con riferimento alle misure che potranno essere adottate in presenza di situazioni straordinarie che richiedano interventi aggiuntivi in relazione alle minacce terroristiche.

Da ultimo, la Commissione attribuisce notevole importanza allo sforzo di garantire maggiore coerenza tra azioni interne e azioni esterne nel campo della sicurezza. Ricorda che alcune iniziative sono già state avviate attraverso il raccordo con paesi prossimi alle frontiere dell'Unione

europea e che sono più esposti a situazioni critiche, anche con riferimento all'afflusso di migranti dalla Siria. Si tratta di: Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia. Sono inoltre attivi presso le delegazioni dell'Unione europea in Algeria, Iraq, Giordania, Marocco, Nigeria, Arabia Saudita, Tunisia e Turchia esperti europei di lotta al terrorismo. La prospettiva cui la Commissione europea sta lavorando è quella di attivare veri e propri partenariati antiterrorismo, in primo luogo con i paesi del bacino del Mediterraneo; di realizzare una stretta cooperazione con i paesi limitrofi per quanto concerne il controllo del traffico di armi, la tratta di esseri umani, il traffico di sostanze stupefacenti, e il monitoraggio dei flussi finanziari per recidere complicità e connivenze.

In conclusione, il documento oggi all'esame delle Commissioni offre l'occasione per affrontare in una prospettiva compiuta un tema che purtroppo è sempre più al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica; l'approccio proposto dalla Commissione europea può assicurare l'opportunità di aggiornare le strategie nazionali in una chiave che privilegia la prospettiva della cooperazione a livello europeo e la valorizzazione del ruolo decisivo che possono svolgere le strutture specializzate nell'ambito dell'Unione europea.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, rileva che la relatrice per la I Commissione ha già richiamato le caratteristiche fondamentali del documento all'esame delle Commissioni e la sua importanza che consiste in primo luogo nella decisione di affrontare una tematica complessa e difficile come il contrasto al terrorismo e il rafforzamento della sicurezza nell'ambito dell'Unione europea sulla base di una logica complessiva e coerente che tocca contestualmente diversi profili.

L'importanza della comunicazione discende anche dalla gravità della situazione che l'Unione europea sta affrontando all'interno e all'esterno dei suoi confini. I cittadini europei sono esposti a minacce sempre più gravi e il rischio di attacchi

terroristici di dimensioni catastrofiche produce inevitabilmente ansia e preoccupazione. Le istituzioni europee si stanno facendo carico della necessità di individuare una strategia comune per superare i limiti ormai evidenti di un approccio al problema, quale è quello che fino ad ora è prevalso, che confida prevalentemente nella capacità di azione dei singoli Stati membri. Il terrorismo è sempre di più un fenomeno transnazionale; le ramificazioni delle organizzazioni terroristiche, analogamente a quelle criminali, sono sempre più diffuse. La disponibilità delle reti informatiche e la presenza, all'interno dell'Unione europea, di un numero consistente di potenziali terroristi favorisce la diffusione della propaganda e il reclutamento di nuovi adepti.

Le vicende recenti che hanno così duramente colpito la Francia e il Belgio dimostrano ormai chiaramente che le minacce terroristiche non vengono soltanto dall'esterno ma anche dall'interno dell'Unione europea. È quindi assolutamente apprezzabile lo sforzo della Commissione europea di delineare un quadro organico delle misure che devono essere adottate per prevenire e sconfiggere la minaccia terroristica in tutte le sue forme, in vista della realizzazione di un'Unione della sicurezza che può rappresentare la nuova frontiera del processo di integrazione a livello europeo.

Sottolinea come la ripresa del percorso di integrazione sarà tanto più efficace e apprezzata dai cittadini, anche in risposta al diffuso euroscetticismo, quanto più saprà rispondere su un terreno concreto ai problemi che si pongono. I numeri a disposizione per quanto concerne gli attentati già compiuti, oltre a quelli sventati, e le vittime provocate dal terrorismo dimostrano che il rafforzamento della capacità di prevenzione e risposta costituisce una assoluta priorità per consentire all'Unione europea di recuperare la fiducia dei cittadini.

In questo quadro particolare rilievo assumono le iniziative già poste in essere e quelle che vengono preannunciate nella

comunicazione per assicurare un sistema più efficace di monitoraggio e di contrasto al terrorismo.

Un ruolo fondamentale può svolgere a questo riguardo l'ufficio Europol che ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri attraverso la reciproca collaborazione nella prevenzione e nella lotta contro le forme di criminalità grave e il terrorismo transfrontaliero. L'ufficio Europol, sulla base della riforma recentemente intervenuta, si sta trasformando in una vera e propria Agenzia dell'Unione europea: dall'inizio dell'anno in corso opera al suo interno il Centro europeo antiterrorismo in cui sono distaccati esperti antiterrorismo degli Stati membri. Il Centro è diretto ad assicurare la condivisione delle informazioni e il coordinamento operativo, con particolare riguardo al fenomeno dei combattenti stranieri, al traffico di armi e al finanziamento del terrorismo. Il rafforzamento del Centro europeo antiterrorismo è individuato dalla Commissione europea come uno degli obiettivi fondamentali della sua prossima azione, accanto alla prevenzione e alla lotta alla radicalizzazione, al blocco del traffico di armi da fuoco e di esplosivi e all'interruzione di flussi di finanziamento al terrorismo. Per tutte queste finalità la risposta decisiva può venire soltanto dalla sempre più intensa collaborazione tra diverse autorità, nazionali ed europee, e dallo scambio di informazioni.

La prevenzione passa anche per il puntuale monitoraggio delle attività di reclutamento e di propaganda terroristica per il quale l'Unione europea già si è mossa attraverso: la creazione del centro di eccellenza della rete europea di sensibilizzazione del problema della radicalizzazione; l'istituzione, presso Europol, di una specifica unità incaricata di segnalare le attività di propaganda terroristica online; l'attivazione di un *forum* europeo su Internet in collaborazione con le imprese che operano nel comparto per limitare l'accesso ai materiali terroristici *on line* e

l'attivazione di programmi di prevenzione della radicalizzazione attraverso l'istruzione e la scuola.

La Commissione europea auspica che gli Stati membri distacchino quanto prima propri esperti presso l'unità addetta alle segnalazioni su *Internet*; si attivino per garantire lo scambio di informazioni riferito a soggetti che abbiano già precedenti penali o a individui sospetti in modo da attivare misure di sorveglianza, e preannuncia l'adozione di una comunicazione sulla prevenzione della radicalizzazione e la tempestiva attuazione degli obiettivi emersi nell'ambito del *forum* europeo su *Internet*.

Sul piano più specificamente penale, occorre ricordare la proposta di direttiva sulla lotta al terrorismo che introduce nuove tipologie di reati, in particolare il cosiddetto addestramento passivo. Ricorda che la II Commissione giustizia ha già esaminato la proposta pervenendo, il 21 giugno scorso, all'adozione di un documento conclusivo già trasmesso alle istituzioni europee.

La Commissione europea preannuncia, inoltre, la presentazione entro la metà del prossimo anno di ulteriori proposte aventi ad oggetto l'acquisizione di prove digitali connesse ad indagini penali. Attualmente, infatti, buona parte delle informazioni rilevanti sono detenute da motori di ricerca situati al di fuori del territorio dell'Unione europea. Nello stesso solco si collocano anche le conclusioni adottate recentemente dal Consiglio giustizia e affari interni per il miglioramento della giustizia penale nel cyberspazio che sottolineano la necessità di una migliore cooperazione con i fornitori di servizi.

Un ulteriore fronte su cui la Commissione europea intende soffermarsi è il contrasto al traffico di armi e, in particolare, al contrabbando da paesi limitrofi al territorio dell'Unione europea. La Commissione sollecita la rapida conclusione di un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di modifica della vigente direttiva in materia di controllo, acquisizione e detenzione di armi da fuoco, volta a limitarne la disponibilità.

Infine, sempre in tema di scambio di informazioni, secondo la Commissione è necessario procedere per assicurare l'adozione delle proposte avanzate in materia di interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazioni estendendo il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai paesi terzi.

La Commissione sollecita, inoltre, gli Stati membri a distaccare propri esperti nel centro terrorismo Europol e a usare sistematicamente la banca dati di Interpol oltre a dare piena attuazione al cosiddetto Piano Prüm, anch'esso volto a rafforzare lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all'accesso automatizzato ai profili DNA.

Sul terreno dei finanziamenti, la Commissione raccomanda l'attuazione del Piano di azione per la lotta al finanziamento del terrorismo presentato all'inizio del 2016 che mira a prevenire i trasferimenti di denaro e a contrastare l'accesso delle organizzazioni terroristiche alle fonti di reddito e alla raccolta di risorse.

La Commissione sollecita, inoltre, gli Stati membri ad anticipare il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio diretta a facilitare la tracciabilità del denaro e delle transazioni sospette, allineando in tal modo l'ordinamento europeo alle raccomandazioni del GAFI.

Infine, la Commissione delinea una vera e propria roadmap che prevede l'adozione di una serie di misure. Si prospetta in particolare la presentazione di: entro giugno 2016, una proposta legislativa di modifica della quarta direttiva Antiriciclaggio; entro giugno 2016, un atto delegato per individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nelle normative in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo (lista nera UE); entro dicembre 2016, una proposta legislativa volta ad armonizzare i reati e le sanzioni in materia di riciclaggio di denaro; entro dicembre 2016, una proposta legislativa contro i movimenti illeciti di denaro contante; entro dicembre 2016, una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di con-

gelamento e di confisca dei proventi di reato; entro dicembre 2016, una proposta legislativa per una direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; entro il primo trimestre del 2017, una proposta legislativa per rafforzare le prerogative e la cooperazione delle dogane e affrontare il finanziamento del terrorismo connesso agli scambi di merci; a partire dal secondo trimestre del 2017, una relazione su una valutazione sovranazionale dei rischi di

riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e raccomandazioni agli Stati membri su misure adeguate per affrontarli.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Esame emendamenti C. 3084-A	16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 luglio 2016.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
Esame emendamenti C. 3084-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	23

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO, indi del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La seduta comincia alle 13.05.

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 58 emendamenti, di cui 23 da parte del gruppo Sinistra Italiana, 17 da parte del Movimento 5 Stelle, 11 da parte del gruppo della Lega, 6 da parte del Gruppo Misto-Alternativa Libera-Possibile ed uno da parte del gruppo di Forza Italia (*vedi allegato*).

Anche a nome del presidente della Commissione Difesa, onorevole Garofani, ritiene che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, non può essere considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo 8.4 Palazzotto, finalizzato ad autorizzare il bando, da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di un concorso per sessanta unità di terza area funzionale, nonché il conferimento di incarichi di livello dirigenziale a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge n. 125 del 2014. A norma dell'articolo 96-*bis*, comma

7, della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa e della costante prassi applicativa, sono, infatti, inammissibili gli emendamenti non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome della relatrice per la III Commissione, deputata Quartaquarta Procopio, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere sulle medesime deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, anche a nome del sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative presentate.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sui lavori delle Commissioni, ricorda che la ritardata presentazione, da parte del Governo, del decreto-legge non consente una seria programmazione dell'impegno del nostro Paese in tale ambito. Inoltre, è evidente che il parere sostanzialmente contrario dei relatori e del Governo su tutte le proposte emendative presentate conferma l'assenza di una volontà di confronto da parte della maggioranza nei confronti dell'opposizione. Per tali ragioni annuncia che i deputati del gruppo Movimento 5 Stelle abbandoneranno i lavori delle Commissioni riunite sul provvedimento in titolo. Ritiene, peraltro, che un tale atteggiamento della maggioranza sarà adeguatamente valutato dai cittadini nel momento del ritorno alle urne.

Le Commissioni prendono atto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che, poiché tutti i deputati del M5S sono usciti dall'aula, tutte le proposte emendative presentate dai deputati del gruppo M5S sono conseguentemente sog-

gette a decadenza, a meno che non siano fatte proprie da deputati di altri gruppi.

Gianluca PINI (LNA) dichiara di fare proprie tutte le proposte emendative presentate dai colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL), prendendo a sua volta atto dell'indisponibilità della maggioranza e del Governo ad avviare un confronto con l'opposizione sulle proposte emendative e prendendo, altresì, atto della scelta dei colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle, manifesta la volontà del suo gruppo di volere, al contrario, discutere in modo approfondito tutti gli emendamenti presentati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Frusone Dis. 1.1, Basilio 1.1, Corda 1.2, Duranti 1.3, Paolo Bernini 1.4 e Basilio 1.5.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.7, di cui auspica l'approvazione, ne richiama le finalità, volte a non rinnovare la partecipazione italiana alla missione internazionale *Active Endeavour*, considerato il suo ridotto impatto sull'azione internazionale di contrasto al terrorismo e per la sicurezza nel Mediterraneo, dovuto anche al suo sovrapporsi ad altre missioni navali aventi analoga finalità, tra cui quella, a partecipazione solo italiana, *Mare Sicuro*. Chiede, dunque, al Governo spiegazioni in merito alla riproposizione del rifinanziamento della partecipazione del nostro Paese alla ricordata missione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), intervenendo sull'emendamento Palazzotto 1.7, dichiara di condividere le considerazioni del collega e sottolinea come non sia opportuno prorogare la missione *Active Endeavour* in quanto sono attive nella stessa area altre analoghe missioni. Considerato il parere contrario dei relatori e del Governo, propone di ragionare su un possibile ordine del giorno per impegnare il Governo a ristrutturare e riorganizzare

le missioni che presentano elementi di sovrapposizione nella regione del Mediterraneo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palazzotto 1.7, Spadoni 1.6 e Gianluca Pini 1.8.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) interviene sul proprio emendamento 1.9, evidenziando come l'assorbimento della precedente missione *Triton* nella missione EUNAVFORMED *Sophia* oggi non vi sia una vera e propria missione di salvataggio nel Mediterraneo, laddove in precedenza era operativa la missione italiana *Mare Nostrum*, avente tale ruolo prioritario. Rilevando come risulti che le navi impegnate nella missione EUNAVFORMED rinunzino ad effettuare operazioni di salvataggio se non nei casi in cui siano strettamente indispensabili, e spesso delegandole a mercantili o altre navi in transito, osserva che l'emendamento in discussione ha la finalità di ripristinare operazioni di salvataggio in mare delle persone, tanto più in una situazione drammatica quale quella attuale. Auspica, pertanto, una discussione in merito all'avvenuta trasformazione di un'operazione umanitaria quale la richiamata *Mare Nostrum* in un'operazione con finalità prettamente militari quale EUNAVFORMED.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palazzotto 1.9, Gianluca Pini 1.10 e Fava 1.11.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra il proprio emendamento 1.12, di cui auspica l'approvazione, che interviene sulla modifica introdotta dal Senato in relazione alla missione EUNAVFORMED *Sophia*, evidenziando come sia necessario che le attività di addestramento della Guardia costiera libica si svolgano in ogni caso al di fuori delle acque territoriali libiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Artini 1.12, Piras 2.1, Spadoni 2.2, Gianluca Pini 2.3 e

2.4, Palazzotto 2.5, Corda 2.6, Artini 2.7, Frusone 2.8, Artini 2.9 e 2.10, Gianluca Pini 2.11 e 2.12, Palazzotto 2.13, Fava 2.14, Piras 3.1, Fava 3.2 e 3.3, Piras 3.4, Gianluca Pini 3.5, Tofalo 4.1, Piras 4.2 e Duranti 4.3.

Elio VITO (FI-PdL) illustra il proprio emendamento 4.4, identico all'emendamento Gianluca Pini 4.5, finalizzato a ripristinare la disposizione del decreto-legge, soppressa dal Senato, che consente anche per il 2016 la cessione all'Egitto di parti di ricambio dei velivoli F-16. Osserva che la decisione del Senato incrina i rapporti di amicizia dell'Italia con l'Egitto, senza recare alcun giovamento alle indagini che tentano di fare chiarezza sulla morte di Giulio Regeni. Sottolinea che il suo gruppo vuole che siano assunte tutte le iniziative utili per raggiungere la verità su quella vicenda, ma ritiene che, proprio per questo, sia preferibile mantenere la collaborazione con l'Egitto, con il quale l'Italia ha rapporti di amicizia. Ricorda che in Egitto ci sono molti interessi italiani e che quel Paese dà un contributo essenziale nella lotta contro il terrorismo islamico nell'area del Nordafrica, che tanti riflessi ha anche sulla sicurezza dell'Italia. Ritiene che il Governo dovrebbe proseguire nella collaborazione con l'Egitto e, piuttosto che rompere le relazioni, affrettarsi a ripristinarle, presentando le credenziali per un nuovo ambasciatore, tanto più che la diplomazia serve proprio nei momenti di crisi. Si dichiara, quindi, sorpreso dall'atteggiamento dell'Esecutivo, che oggi ha espresso parere contrario sulla questione delle cessioni di parti di ricambio all'Egitto, mentre al Senato si è rimesso alle Commissioni e all'Aula. Ricorda che già nel 2011 l'Italia commise l'errore di rompere il legame di amicizia con un Paese del Nordafrica, cioè la Libia, e che oggi ne paga le conseguenze. Si augura che questo non debba ripetersi. In conclusione, sottolinea che non vi sono impedimenti alla modifica del decreto-legge, atteso che ci sono i margini di tempo per un'ulteriore lettura al Senato che consenta

di evitare che gli interessi italiani in Egitto siano penalizzati.

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL) ritiene che gli emendamenti presentati dai colleghi Vito e Pini richiedano un approfondimento da parte delle Commissioni, come maggiore attenzione richieda anche quanto avvenuto in Senato. Osserva, infatti, che la fornitura di armi all'Egitto costituisce un argomento molto delicato e che, probabilmente, la concessione ad alcune nostre imprese della possibilità di vendere armi all'Egitto per uso interno abbia a che vedere con la vicenda Regeni molto più della fornitura di parti di ricambio per gli aerei *F-16*. Osserva peraltro che la modifica apportata dal Senato ha a che vedere con il mero profilo di gratuità della cessione, che comunque avrebbe luogo. Osserva, inoltre, che proprio gli aerei del tipo *F-16* sono stati utilizzati dall'Egitto per l'intervento in Yemen, in cui si sono riscontrate gravissime violazioni del diritto umanitario. Auspicherebbe quanto meno una discussione ed una presa di posizione chiara da parte del Governo su tale conflitto, seppur occasionata da un decreto-legge il cui esame rappresenta ormai uno stanco rituale. In generale, si sarebbe atteso da parte di queste Commissioni un approccio più critico rispetto a temi su cui l'Assemblea è inevitabilmente meno sensibile. Ringrazia, quindi, i colleghi Vito e Pini per aver sollevato la questione, pur nella totale divergenza di vedute in merito.

Trifone ALTIERI (Misto-CR) sottoscrive gli identici emendamenti Vito 4.4 e Pini 4.5, manifestando il proprio convincimento che la sospensione della cooperazione militare con l'Egitto non aiuterà a raggiungere la verità sulle cause della morte di Giulio Regeni. Peraltro, la mancata cessione a titolo gratuito di pezzi di ricambio dei velivoli *F-16* non faciliterà lo sviluppo di relazioni proficue con l'Egitto, né aiuterà a rafforzare la cooperazione nella lotta al *Daesh* e al terrorismo in Nordafrica, dove le organizzazioni terroristiche sono responsabili di crimini gravi come la tratta di esseri umani.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice per la III Commissione*, dà atto ai colleghi Vito e Pini di avere posto all'attenzione delle Commissioni una questione di notevole rilievo politico. Quanto all'amicizia con l'Egitto, rileva che il rapporto italo-egiziano va oltre la mera amicizia, trattandosi di Paesi alleati. E tra alleati la fiducia reciproca è un fattore chiave, su cui si basa anche la cooperazione in ambito militare. Allo stato è in corso una valutazione sul rapporto di fiducia tra Italia ed Egitto in ragione dell'andamento della cooperazione sul caso Regeni. Si tratta di una cooperazione che deve proseguire, secondo un auspicio che è condiviso da tutte le forze politiche italiane. È questa la ragione della contrarietà espressa sugli emendamenti in questione: si tratta di un tema delicatissimo su cui occorre dare segnali ai nostri interlocutori egiziani proprio per il ruolo che possono avere nel far luce sulle cause della morte dello studente italiano. In tale contesto anche il ruolo giocato dalla diplomazia diventa parte dei segnali da trasmettere, atteso che gli ambasciatori non sono solo chiamati a gestire le relazioni ma possono essere essi stessi, in quanto tali, elementi del dialogo bilaterale. Ribadisce, in conclusione, quanto gli identici emendamenti Vito 4.4 e Pini 4.5 tocchino una questione sensibile in un rapporto tra due Paesi alleati, oltre che amici, per i quali il rapporto di fiducia è di importanza vitale.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, nel premettere di intervenire in questo specifico passaggio non come relatore, ma a nome del suo gruppo, rimarca come l'Egitto svolga in effetti un ruolo molto importante nella lotta al terrorismo islamico nell'area di riferimento, e soprattutto nel Sinai, ruolo che deve essere riconosciuto. Del resto, sono diversi i Paesi aventi ordinamenti differenti da quelli della democrazia europea che stanno collaborando attivamente al fronte internazionale di contrasto al terrorismo. Ciò premesso, annuncia che il suo gruppo voterà contro gli emendamenti presentati dai colleghi Vito e Pini. Ritiene, infatti,

necessario dare all'Egitto un segnale del fatto che l'Italia non può tollerare che un suo cittadino sia ucciso barbaramente e che il Governo egiziano non assicuri che sulla vicenda si faccia chiarezza e giustizia. Ritiene quindi che la temporanea sospensione di un segmento limitato di cooperazione militare sia uno strumento adatto per sollecitare l'Egitto a intrattenere relazioni più collaborative con l'Italia sul caso Regeni.

Gianluca PINI (LNA) valuta non del tutto onesto l'intervento della collega Quartapelle in quanto la mancata approvazione dei due emendamenti sarebbe da imputare esclusivamente alla scadenza del decreto-legge. La modifica apportata dal Senato costituisce una palese scelta sbagliata, che rischia di incrinare il rapporto con l'Egitto laddove invece occorrerebbe promuovere una più stretta collaborazione proprio in virtù del rapporto di alleanza che ci lega a quel Paese. Osserva, poi, che i pezzi di ricambio per i velivoli F16 sarebbero ceduti a titolo gratuito in quanto usati e che tali velivoli sono impiegati soprattutto nel contrasto a *Daesh* e non soltanto in Yemen, come rappresenta invece il collega Palazzotto. Ciò detto, è evidente, a suo avviso, quanto il caso Regeni fornisca argomenti pretestuosi al solo fine di non apportare una modifica al testo licenziato dal Senato, analogamente a quanto è avvenuto in occasione dell'esame della legge europea.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, manifesta un orientamento favorevole ad un voto di astensione sugli identici emendamenti Vito 4.4 e Gianluca Pini 4.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Vito 4.4 e Gianluca Pini 4.5.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) chiarisce che il suo emendamento 4.6, di cui auspica l'approvazione, è volto a specificare che la fornitura di armamenti, per i casi in questione, costituisce una violazione della legge n. 185 del 1990.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palazzotto 4.6.

Gianluca PINI (LNA) ritira l'emendamento Rizzo 4.7, da lui fatto proprio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Battista 4.8, Fava 4.9, Duranti 4.10, gli identici emendamenti Palazzotto 4.11 e Gianluca Pini 4.12, l'emendamento Gianluca Pini 4.13, gli identici emendamenti Piras 4.14 e Gianluca Pini 4.15, gli emendamenti Piras 4.16, Artini 4.17 e 4.18, Duranti 6.1 e 6.2, Sibilìa 7.1, Tofalo 7.2, Spadoni 8.1, Scagliusi 8.2 e Grande 8.3.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL), preso atto delle valutazioni della Presidenza della Commissione sul proprio emendamento 8.4, annuncia che l'emendamento non sarà ripresentato presso l'Assemblea al fine di convergere su un ordine del giorno, che auspica possa essere accolto dal Governo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) dichiara fin da ora al collega Palazzotto la propria disponibilità a collaborare nella redazione dell'ordine del giorno.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative. In attesa che pervengano i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, contestualmente convocate, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.50.

GAROFANI Francesco Saverio, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Ambiente, Lavoro, e Affari sociali, nonché il parere favorevole con una condizione e un'osservazione del Comitato per la legislazione mentre la Commissione Politiche dell'Unione europea ha reso noto di non procedere all'espressione del parere. La Com-

missione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Aula.

Donatella DURANTI (SI-SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo in vista della deliberazione per il conferimento del mandato ai relatori.

Gianluca PINI (LNA) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) dichiara a sua volta il voto contrario del suo gruppo circa il conferimento del mandato ai relatori e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire il mandato ai relatori, onorevole Lia Quartapelle Procopio per la III Commissione e onorevole Andrea Causin per la IV Commissione, a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in titolo. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che i presidenti si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa (C. 3953 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE

DIS. 1.

Sopprimere il comma 2.

DIS. 1. 1. Frusone, Tofalo, Spadoni, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Basilio, Manlio Di Stefano, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Rizzo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 2. Corda, Del Grosso, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Multinational Specialized Unit (MSU), e la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

1. 3. Duranti, Piras, Palazzotto, Fava.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 4. Paolo Bernini, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 del presente articolo devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando

militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.

1. **5.** Basilio, Scagliusi, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

1. **7.** Palazzotto, Duranti, Piras, Fava.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1 sostituire la cifra: 90.000.000, con la seguente: 109.169.029.

1. **6.** Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sopprimere il comma 8.

1. **8.** Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. È autorizzata, a decorrere dal 15 luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la

spesa di euro 20.000.000 per la partecipazione alla missione di sorveglianza e controllo del Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

1. **9.** Palazzotto, Duranti, Piras, Fava.

Al comma 8, dopo le parole: operazione militare dell'Unione Europea, inserire le seguenti: di contrasto dei flussi migratori illegali.

1. **10.** Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo uno specifico training sulla protezione dei diritti umani.

1. **11.** Fava, Piras, Palazzotto, Duranti.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: da svolgersi esclusivamente al di fuori delle acque territoriali libiche.

1. **12.** Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

2. 1. Piras, Duranti, Fava, Palazzotto.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: 90.000.000 con la seguente: 269.030.323.

2. 2. Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sopprimere il comma 1.

2. 3. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Al comma 1, sostituire la cifra: 179.030.323 con la seguente: 100.000.000.

2. 4. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: Nazioni Unite 2189 (2014) aggiungere le seguenti: e per l'addestramento delle forze di sicurezza afgane comprensivo di uno specifico training sulla protezione dei diritti umani.

2. 5. Palazzotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.

2. 6. Corda, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di chiusura della missione NATO in Afghanistan, denominata *Resolute Support Mission* (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), è fissato al 31 dicembre 2016. Il Governo è autorizzato a prevedere, entro tre mesi dalla scadenza del termine, il rientro di tutti gli uomini e mezzi impiegati.

2. 7. Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

Sopprimere il comma 2.

2. 8. Frusone, Grande, Spadoni, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi, Sibilìa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di chiusura delle missioni di cui al comma 2 è fissato al 31 dicembre 2016. Il Governo è autorizzato a

prevedere, entro tre mesi dalla scadenza del termine, il rientro di tutti gli uomini e mezzi impiegati.

- 2. 9.** Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine di chiusura delle missioni di cui al comma 3 è fissato al 31 dicembre 2016. Il Governo è autorizzato a prevedere, entro tre mesi dalla scadenza del termine, il rientro di tutti gli uomini e mezzi impiegati.

- 2. 10.** Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

Sopprimere il comma 4.

- 2. 11.** Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Al comma 5, dopo le parole: (TIPH 2) sopprimere dalle parole: e per la proroga fino alle seguenti: forze di sicurezza palestinesi.

- 2. 12.** Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Le attività della componente aerea di supporto alle attività di contrasto a *Daesh* di cui al comma precedente sono concluse alla data del 15 luglio 2016.

9-ter. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui al comma precedente accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento

per agevolare l'aiuto umanitario della popolazione civile di cui al comma 9 del presente articolo.

- 2. 13.** Palazzotto, Piras, Fava, Duranti.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Con riferimento alle attività di pianificazione e ricognizione propedeutiche all'impiego di assetti di *force protection* nella diga di Mosul, di cui al comma precedente, è preclusa, in ogni caso, la partecipazione del personale militare impiegato in operazioni di combattimento o assistenza alle altre forze impiegate nell'area dalla coalizione internazionale, ivi comprese le forze speciali irachene e le unità regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno.

- 2. 14.** Fava, Palazzotto, Piras, Duranti.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

- 3. 1.** Piras, Fava, Duranti, Palazzotto.

Al comma 2, sopprimere le parole: EUTM Somalia.

Conseguentemente dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alla missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

3. 2. Fava, Duranti, Piras, Palazzotto.

Al comma 2 sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.

3. 3. Fava, Duranti, Piras, Palazzotto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO.

3. 4. Piras, Palazzotto, Fava, Duranti.

Sopprimere il comma 4.

3. 5. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

4. 1. Tofalo, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 4, sopprimere la lettera e-bis).

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, all'alinea, sostituire la cifra: 1.272.814.711 con la seguente: 1.272.697.711 e sopprimere la lettera f-bis).

4. 2. Piras, Duranti, Palazzotto, Fava.

Al comma 4, sopprimere la lettera e-bis).

4. 3. Duranti, Piras, Fava, Palazzotto.

Al comma 6, sopprimere le parole: lettera b),.

***4. 4.** Vito, Carfagna.

Al comma 6, sopprimere le parole: lettera b),.

***4. 5.** Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Al comma 6, sopprimere dalle parole: nonché dall'articolo 1, comma 32 alle seguenti: oneri a carico della controparte.

4. 6. Palazzotto, Piras, Fava, Duranti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono comunque essere ceduti, neanche a titolo gratuito, mezzi e materiali contenenti amianto e che non siano stati preventivamente bonificati e messi in sicurezza.

- 4. 7.** Rizzo, Spadoni, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: 90.0000.000 con la seguente: 180.243.262.

- 4. 8.** Di Battista, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. È autorizzata, a decorrere dal 15 luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 20.000.000 per la partecipazione alla missione di sorveglianza e controllo del Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis.

Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conflui-

scono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto ».

- 4. 9.** Fava, Duranti, Piras, Palazzotto.

Al comma 7, dopo le parole: interessi nazionali inserire le seguenti: e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

- 4. 10.** Duranti, Piras, Fava, Palazzotto.

Sopprimere il comma 8.

- *4. 11.** Palazzotto, Duranti, Piras, Fava.

Sopprimere il comma 8.

- *4. 12.** Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso gli equipaggiamenti in dotazione al personale militare italiano rischierato in Turchia per partecipare all'operazione *Active Fence* potranno essere utilizzati automaticamente in risposta a violazioni dello spazio aereo turco compiute da velivoli militari appartenenti a Paesi il cui Governo è riconosciuto dalla Repubblica Italiana.

- 4. 13.** Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Sopprimere il comma 9.

- *4. 14.** Piras, Duranti, Palazzotto, Fava.

Sopprimere il comma 9.

- *4. 15.** Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi.

Sopprimere il comma 10.

- 4. 16.** Piras, Duranti, Palazzotto, Fava.

Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono autorizzate cessioni a titolo gratuito di armi e sistemi di armamento a beneficio di Paesi, le cui leggi e Governi violano i diritti umani o addestrano ed utilizzano minori in combattimento.

4. 17. Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Il termine di chiusura dell'operazione della NATO, denominata *Active Fence*, a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, di cui al comma 8, è fissato al 31 dicembre 2016.

4. 18. Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*sexies*, le parole: « alle direttive » sono sostituite dalle seguenti: « a specifiche direttive »;

b) al comma 1-*septies*, le parole: « dalle direttive » sono sostituite dalle seguenti: « da specifiche direttive ».

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni.

6. 1. Duranti, Piras, Fava, Palazzotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni ».

6. 2. Duranti, Piras, Fava, Palazzotto.

ART. 7.

Sopprimere il comma 2.

7. 1. Sibilìa, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

7. 2. Tofalo, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Di Stefano, Sibilìa, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rifugiati aggiungere le seguenti: a sostenere ogni iniziativa per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile e dopo la parola: Yemen aggiungere la seguente: Bangladesh.

8. 1. Spadoni, Di Battista, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rifugiati aggiungere le seguenti: a

sostenere ogni iniziativa per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

- 8. 2.** Scagliusi, Basilio, Grande, Spadoni, Di Battista, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Del Grosso.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Yemen aggiungere la seguente: Bangladesh.

- 8. 3.** Grande, Spadoni, Di Battista, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Del Grosso, Scagliusi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire, entro il 31 dicembre 2016, un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 60 unità della terza area funzionale, nei limiti della dotazione organica, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. L'avvio delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è preceduto, in misura non inferiore al 50 per cento dei

posti da bandire, dalla verifica di percorsi di mobilità destinati al personale con competenze coerenti con il fabbisogno dell'Agenzia disponibili nell'ambito del Portale della mobilità del Dipartimento della funzione pubblica. L'acquisizione di personale mediante il predetto Portale riduce in misura corrispondente i posti da destinare alle procedure di cui al primo periodo. Nell'ambito della dotazione organica dirigenziale l'Agenzia è altresì autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2016, incarichi di livello dirigenziale generale e non generale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite massimo di 14 unità complessive e, ove non si rinverranno adeguate professionalità, con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite massimo di 6 unità complessive. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

- 8. 4.** Palazzotto, Duranti, Piras, Fava.

(Inammissibile)

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.

Atto n. 302.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 14 giugno 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, sottolinea l'esigenza di svolgere un ulteriore approfondimento riguardo alla proposta di parere, con particolare riguardo ad alcuni temi a suo giudizio più critici. In particolare, ritiene necessario che venga data priorità agli interventi che promuovano forme di sostenibilità maggiori rispetto alle altre in ordine alla riduzione delle emissioni inquinanti maggiormente dannose nelle aree urbane, e, in particolare, PM10 e NOx e a tal fine giudica opportuno privilegiare interventi volti a promuovere in primo luogo la pedonalità e la ciclabilità. In secondo luogo, giudica opportuno che venga data priorità nell'assegnazione dei finanziamenti ai progetti promossi da enti locali che abbiano già provveduto all'emanazione di strumenti volti al contenimento delle emissioni inquinanti nei propri territori. In terzo luogo, giudica opportuno che sia garantito un equilibrio complessivo nell'uso delle risorse disposte con il collegato ambientale e a tal fine evidenzia l'esigenza di ridurre la percentuale destinata alle spese tecniche e di aumentare quella stanziata per le spese di comunicazione.

Diego ZARDINI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, concorda con il collega Gandolfi sull'opportunità di procedere ad un approfondimento dei temi da lui evidenziati, anche al fine di pervenire all'elaborazione di una proposta di parere ampiamente condivisa.

Diego DE LORENZIS (M5S) intende preliminarmente, per onestà intellettuale, fare una precisazione riguardo ad una propria erronea dichiarazione resa in occasione dell'approvazione del collegato ambientale, volta ad ascrivere al MoVimento 5 Stelle il merito dell'approvazione di un emendamento sull'infortunio *in itinere*, promosso in realtà ad opera del collega Zardini e del Gruppo del Partito democratico.

Riguardo allo schema di decreto in esame, in primo luogo manifesta il proprio apprezzamento per la decisione del Governo di attendere il parere delle Commissioni competenti prima di procedere alla definitiva emanazione del provvedimento. Fa presente di aver sottoposto informalmente al relatore alcune questioni, che a suo giudizio dovrebbero costituire oggetto di specifiche osservazioni all'interno della proposta di parere. In particolare, giudica opportuno che vengano assegnati finanziamenti prioritariamente a progetti promossi da un numero maggiore di *stakeholders*, dato che a suo giudizio questo elemento rappresenta un indice di maggiore stabilità del progetto stesso. Osserva inoltre che il provvedimento non fa riferimento alla tematica del telelavoro, che costituisce oggettivamente la migliore e più efficace modalità di riduzione delle emissioni inquinanti da trasporto, eliminando del tutto gli spostamenti casa-lavoro. Ancora, ritiene che siano da privilegiare i comuni che abbiano partecipato a progetti promossi dall'Unione europea riguardo alle *smart city* o alla mobilità sostenibile, in modo da permettere agli enti locali che abbiano compiuto con successo una fase di sperimentazione, ma che non possiedono adeguate risorse per dare seguito a tali sperimentazioni, di proseguire nell'opera di risana-

mento ambientale avviata nei propri territori. Infine, riguardo all'ammontare complessivo delle risorse stanziare con il collegato ambientale, avrebbe ritenuto utile la presentazione di una relazione tecnica che evidenziasse alcuni dati indispensabili per la scelta delle opere, come ad esempio il costo a chilometro delle piste ciclabili o il costo standard di una campagna di comunicazione. Osserva, infatti, che se si dovessero destinare equamente le risorse tra tutti comuni destinatari, ossia quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ognuno di essi, comprese le città metropolitane, risulterebbe destinatario di una somma inferiore a un milione di euro, vanificando di fatto l'obiettivo del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, sottolinea l'esigenza di assicurare il tempestivo utilizzo di risorse che sono state inserite nel collegato ambientale, al fine di evitare che, come accade troppo spesso, anche in questo caso disposizioni di legge rimangano inattuato. Rileva d'altra parte che in fase di predisposizione del parere sono emerse posizioni diverse, anche nei confronti del Governo, con particolare riferimento all'opportunità o meno di indicare espressamente le priorità di utilizzo del fondo in questione. Al riguardo i relatori sono convinti dell'opportunità di tale indicazione, anche per evitare che risorse limitate vengano esaurite da pochi interventi assai costosi come sarebbe il caso dell'acquisto di autobus. Ritiene pertanto che sia opportuno lasciare ai relatori il tempo necessario per definire una proposta di parere condivisa, nella quale si potrà tener conto anche degli aspetti evidenziati dal collega De Lorenzis. I relatori stessi avranno cura di informare i colleghi sui contenuti della proposta che stanno elaborando.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte dal collega Realacci, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative delle relatrici</i>)	59
Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	62

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	88
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	91

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, dopo aver precisato che l'onorevole Mucci, relatrice per la X Commissione, pur avendo cessato di far parte della stessa X Commissione, sostituirà per l'intero esame del provvedimento l'onorevole Alfreider, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base (*vedi allegato 1*).

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome della relatrice per la X Commissione, presenta gli emendamenti 2.8, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 e 6.4, nonché gli articoli aggiuntivi 5.01 e 6.01 (*vedi allegato 2*), evidenziando che si tratta di proposte emendative frutto di un ampio confronto con il Governo.

Mara MUCCI (Misto), *relatrice per la X Commissione*, sottolineando come gli emendamenti presentati nella seduta odierna modificano in alcune parti il testo unificato all'esame delle Commissioni, dichiara quindi la disponibilità a valutare eventuali proposte di modifica di tali emendamenti.

Ermate REALACCI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti delle relatrici a lunedì 11 luglio, alle ore 16.

Le Commissioni consentono.

Ermate REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2016.

Ermate REALACCI, *presidente*, comunica che sono state presentate 189 proposte emendative (*vedi allegato 3*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre,

che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

In base a tali criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Crippa 1.4 e Allasia 1.174, che modificano il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003 che reca la disciplina generale per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, intervenendo sui criteri per la cessione dei complessi aziendali di tali grandi imprese; De Lorenzis 1.02 che prevede un rifinanziamento della zona franca urbana di Taranto come riconosciuta dal decreto direttoriale del MISE del 18 aprile 2014; gli analoghi Petraroli 1.9 e Vallasca 1.5, che intervengono sulla disciplina dell'erogazione della somma di 300 milioni finalizzandola alla bonifica dei siti inquinati contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006; De Lorenzis 1.105, che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 che, oltre a intervenire sull'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale dell'ILVA e l'immissione in possesso dei beni dell'ILVA, dichiara *ex lege* gli impianti siderurgici della società ILVA Spa stabilimenti di interesse strategico nazionale; Duranti 1.137, che stanziava risorse volte alla ristrutturazione degli ambienti del laboratorio chimico e del Polo microinquinanti dell'ARPA Puglia; Crippa 1.156, che sopprime il comma 2-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2015, il quale consente il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferro-

viarie o per riempimenti e recuperi ambientali; Petraroli 1.158, che aumenta il coefficiente che deve essere moltiplicato per calcolare l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, ai fini delle prestazioni pensionistiche, nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale soggetti alle procedure concorsuali; De Lorenzis 2.02, che prevede la costante sorveglianza epidemiologica nei siti inquinati di interesse nazionale e nelle aree ad essi contigue, nonché la costituzione, per tali siti e aree, di un registro dei tumori e delle malattie da esposizione ambientale; Allasia 2.6, che modifica l'articolo 1, comma 6-*decies*, del decreto-legge n.191 del 2015, che si riferisce alla situazione dei lavoratori dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano; Vico 2.01, che introduce un nuovo articolo che proroga le misure di solidarietà a favore dei lavoratori di ILVA; Crippa 2.03 e Crippa 2.04, rispettivamente, volti a qualificare la città di Taranto e l'area di Statte come *no tax area* e a prevedere la pianificazione di programmi di defiscalizzazione per le aree ricomprese nel SIN di Taranto; Piccone 2.05, volto a modificare il decreto legislativo n. 115 del 2008 al fine di introdurre misure di sostegno allo sviluppo di impianti per la produzione di energia elettrica mediante recupero di calore derivante dai fumi prodotti nei processi industriali.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come i giudizi di ammissibilità espressi dalle presidenze sembrano, ad un primo sommario esame, viziati da eccessiva discrezionalità. Rileva infatti che sono stati giudicati ammissibili una serie di emendamenti che affrontano la questione della carenza di organico di Arpa Puglia, argomento non trattato espressamente dal decreto in esame, mentre sono stati invece dichiarati inammissibili per estraneità di materia alcuni emendamenti del suo gruppo che affrontano alcune cruciali questioni già trattate nei precedenti provvedimenti d'urgenza in materia di Ilva, an-

che se richiamate solo indirettamente da quello attuale. Preannuncia quindi la presentazione di ricorsi avverso tali pronunce di inammissibilità.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare come in sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative relative all'assunzione di personale da parte dell'Arpa Puglia sia stato preso in considerazione il fatto che il decreto-legge in esame reca procedure di revisione dell'AIA, a cui è da ritenere connesso il tema del controllo da parte dell'ARPA Puglia e dell'ASL di Taranto.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, nel condividere le osservazioni testé svolte dal presidente Realacci, osserva che il potenziamento delle strutture dell'ARPA Puglia non può ritenersi ultroneo rispetto agli obiettivi del provvedimento in esame, in particolare considerando il ruolo di tale agenzia nel sistema dei controlli previsto per l'AIA. Ritene che eventuali rilievi possano essere formulati solo in riferimento all'emendamento che prevede la possibilità di assunzioni da parte dell'ASL di Taranto.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricordando che la prossima seduta avrà luogo alle 20 di oggi, fa notare come nel frattempo saranno valutati gli eventuali ricorsi eventualmente presentati avverso la declaratoria di inammissibilità.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome della relatrice per la X Commissione, manifesta la disponibilità dei relatori, anche alla luce delle prime interlocuzioni con i rappresentanti del Governo, a proseguire un proficuo confronto su alcune questioni, segnalate dai colleghi in talune proposte emendative. Fa riferimento, innanzitutto, allo sblocco delle assunzioni presso l'ARPA Puglia e al potenziamento del sistema dei controlli, anche alla luce della recente approvazione della legge di riforma del sistema nazionale delle agenzie ambientali; in secondo luogo, fa riferi-

mento alla previsione di una delimitazione temporale al cosiddetto « scudo giudiziario » per chi acquisirà gli stabilimenti del gruppo ILVA e, infine, alla necessità di prevedere il riconoscimento di competenze ambientali e sanitarie per gli esperti del comitato che dovrà valutare le proposte di modifica del piano ambientale. Nel ribadire l'assoluta disponibilità dei relatori a recepire i rilievi che possano migliorare il testo del provvedimento, preannunzia che non saranno valutate positivamente le proposte emendative volte alla modifica della procedura di gara, in quanto già *in itinere*.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime forte disappunto per il fatto che il provvedimento in esame – l'ennesimo decreto-legge sull'ILVA – non preveda norme chiare e trasparenti in merito allo stato di attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2014. Evidenzia, quindi, altre criticità del provvedimento, come ad esempio la previsione del comitato di esperti in materia di ambiente e di impianti siderurgici, nonché la norma che prevede che il termine per l'attuazione del piano si applichi per ogni adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti riguardante l'ILVA e le altre società da essa partecipate.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) esprime dubbi di natura costituzionale sul contenuto del provvedimento, con particolare riferimento sia alla questione dello slittamento del termine per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale sia alla questione dell'estensione del regime di immunità penale, già prevista per i commissari, anche all'acquirente o all'affittuario. In relazione a quest'ultimo aspetto, fa notare che si tratta, a suo giudizio, di interventi che rappresentano una « rivoluzione copernicana » delle norme relative all'ordinario regime dell'immunità penale, che dal decreto-legge in esame viene estesa anche agli affittuari. Nel rilevare, altresì, come occorra salva-

guardare la *par condicio* dei partecipanti alla gara, considera non opportuno far gravare l'onere finanziario dell'operazione in capo all'amministrazione straordinaria e non, seppure in parte, in capo all'aggiudicatario, in tal modo non tenendo conto della debolezza del tessuto produttivo locale, che subisce, con queste misure, un'ulteriore mortificazione. Ritiene che il provvedimento non presti adeguata considerazione nei confronti del territorio, che ha subito enormi danni ambientali e in termini di credibilità. Auspica che il Governo intervenga per evitare ulteriori danni economici che sarebbero, a questo punto, irreparabili per coloro che vivono nella zona di Taranto e che si potrebbero ripercuotere sull'intera economia del Paese. Ritiene quindi necessario che il Governo adotti misure che tengano nella dovuta considerazione sia le esigenze dei singoli che quelle del sistema economico delle piccole e medie imprese. Fa presente, infine, che gli emendamenti presentati dal suo gruppo tendono a evitare un'eccessiva estensione dell'immunità penale. Invita, infine, il Governo a valutare le criticità segnalate in quanto investono profili di costituzionalità del decreto-legge in esame.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che intende riproporre sinteticamente alla viceministra Bellanova alcune questioni già illustrate nella precedente seduta. Si tratta di problematiche di natura finanziaria e amministrativa che emergono dalle disposizioni contenute nel presente decreto-legge che interviene in maniera rilevante sulla procedura di gara per la selezione degli offerenti. Sottolinea in particolare la modifica alla restituzione della somma di 300 milioni di euro che viene ora posta a carico del bilancio dello Stato che, a suo giudizio, potrebbe rappresentare un motivo di ricorso da parte di quei soggetti che non hanno ritenuto di presentare alcuna offerta di acquisto all'apertura della procedura di gara. Ribadisce, altresì l'importanza di chiarire, con riferimento all'applicazione del cosiddetto decreto Marzano, a quali soggetti verranno effettivamente corrisposti i proventi derivanti dall'acqui-

sto ovvero dall'affitto dei complessi aziendali del gruppo ILVA nonché come avverrà il risanamento dei debiti finora contratti dai commissari straordinari. Come evidenziato nel suo intervento svoltosi nella precedente seduta, il gruppo ILVA risulta già inadempiente rispetto ai debiti già contratti a partire dal mese di febbraio.

Con riferimento all'importo di 800 milioni che i commissari straordinari sono stati autorizzati a reperire, chiede al Governo se tali somme siano state effettivamente impegnate e in quale modo siano stati impiegati. Sottolinea inoltre che, in caso di vendita dei complessi aziendali, verranno certamente richiamati i debiti e poi soddisfatti i creditori del gruppo ILVA. Nell'ipotesi in cui sia sottoscritto un contratto di affitto dei complessi aziendali occorre chiarire a quale durata si sta pensando per tale forma di locazione e soprattutto a quali soggetti verranno attribuiti i proventi derivanti dalla locazione medesima. Sempre con riferimento alle risorse finanziarie, ricorda che la Commissione europea ha sollevato fra i vari rilievi anche la questione della garanzia di tali prestiti.

Con riferimento alla norma di copertura disposta dall'articolo 2 che prevede il prelievo della somma di 400 milioni sui conti intestati alla Cassa per i servizi energetici ambientali, segnala che gli stessi rappresentanti di CSEA hanno evidenziato che, nell'ipotesi in cui le somme non siano restituite entro il 2018, potrebbero aversi ripercussioni negative con il conseguente aumento delle aliquote delle componenti tariffarie della bolletta elettrica. Esprime alcune perplessità sul fatto che la Cassa depositi e prestiti, soggetto che dovrebbe fare investimenti, sia stata già chiamata a prestare denaro all'amministrazione straordinaria di ILVA. Aggiunge che si tratta di cifre considerevoli con un impatto finanziario notevole sulla generalità dei cittadini. In conclusione, sottolinea la necessità che il Governo fornisca tempestivamente chiarimenti sulle questioni da lui sollevate ed esprime rammarico per sia

presente in una fase successiva a quella della presentazione delle proposte emendative.

Vincenza LABRIOLA (Misto), nel condividere solo parzialmente quanto affermato dai colleghi intervenuti in precedenza, evidenzia che il provvedimento in esame configura di fatto la svendita dell'azienda e crea le basi affinché, in futuro, la realtà della città pugliese – afflitta da una drammatica povertà sociale a lei ben nota, essendo cittadina di Taranto – torni ad essere nuovamente oggetto di un deprecabile ricatto di tipo occupazionale. Lamenta quindi la scarsa incisività delle amministrazioni locali e del Governo che ignorano le esigenze particolari della città di Taranto, soprattutto in riferimento alla necessità di prevedere un'assistenza sanitaria di tipo specifico, atteso che le drammatiche conseguenze per la salute dovute all'inquinamento causato dall'azienda Ilva si avverteranno per un lunghissimo periodo di tempo presso la popolazione locale. Stigmatizza altresì l'assenza di investimenti nei territori interessati, che mortifica ulteriormente la popolazione tarantina ed osserva come in passato i numerosi provvedimenti riguardanti l'emergenza ILVA abbiano privilegiato la salvaguardia delle esigenze del PIL nazionale piuttosto che la soluzione delle problematiche ambientali e sanitarie della città pugliese. Nel sollevare dubbi sulla possibilità di procedere effettivamente alla vendita di un'azienda non ancora espropriata, ma che è tuttora soggetta ad una gestione commissariale e quindi risulta essere ancora di proprietà della famiglia Riva, esprime parziali perplessità in relazione a talune forme di immunità previste dal provvedimento in esame, osservando che le stesse appaiono giustificabili esclusivamente fino a quando saranno state completate le opere di risanamento ambientale. Nel reputare inutile inoltre la nomina di un comitato di esperti, stante la disponibilità di numerose professionalità all'interno delle istituzioni nazionali, auspica che il decreto sia migliorato con l'adozione sia di iniziative volte a tutelare il settore turi-

stico della città pugliese sia di misure finalizzate all'introduzione di un contratto nazionale specifico per i lavoratori del settore siderurgico. Sollecita quindi con convinzione il Governo ad adottare particolari misure per garantire la sicurezza dei lavoratori ILVA e delle popolazioni locali, interessate dalla diffusione delle polveri generate dagli stabilimenti ILVA, preferendo, a tal fine, la predisposizione di un piano per la riconversione totale dei suddetti impianti. Ribadisce infine la necessità che ci si adoperi affinché la popolazione tarantina torni a guardare al proprio futuro con speranza e fiducia.

La Viceministra Teresa BELLANOVA dichiara innanzitutto che si riserva di replicare nel corso dell'esame in Assemblea e informa le Commissioni che la sua assenza nelle precedenti sedute è stata dovuta a importanti impegni istituzionali all'estero. Assicura che il Governo è senz'altro disponibile a fornire tutti i chiarimenti necessari durante l'esame degli emendamenti. Sottolinea l'importanza del decreto-legge in esame che mira a risolvere contestualmente le gravi problematiche che riguardano l'area di Taranto relative all'ambiente, alla salute e al lavoro. Con particolare riguardo alla questione dell'onere della restituzione dei 300 milioni sollevata dall'onorevole Crippa, osserva che deve essere seguito il principio i finanziamenti devono essere restituiti da chi li ha ricevuti.

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi derivanti dalla cessione ovvero dall'affitto, conferma che saranno soddisfatti i creditori del gruppo ILVA in base a quanto previsto dalla normativa vigente e che quindi alla famiglia Riva non verrà attribuita alcuna somma. Osserva, infine, che il Governo, consapevole delle criticità affrontate dal provvedimento in esame, ritiene che esso possa rappresentare una preziosa occasione per individuare le soluzioni più adeguate.

Davide CRIPPA (M5S), pur ringraziando il Governo per la presenza nella seduta odierna, ricorda che la fissazione

della data di inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è stata imposta dall'Esecutivo. Dichiara che trattandosi del decimo decreto-legge sull'Ilva ha perso la speranza di veder conciliati in modo soddisfacente i diritti alla tutela ambientale, alla salute e al lavoro. Ritiene, al contrario, si tratti ancora una volta di disposizioni di mera propaganda che non affrontano in modo efficace e trasparente l'infinita serie di problematiche di carattere finanziario e ambientale che si sono affastellate negli anni. Sottolinea l'importanza che il Parlamento sia messo nelle condizioni di conoscere i risultati dell'amministrazione straordinaria e il grado di attuazione delle prescrizioni ambientali. Occorre quindi riflettere sull'adeguatezza degli interventi proposti e sulle garanzie che vengono predisposte sia sul piano finanziario che a tutela delle prospettive occupazionali dei lavoratori. Auspica pertanto che la Viceministra Bellanova possa fornire i chiarimenti richiesti prima dell'inizio della discussione in Assemblea affinché l'esame del provvedimento in Commissione possa risultare proficuo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA ribadisce la disponibilità del Governo ad entrare nel merito delle questioni poste durante la fase emendativa presso le Commissioni.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, nel sottolineare che la priorità dei passati interventi – obiettivo non sempre raggiunto – era comunque quella di garantire un futuro all'azienda ILVA, salvaguardando anche le altre esigenze di natura ambientale e sanitaria, ritiene che, non appena compiuti gli opportuni approfondimenti, sarà possibile pronunciarsi sugli eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità di talune proposte emendative.

Ludovico VICO (PD) condivide la necessità di fare chiarezza sull'utilizzo, da parte dei commissari straordinari, delle risorse finanziarie fin qui assegnate all'amministrazione straordinaria del

Gruppo Ilva. Ricorda come la somma pari a 800 milioni, per altro non ancora trasferita alla gestione commissariale, sia finalizzata all'attuazione del Piano di risanamento ambientale. In ogni caso ritiene che i commissari straordinari debbano rispettare l'obbligo previsto dalla normativa vigente i presentare relazioni semestrali sulla gestione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) reputa opportuno compiere ulteriori approfondimenti sull'impianto « giuridico » del provvedimento, atteso che taluni interventi in materia di giustizia recati dal predetto testo potrebbero creare un pericoloso precedente in materia di interventi legislativi su taluni principi fondamentali del nostro ordinamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta fissata alle ore 20 di oggi.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 20.55.

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di questa mattina.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, comunica che lo slitta-

mento dell'orario di inizio della seduta è imputabile a un disagio di carattere tecnico con gli uffici del Ministero.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori della seduta delle Commissioni riunite.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) giudica non rispettoso nei confronti dei colleghi delle Commissioni convocate rinviare *ad libitum* i lavori delle Commissioni. Propone, pertanto, di rinviare a domani la seduta delle Commissioni.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, propone di posticipare la seduta delle Commissioni di 15 minuti, necessari a consentire di sbloccare un ostacolo di natura tecnica, non essendo ancora pervenuta agli uffici delle Commissioni una *mail* inviata dai rappresentanti del Ministero.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'auspicare un confronto costruttivo tra i colleghi delle Commissioni riunite, fa presente che l'ostacolo, non avendo natura procedurale, bensì tecnica, non ha alcuna valenza politica.

Davide CRIPPA (M5S) chiede notizie in merito all'esito dei ricorsi sui giudizi di inammissibilità pronunciati dalla presidenza.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, fa presente che le presidenze intendono confermare i giudizi di inammissibilità già pronunciati.

Davide CRIPPA (M5S) chiede alle presidenze di rivedere il giudizio di inammissibilità dell'emendamento a sua prima firma 1.156, volto a sopprimere la norma che consente il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo e di sottofondi stradali.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 21.05 è ripresa alle 21.10.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, comunica che le presidenze, rivedendo il giudizio originariamente espresso, considerano ammissibile l'emendamento Crippa 1.156. Ricorda quindi che gli emendamenti Ferrara 1.57 e Zaratti 1.56 sono stati ritirati dai presentatori.

Cristina BARGERÒ, *relatrice per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ricciatti 1.1, Vallascas 1.2 e Pellegrino 1.3, nonché sull'emendamento Vallascas 1.5 e sugli identici emendamenti Sisto 1.6, Duranti 1.7, Petraroli 1.8 e Labriola 1.18, nonché sugli emendamenti Sisto 1.13 e 1.12, Vallascas 1.16, Petraroli 1.17, Allasia 1.19, Sisto 1.10 e 1.11, Allasia 1.20 e 1.21, Ferrara 1.14 e Crippa 1.23. In merito al parere espresso sull'emendamento a prima firma Crippa 1.23, precisa che non appare necessaria una previsione normativa specifica sul punto, alla luce dell'applicazione di norme e principi di carattere generale.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.22, sugli identici emendamenti Da Villa 1.24 e Pellegrino 1.25, nonché sugli emendamenti Zaratti 1.15, De Lorenzis 1.82, Sisto 1.36 e Zaratti 1.54, Duranti 1.28, Ricciatti 1.48, Allasia 1.90, Petraroli 1.40, Zaratti 1.29, Cristian Iannuzzi 1.79, Pellegrino 1.30, Sisto 1.35, Zaratti 1.51, Cristian Iannuzzi 1.93 e 1.32, nonché sugli identici emendamenti Zaratti 1.34 e Zolezzi 1.87, sugli emendamenti Ferrara 1.60, Ricciatti 1.58, Zolezzi 1.94, Ferrara 1.33, Da Villa 1.42, Labriola 1.85, Duranti 1.47, Ricciatti 1.45, Cristian Iannuzzi 1.91 e 1.92, Pellegrino 1.31, Zaratti 1.46, Sisto 1.38, Labriola 1.84, Vallascas 1.80, Duranti 1.59, Petraroli 1.41, Sisto 1.39, Cristian Iannuzzi 1.44 e

1.43, Ferrara 1.53, Zaratti 1.52, Allasia 1.106, Labriola 1.97, Zolezzi 1.69, Cristian Iannuzzi 1.115, Petraroli 1.77, Cristian Iannuzzi 1.73, nonché sugli identici emendamenti Zaratti 1.64 e 1.107, Duranti 1.68, Pellegrino 1.61, Crippa 1.72, sugli identici emendamenti Zolezzi 1.111 e Ricciatti 1.62, sull'emendamento Zaratti 1.66 e sugli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 1.119, Ricciatti 1.74 e Zolezzi 1.102. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Zaratti 1.75, Cristian Iannuzzi 1.121, Pellegrino 1.76, Sisto 1.78 e 1.70, sugli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 1.125 e Petraroli 1.71, sugli emendamenti Pellegrino 1.67 e Petraroli 1.123, Labriola 1.134, Ricciatti 1.60, Pellegrino 1.166, Ricciatti 1.162, Crippa 1.152, Zolezzi 1.140, Zaratti 1.163, sugli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 1.130 e Massa 1.147, sugli emendamenti Labriola 1.145, Allasia 1.132, Zolezzi 1.154. Esprime, quindi, parere contrario anche sugli emendamenti Labriola 1.171, sugli identici emendamenti Sisto 1.172 e Petraroli 1.173, sull'emendamento De Lorenzis 1.175, sugli identici Sisto 1.83 e Petraroli 1.86, nonché sugli emendamenti Crippa 1.88, Sisto 1.96, Crippa 1.95, Zaratti 1.98, Duranti 1.100, De Lorenzis 1.103, Petraroli 1.108, Vallascas 1.124, Petraroli 1.109, sugli identici emendamenti Sisto 1.110, Petraroli 1.112 e Ricciatti 1.114, sugli emendamenti De Lorenzis 1.116, Labriola 1.117, Cristian Iannuzzi 1.122, Sisto 1.120, sugli identici emendamenti Sisto 1.126, Cristian Iannuzzi 1.143, De Lorenzis 1.141 e Ricciatti 1.128, sugli emendamenti Crippa 1.146, Allasia 1.144, Sisto 1.129, 1.131 e 1.135, Labriola 1.149, sugli identici emendamenti Sisto 1.151 e Petraroli 1.153.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.81, Stella Bianchi 1.27 e 1.26, Carrescia 1.104, Zaratti 1.65, Vico 1.148 e 1.150, Ricciatti 1.161, Labriola 1.138, Borghi 1.165, nonché degli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 1.127 e Petraroli 1.159, degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.142, Vico 1.170, Duranti 1.139 e Crippa 1.155.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Pellegrino 1.55, Sisto 1.37, nonché sugli identici emendamenti Zaratti 1.49 e Carrescia 1.89, sugli emendamenti Ricciatti 1.50, Zolezzi 1.99. Esprime quindi parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato, sugli emendamenti Borghi 1.113, Braga 1.164, Sisto 1.136, Vico 1.168 e 1.169, Crippa 1.101, Massa 1.118 e Borghi 1.133 (*vedi allegato 4*). Chiede infine l'accantonamento degli emendamenti Massa 1.63, Crippa 1.156 e dell'articolo aggiuntivo Zolezzi 1.01.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Vallascas 2.1, De Lorenzis 2.2, Sisto 2.4, Crippa 2.5, Sisto 2.3 e Ricciatti 2.7.

La Viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11 a sua prima firma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ricciatti 1.1, Vallascas 1.2 e Pellegrino 1.3, e gli identici emendamenti Sisto 1.6, Duranti 1.7, Petraroli 1.8 e Labriola 1.18.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra le finalità del suo emendamento 1.13 che intende attenuare gli effetti del debito nei confronti dello Stato che grava attualmente sulla gestione commissariale straordinaria dell'ILVA.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, chiarisce che il parere contrario ad una tale ipotesi si pone in linea con la posizione della Commissione europea su tale situazione, che va nel senso di stabilire una netta discontinuità tra la gestione commissariale e gli eventuali acquirenti dell'azienda commissariata.

Federico MASSA (PD) fa presente come, in realtà, si stia discutendo di un'ipotesi meramente tecnica, atteso che ogni forma di debito gravante sull'azienda commissariata si ripercuoterà necessariamente sul suo prezzo finale di vendita.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), pur apprezzando le capacità argomentative del collega Massa, osserva che il debito attualmente permane interamente sulla gestione commissariale.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia che le considerazioni testé svolte dalla relatrice onorevole Bargerò, sulla posizione della Commissione europea, di fatto, confermino come le misure adottate dal Governo a gennaio scorso si configurino come un aiuto di Stato nei confronti dell'ILVA. Osserva pertanto che la gestione commissariale non potrà disporre delle risorse necessarie per pagare i creditori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 1.13 e 1.12.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Vallascas 1.16, di cui è cofirmatario, rilevando la necessità di trasferire l'onere debitorio nei confronti dello Stato dalla gestione commissariale agli eventuali aggiudicatari della vendita dell'ILVA.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vallascas 1.16.

Cosimo PETRAROLI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.17 volto a creare le condizioni affinché la restituzione dei debiti in capo alla gestione commissariale dell'ILVA avvenga in una situazione di pari condizioni tra i vari creditori.

Diego DE LORENZIS (M5S) evidenzia che l'emendamento Petraroli 1.17 reca una misura di equità e consentirà altresì di evitare contenziosi di carattere amministrativo. Auspica che i relatori chiariscano

la posizione contraria a tale emendamento.

Ludovico VICO (PD) osserva che il prestito di 300 milioni erogato nei confronti dell'ILVA e peraltro, a suo avviso, non sufficiente è stato necessario per garantire sia il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'ILVA sia dei fornitori di primo e secondo livello.

Le Commissioni respingono l'emendamento Petraroli 1.17.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 1.19, reputando altresì surreale il dibattito testé svoltosi sul prestito erogato all'ILVA, atteso che lo stesso non è stato in alcun modo utilizzato per garantire né il pagamento dei dipendenti dell'ILVA né dei fornitori di primo e secondo livello. Ricorda quindi che il suddetto emendamento, unitamente agli emendamenti 1.20 e 1.21 a sua prima firma, è volto a fugare il rischio che la restituzione del debito dell'ILVA nei confronti dello Stato abbia priorità rispetto ai pagamenti della stessa azienda verso dei creditori.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede di accantonare l'emendamento Allasia 1.19, che sottoscrive, unitamente ai suoi emendamenti 1.10 e 1.11, in quanto vertente sulla medesima tematica.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione* manifesta orientamento favorevole all'accantonamento.

La Viceministra Teresa BELLANOVA si dice favorevole alla suddetta richiesta di accantonamento.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, propone di accantonare gli emendamenti Allasia 1.19 e Sisto 1.10 e 1.11.

Le Commissioni consentono.

Davide CRIPPA (M5S) manifesta perplessità sulla decisione di accantonare gli emendamenti Allasia 1.19 e Sisto 1.10 e 1.11, atteso che in precedenza è stato respinta una proposta emendativa vertente su analoga materia.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, evidenzia che la posizione dei relatori e del Governo è quella di far sì che sia possibile individuare una soluzione alle problematiche evidenziate.

Diego DE LORENZIS (M5S), prendendo atto di quanto dichiarato dalla relatrice, non comprende come si possa accantonare un serie di emendamenti che vertono sulla stessa materia dell'emendamento Petraroli 1.17 appena respinto dalle Commissioni. Con riferimento alla procedura di infrazione europea per i finanziamenti concessi al gruppo ILVA, sottolinea come tale procedura possa andare avanti concludendosi con la dichiarazione che tali finanziamenti costituiscono aiuti di Stato.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, fa notare come i presentatori dell'emendamento Petraroli 1.17 non ne abbiano chiesto l'accantonamento, nonostante il collega Sisto avesse già preannunciato l'intenzione di chiedere l'accantonamento degli emendamenti a sua firma 1.10 e 1.11 vertenti sulla medesima materia.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce come, essendo stato respinto l'emendamento Petraroli 1.17, le Commissioni non potrebbero accantonare ulteriori emendamenti vertenti sulla medesima materia.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, propone di accantonare gli emendamenti Allasia 1.19 e Sisto 1.10 e 1.11.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.20 e 1.21 e Ferrara 1.14.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.23, sottolinea come le argomentazioni addotte dalla relatrice possano essere giudicate condivisibili per quanto riguarda i commissari straordinari, mentre evidenzia come la normativa vigente non contempli espressamente le ipotesi di conflitto di interessi dell'*advisor* finanziario che potrebbe entrare anche successivamente all'aggiudicazione a far parte della gestione dell'azienda.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, sottolinea come sia prevista dalla disciplina relativa allo svolgimento della procedura di aggiudicazione che l'*advisor* finanziario non debba trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come il conflitto di interessi potrebbe insorgere anche in un secondo momento rispetto alla fase di aggiudicazione della gara e pertanto sarebbe preferibile esplicitarlo in una norma.

Diego DE LORENZIS (M5S), pur ammettendo di non essere un esperto della materia, ritiene non convincenti le argomentazioni addotte dalla relatrice Bargerò per evitare l'insorgere di un futuro contenzioso e ritiene sarebbe auspicabile un'espressa previsione normativa delle ipotesi di conflitto di interesse. Sul punto ritiene necessario un ulteriore approfondimento.

Ludovico VICO (PD) evidenzia come le Commissioni stiano affrontando la disciplina relativa ad un'azienda sottoposta ad amministrazione straordinaria ora oggetto di una procedura di vendita dei complessi aziendali. Ricorda che la normativa in materia, il cosiddetto decreto Marzano, prevede ipotesi di conflitto di interesse da evitare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 1.23 e 1.22, gli identici emendamenti Da Villa

1.24 e Pellegrino 1.25, nonché l'emendamento Zaratti 1.15.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.82, in quanto molto simile ad altre proposte emendative che verranno affrontate successivamente e che riguardano la procedura di modifica dell'AIA.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, non ritiene di poter accedere a tale richiesta di accantonamento in quanto l'emendamento in questione affronta il tema centrale del decreto-legge e cioè la possibilità di prevedere modifiche o integrazioni al Piano di risanamento ambientale.

Federico MASSA (PD) sottolinea come a suo giudizio non si possa intervenire con modifiche che riguardino la procedura di gara che, in base alla normativa vigente prevede la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni al piano delle misure ambientali.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che il decreto-legge in esame amplia in modo rilevante la procedura di gara cambiando addirittura le condizioni per la presentazione delle offerte.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Lorenzis 1.82.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.36 volto a garantire la correttezza della procedura di gara dal punto di vista della partecipazione dei soggetti. Su tale profilo chiede al Governo un'ulteriore riflessione al fine di evitare l'insorgere di successivi contenziosi.

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando all'intervento del collega Massa, precisa che qualunque emendamento che preveda una modifica alla procedura di gara dovrebbe essere considerato al limite dell'ammissibilità, a meno che non si vogliano

ammettere solo modifiche alle quali il Governo è interessato.

Ludovico VICO (PD) precisa che fin dall'inizio si è trattato di decidere se porre in vendita il gruppo Ilva nel suo complesso ovvero singoli rami di azienda in base a quanto previsto dal decreto Marzano per le aziende dichiarate in stato di insolvenza.

Ermate REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, ricorda che il decreto-legge in esame prevede la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni all'AIA sulla base del relativo Piano industriale. A tale riguardo ricorda che non potrebbero essere ammesse modifiche che rendessero l'AIA meno restrittiva quanto al contenuto delle prescrizioni. Ritiene che certamente si possono apportare modifiche e integrazioni di carattere sostanziale che garantiscano una più efficace tutela ambientale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) esprime la preoccupazione che la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni all'AIA possa di fatto avvantaggiare un determinato soggetto che partecipa alla gara di aggiudicazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 1.36, Zaratti 1.54, Duranti 1.28 e Ricciatti 1.48.

Ermate REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.81: si intende che vi abbia rinunciato.

Stefano ALLASIA (LNA) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.90 per una rivalutazione del giudizio negativo espresso dai relatori e dal Governo.

Alessandro BRATTI (PD) dichiara come non sia possibile accedere alla richiesta di accantonamento in quanto il decreto-legge in esame prevede una procedura straor-

dinaria di modifica dell'AIA; quindi l'emendamento in questione, intervenendo sulla disciplina ordinaria, deve ritenersi incompatibile con il contenuto del provvedimento in esame.

Stefano ALLASIA (LNA) auspica che tale coerenza sia attuata anche nei confronti dei lavoratori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.90, Petraroli 1.40 e Zaratti 1.29.

Ermate REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.79: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pellegrino 1.55 (*vedi allegato 5*); respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pellegrino 1.30 e Sisto 1.35.

Stella BIANCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.27.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.51; approvano quindi l'emendamento Sisto 1.37 (*vedi allegato 5*).

Diego DE LORENZIS (M5S), dopo aver sottoscritto gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.93 e 1.32, chiede ai relatori chiarimenti sul parere espresso.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, fa presente che l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.93 determina un eccessivo allungamento della procedura in corso, fermo restando che nel quadro della prevista consultazione pubblica tutti i soggetti interessati potranno presentare osservazioni.

Diego DE LORENZIS (M5S) non ritiene plausibile la motivazione addotta dal relatore Bratti anche con riferimento all'emendamento Cristian Iannuzzi 1.93, volto a rendere disponibili per la consultazione

del pubblico tutti gli atti afferenti alle proposte di modifica o integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, ribadisce che la fase di consultazione pubblica e di pubblicazione è già prevista a valle della individuazione dell'aggiudicatario.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che risulta in capo ai commissari del gruppo ILVA anche l'obbligo, non ancora assolto, di inviare al Parlamento una relazione sul proprio operato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.93 e 1.32.

Alberto ZOLEZZI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma Zolezzi 1.87, analogo all'emendamento Zaratti 1.34, di cui illustra le finalità.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 1.34 e Zolezzi 1.87, nonché gli emendamenti Ferrara 1.60, Ricciatti 1.58, Zolezzi 1.94, Ferrara 1.33, Da Villa 1.42.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Labriola 1.85: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Duranti 1.47 e Ricciatti 1.45.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.91 e 1.92: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pellegrino 1.31 e Zaratti 1.46.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) interviene per illustrare le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.38, di cui raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sisto 1.38.

Stella BIANCHI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.26.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Labriola 1.84: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Zaratti 1.49 e Carrescia 1.89, nonché l'emendamento Ricciatti 1.50 (*vedi allegato 5*). Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vallascas 1.80 e Duranti 1.59.

Cosimo PETRAROLI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.41, di cui raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Petraroli 1.41.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.39, volto a prevedere che l'esperto indipendente rediga una relazione non vincolante sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Sisto 1.39.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.44 e 1.43: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferrara 1.53, Zaratti 1.52 e Allasia 1.106.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Labriola 1.97: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zolezzi 1.69.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.115: si intende che vi abbia rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.104.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Massa 1.63 come richiesto dai relatori.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni respingono l'emendamento Petraroli 1.77.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.73: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Zaratti 1.64 e Zolezzi 1.107, nonché gli emendamenti Duranti 1.68 e Pellegrino 1.61. Approvano quindi l'emendamento Zolezzi 1.99 (*vedi allegato 5*) e respingono l'emendamento Crippa 1.72.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.113, proposta dai relatori.

Diego DE LORENZIS (M5S) fa presente che la riformulazione proposta dai relatori non modifica, di fatto, il contenuto sostanziale del provvedimento.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, chiarisce la ratio della riformulazione dell'emendamento Borghi

1.113, che prevede che le modifiche o integrazioni al Piano devono in ogni caso assicurare *standard* di tutela ambientale coerenti alle previsioni del piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene ultronea e banale la riformulazione proposta dai relatori, che non innova il diritto vigente.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Borghi 1.113 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*); respingono quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Zolezzi 1.111 e Ricciatti 1.62, l'emendamento Zaratti 1.66, nonché gli identici emendamenti Cristian Iannuzzi 1.119, Ricciatti 1.64 e Zolezzi 1.102.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.65.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 1.65 e 1.75.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.121: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrino 1.76.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.78, ritenendo discutibile l'espressione « tiene conto », che forse dovrebbe essere opportunamente sostituita dal verbo « sostituisce ».

Alessandro BRATTI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, evidenzia che la valutazione di impatto ambientale risulta assorbita dall'autorizzazione integrata ambientale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira, quindi, gli emendamenti a sua prima firma 1.78 e 1.70.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.125: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni respingono gli emendamenti Petraroli 1.71 e Pellegrino 1.67.

Cosimo PETRAROLI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.123 che intende estendere anche all'ILVA il sistema di garanzie assicurative tramite fidejussione in caso di danni ambientali.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Petraroli 1.123.

Le Commissioni respingono l'emendamento Petraroli 1.123.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Labriola 1.134: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 1.160.

Ludovico VICO (PD) ritira i suoi emendamenti 1.148 e 1.150.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pellegrino 1.166 e Ricciatti 1.162.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.152 volto a prevedere che gli esperti cui al comma 1, lettera *b*), capoverso 8.2, siano scelti tra soggetti di comprovata esperienza, in particolare nei settori degli impianti siderurgici ed in tutela ambientale e della salute.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, osserva che l'attuale formulazione del testo rappresenta la miglior garanzia in termini di ampiezza delle competenze che potranno caratterizzare il comitato di esperti in titolo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 1.152, Zolezzi 1.140 e Zaratti 1.163.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.130: si intende che vi abbia rinunciato.

Federico MASSA (PD) ritira l'emendamento 1.147 a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Labriola 1.145: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 1.132.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, fa notare come vi sarà un impegno del Governo a prevedere in ogni caso un coinvolgimento anche del Ministero della salute.

La Viceministra Teresa BELLANOVA, nel confermare quanto testé preannunciato dal relatore Bratti, sottolinea che recepisce l'essenza degli emendamenti volti a prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute impegnando il Governo a consultare in ogni caso tale Ministero anche in assenza di una espressa prescrizione normativa che dilaterrebbe i tempi.

Davide CRIPPA (M5S), pur comprendendo lo spirito delle dichiarazioni della Viceministra Bellanova, ricorda che in assenza di una specifica norma non vi sarebbe alcuna obbligatorietà del coinvol-

gimento del Ministero della salute nella nomina del Comitato di esperti.

La Viceministra Teresa BELLANOVA fa notare come un'eventuale modifica del decreto-legge nel senso prospettato dall'onorevole Crippa comporterebbe un ritardo nella nomina degli esperti.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di non condividere la posizione del Governo, considerato che la nomina del Comitato di esperti è un atto ufficiale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 1.161.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, propone di accantonare, ai fini di un ulteriore supplemento di istruttoria, l'emendamento Petraroli 1.157.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Petraroli 1.157, come richiesto dal relatore.

Le Commissioni consentono.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.154, che ritira, ricordando che tale proposta intendeva eliminare quella sorta di aleatorietà del testo in esame con riferimento all'azione del comitato di esperti di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 8.2.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Labriola 1.138: si intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA (PD) accetta la riforma proposta dell'emendamento 1.164 a sua prima firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 1.164 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 5).

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, comunica che l'emendamento Borghi 1.165 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Braga 1.164 (*Nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra le finalità del suo emendamento 1.136, accettando la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che la proposta di riformulazione dell'emendamento Sisto 1.136 va nel senso di parametrare il compenso dei componenti del Comitato di esperti di verifica dell'impatto ambientale al lavoro effettivamente svolto.

Ludovico VICO (PD) osserva che la riformulazione testé proposta modifica totalmente il senso dell'emendamento, che a suo avviso andrebbe ritirato.

Diego DE LORENZIS (M5S) concorda sul fatto che l'emendamento Sisto 1.136 e la relativa proposta di riformulazione sono molto distanti tra loro ed auspica che il compenso dei componenti Comitato di esperti sia parametrato sulla base di criteri specifici e che le loro competenze siano individuate con modalità più trasparenti.

Davide CRIPPA (M5S) reputa preferibile l'originale formulazione dell'emendamento Sisto 1.136, atteso che la proposta dei relatori non appare collegare il compenso dei componenti Comitato di esperti all'attività realmente svolta.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che la parametrizzazione ipotizzata ridurrebbe il compenso dei componenti del Comitato di esperti sulla base del lavoro effettivamente svolto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) sottolinea l'esistenza di differenti retribuzioni nell'ambito dei componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

Ludovico VICO (PD) reputa paradossale pretendere le massime competenze da parte dei componenti del Comitato di esperti e al contempo tentare di ridurne al minimo le relative retribuzioni.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, osserva che la ratio della riformulazione proposta è di collegare la retribuzione dei componenti del Comitato di esperti a quella dei componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale sulla base del lavoro effettivamente svolto.

La Viceministra Teresa BELLANOVA prospetta l'opportunità di riformulare ulteriormente l'emendamento Sisto 1.136 nel senso che il compenso dei componenti del Comitato di esperti sia parametrato temporalmente (*vedi allegato 4*).

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, concorda con l'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento Sisto 1.136 avanzata dalla rappresentante del Governo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione del suo emendamento 1.136.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sisto 1.136 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.127: si intende che vi abbiano rinunciato.

Cosimo PETRAROLI (M5S) ritira l'emendamento 1.159 a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.142: si intende che vi abbiano rinunciato.

Ludovico VICO (PD) ritira l'emendamento Pelillo 1.167, di cui è cofirmatario.

Ludovico VICO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.168.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vico 1.168 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento alla proposta di riformulazione dell'emendamento Vico 1.169 precisa che si tratta di garantire la mobilità dei lavoratori per le assunzioni a favore di Arpa Puglia.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede ai relatori un chiarimento circa l'onere finanziario per la prevista deroga in materia di assunzioni.

Davide CRIPPA (M5S) chiede conferma se l'Agenzia regionale sia un ente autonomo ovvero dipenda dalla regione.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, chiarisce che l'Arpa è un ente strumentale della regione che riceve dalla stessa regione le risorse finanziarie per esercitare le proprie funzioni di controllo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vico 1.169 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, avverte che l'emendamento Vico 1.170 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.168. Costata l'assenza del presentatore dell'emendamento Labriola 1.171: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Sisto 1.172 e Petraroli 1.173, De Lorenzis 1.175, gli identici emendamenti Sisto 1.83 e Petraroli 1.86, e l'emendamento Crippa 1.88.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.96, intende svolgere un intervento complessivo sulla questione dell'estensione del regime di immunità penale amministrativa anche ad altri soggetti. Ritieni che tale previsione rappresenti una deroga grave al principio di tassatività del diritto penale e all'obbligo di esercitare l'azione penale. Sottolinea, al riguardo, che l'estensione riguarda categorie di soggetti indeterminati quali eventuali futuri affittuari o acquirenti dei complessi aziendali di Ilva. Su tale questione chiede se non sia possibile circoscrivere l'immunità alternativamente alla sfera penale o a quella amministrativa. Ribadisce come la deroga in questione esponga di fatto il decreto-legge ad un'impugnativa per motivi di manifesta incostituzionalità e paventa il rischio che in prospettiva vi possano essere ulteriori estensioni ad altre categorie di soggetti.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, invita i colleghi a riflettere sulla proposta di riformulazione avanzata dai relatori sul tema dell'immunità.

Federico MASSA (PD) dichiara di non condividere le riflessioni svolte dal collega Sisto e sottolinea che la questione dell'immunità non riguarda i soggetti bensì le attività poste in essere in esecuzione del piano di risanamento ambientale. Sottolinea quindi come qualsiasi comportamento che si discosti dall'attuazione del piano non possa considerarsi rientrante nel regime di irresponsabilità penale ed amministrativa. Ritieni, peraltro, che questi due tipi di responsabilità non possano essere separate.

Davide CRIPPA (M5S), senza voler intervenire sul piano strettamente giuridico, ricorda che tali regimi speciali in origine riguardavano solo i commissari straordinari; in proposito ritieni che il Governo dovrebbe verificare ciò che è stato effettivamente attuato del piano di risanamento e quali siano le prescrizioni dell'AIA che ad oggi sono state attuate. Ri-

corda altresì che, come dichiarato dagli stessi commissari straordinari in audizione, non è mai stato predisposto il piano industriale dell'azienda. Chiede inoltre se tale ulteriore estensione del regime di immunità penale ed amministrativa non metta oltremodo a rischio la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Ludovico VICO (PD) osserva come la disciplina proposta in tema di immunità penale introduca una deroga specifica che deve essere valutata nel quadro dell'attuazione delle prescrizioni dell'AIA. Al di fuori da tali fattispecie, deve ritenersi applicabile la normativa vigente in materia di infortuni sul lavoro.

Alessandro BRATTI, *relatore per la VIII Commissione*, ricorda come la questione dell'immunità, introdotta da precedenti provvedimenti d'urgenza relativi all'Ilva, trovi ragione d'essere esclusivamente nell'esigenza di dare attuazione alle prescrizioni dell'AIA, autorizzazione che rimane in vigore per i successivi 12 anni. Fa notare come l'attuazione del Piano di risanamento ambientale, qualora dovesse determinare il verificarsi di danni ambientali, non comporterebbe alcuna irresponsabilità.

Diego DE LORENZIS (M5S) esprime un giudizio fortemente negativo sulla norma che garantisce l'immunità ai soggetti aggiudicatari per un tempo non determinabile. Ritieni infatti che la tutela ad essi garantita non sia transitoria, bensì *ab libitum*.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Sisto 1.96.

Davide CRIPPA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.95, di cui illustra le finalità, non comprendendo la motivazione addotta dal relatore con riferimento all'articolo 104-*bis* della legge fallimentare.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Crippa 1.95 e Zaratti 1.98.

Davide CRIPPA (M5S), pur dichiarando di accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.101 proposta dai relatori, fa presente che sarebbe preferibile prevedere l'obbligo dell'affittuario di inviare alle Camere una relazione sull'attività posta in essere, unitamente ad adeguate sanzioni in caso di inosservanza di tale norma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Crippa 1.101 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*); respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Duranti 1.100, De Lorenzis 1.103, Petraroli 1.108, Vallascas 1.124 e Petraroli 1.109, nonché gli identici emendamenti Sisto 1.110, Petraroli 1.112 e Ricciatti 1.114.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.116, volto a dare rassicurazioni sulla improrogabilità del termine.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento De Lorenzis 1.116.

Federico MASSA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.118, in quanto la riformulazione proposta dai relatori rende inutile l'emendamento medesimo.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Labriola 1.117 e Cristian Iannuzzi 1.122: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Sisto 1.120 e gli identici emendamenti Sisto 1.126, Cristian Iannuzzi 1.143, De Lorenzis 1.141 e Ricciatti 1.128.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.133.

Davide CRIPPA (M5S) non comprende la *ratio* dell'emendamento Borghi 1.133.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, interviene per motivare la riformulazione proposta dell'emendamento Borghi 1.133.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, precisa che la riformulazione dell'emendamento Borghi 1.133 dà certezza al termine per l'aggiudicazione, anche alla luce della normativa europea in materia di *Antitrust*.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Borghi 1.133 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, avverte che gli emendamenti Crippa 1.146, Allasia 1.144, Sisto 1.129, 1.131 e 1.135, Labriola 1.149 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento Borghi 1.133 (*nuova formulazione*). Avverte poi che gli emendamenti Duranti 1.139 e Crippa 1.155 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Vico 1.169 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sisto 1.151 e Petraroli 1.153, nonché gli emendamenti Vallascas 2.1 e De Lorenzis 2.2.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira gli emendamenti a sua prima firma 2.4 e 2.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di accantonare gli emendamenti Crippa 1.156 e 1.01, al fine di consentire ai relatori un supplemento di istruttoria come da loro richiesto.

Le Commissioni consentono.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti, Crippa 2.5 e Ricciatti 2.7.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, comunica quindi che le Commissioni torneranno a riunirsi nella

giornata di domani per concludere l'esame delle proposte emendative accantonate. Auspica, a tal fine, un proficuo confronto tra i rappresentanti del Governo e i relatori. Nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 0.25 del 6 luglio 2016.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.**EMENDAMENTI****ART. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: regolamento (CE) n. 1223/2009, aggiungere le seguenti: del Consiglio del 30 novembre 2009.

1. 1. Carrescia, Giovanna Sanna.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: È assegnato inserire le seguenti: su apposita richiesta del produttore.

2. 1. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di sensibilizzare i consumatori circa la sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

2. 2. Grimoldi, Allasia.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e che non utilizzino materie prime discutibili dal punto di vista ecologico, sia nel prodotto che nell'imballaggio.

2. 3. Busto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'assegnazione del marchio avviene mediante uno strumento di calcolo costruito su un Database che costituisce

sia lo schema per calcolare velocemente la corrispondenza con la presente Legge ma allo stesso tempo ne costituisce la « Lista Positiva » l'insieme cioè delle sostanze che possono essere impiegate per la realizzazione di cosmetici « etici ». Qualora un fabbricante desideri introdurre una nuova sostanza nel detto Database egli dovrà farne richiesta al Comitato di Certificazione che, valutati i documenti, la potrà inserire.

2. 4. Segoni, Prodani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica, i cosmetici devono indicare il mese e l'anno di produzione.

2. 5. Becattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il marchio di cui al comma 1 è totalmente gratuito per il produttore assegnatario.

2. 6. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, Crippa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le spese sostenute per l'utilizzo del marchio vengono valutate dal Comitato di certificazione di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro della salute il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 7. Prodani.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 1. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo le parole: con il Ministro della salute *inserire le seguenti:* e con il Ministro dello sviluppo economico.

3. 2. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. 3. Busto.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:

« 0a) quantità delle sostanze definite pericolose ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

3. 4. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 5. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: presenza *con la seguente:* assenza.

3. 6. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

h) assenza di ingredienti derivanti da piante e animali in via di estinzione;

i) assenza di ingredienti provenienti da materie prime geneticamente modificate;

l) assenza di oli vegetali contenenti o ricavati dall'olio di palma;

3. 7. Busto.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) assenza di oli vegetali contenenti o ricavati dall'olio di palma;

3. 8. Busto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel suddetto regolamento deve essere contenuta l'indicazione delle sostanze ammesse e di quelle non ammesse per la composizione dei prodotti cosmetici. Definitivamente non ammesse saranno tutte le sostanze comprese nell'Allegato II del Regolamento Europeo 1223/2009 e le sostanze per cui sarà possibile applicare il principio di precauzione. Il Principio di precauzione sarà valutato, di volta in volta, dal Comitato.

3. 9. Segoni, Prodani.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui alla lettera a) del comma 1.

3. 10. Allasia, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) derivati animali come collagene, sego, placenta; siliconi e derivati siliconici; polimeri acrilici (emulsionanti, modificatori reologici, filmanti, agenti antistatici.); conservanti come la formaldeide ed i suoi cessori, tiazolinoni, derivati del fenilmecurio, carbanilidi, borati, fenoli alogenati, cresoli alogenati, coloranti di origine sintetica, non presenti in natura e derivati dell'alluminio e del silicio di origine sintetica.

3. 11. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallasca, Crippa.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente lettera:

f) ai fini della valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo di indicare, in un apposito elenco con la relativa percentuale, gli ingredienti presenti in formula, che devono aver superato un test in vivo o in vitro, di dermocompatibilità e di minimo impatto ambientale.

3. 12. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« f) per quanto riguarda la lettera g) del comma 1, il prodotto finito e disponibile al pubblico deve aver superato un test in vivo o in vitro, di dermocompatibilità e di minimo impatto ambientale ».

3. 13. Prodani, Segoni.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: di imballaggio aggiungere la seguente: primario.

3. 14. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: riciclato aggiungere le seguenti: e fatta eccezione per gli imballaggi primari di prodotti di peso inferiore a 5 gr o volume inferiore a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi per i quali il peso dell'imballaggio non deve essere comunque superiore a quello del contenuto.

3. 15. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sette anni.

3. 16. Grimoldi, Allasia.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: composizione del prodotto aggiun-

gere le seguenti: il non utilizzo di ingredienti ottenuti da organismi geneticamente modificati.

3. 17. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, Crippa.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: il produttore deve dichiarare, avvalendosi degli strumenti stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 4, i coefficienti dei parametri indicanti l'impiego d'energia consumata per la produzione (specificando se da fonti rinnovabili) e il trasporto del prodotto, le frazioni di sostanze da agricoltura biologica impiegate. Deve altresì dichiarare le quantità di plastica ed altri elementi di packaging usate per i cosmetici e la valorizzazione delle plastiche e carte riciclate ed i nuovi materiali biodegradabili o compostabili, di origine vegetale eccetera.

3. 18. Segoni, Prodani.

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: può chiedere aggiungere le seguenti: per una sola volta ed entro sessanta giorni.

3. 19. Carrescia, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Non è assegnato il marchio di cui all'articolo 2, il prodotto finito con radiazioni ionizzanti e l'utilizzo di ingredienti con esse irradiati.

3. 20. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, Crippa.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I dati relativi ai parametri di cui al comma 1 sono dichiarati dal produttore e formano il « dossier ecologico » del prodotto cosmetico; il « dossier ecologico » è soggetto al controllo periodico del comitato di certificazione di cui all'articolo 4.

3. 21. Allasia, Grimoldi.

Al comma 6, sostituire la parola: periodico con le seguenti: almeno ogni 12 mesi.

3. 22. Carrescia, Giovanna Sanna.

ART. 4.

Sostituire con il seguente:

ART. 4.

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Comitato di certificazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico nomina i cinque membri composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di Sanità, uno del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo economico e due da persone di comprovata esperienza provenienti dal mondo dei consumatori e dei produttori. Il Comitato nomina il Presidente tra i propri componenti.

4. 1. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallasca, Crippa.

Al comma 1, sostituire le parole da: nominati fino a: il Presidente ha potere di firma con le seguenti: individuati nell'ambito dell'organico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto la responsabilità della Direzione competente.

4. 2. Grimoldi, Allasia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: adottato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare inserire le

seguinti: di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

4. 4. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallasca, Crippa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra persone di comprovata esperienza provenienti dal mondo scientifico, dei consumatori e dei produttori con le seguenti: tra persone rappresentanti uno dell'Istituto superiore di Sanità, uno del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico e due da persone di comprovata esperienza provenienti dal mondo dei consumatori e dei produttori.

4. 5. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallasca, Crippa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: provenienti a dei produttori, con le seguenti: provenienti anche dal mondo scientifico, che garantiscano parametri di terzietà e imparzialità nell'ambito dello svolgimento del loro incarico.

4. 6. Busto.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I componenti del Comitato non percepiscono compensi o rimborso spese per le attività di cui alla presente legge.

4. 7. Allasia, Grimoldi.

Sopprimere l'ultimo periodo.

4. 8. Cancelleri, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallasca, Crippa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato è tenuto a stilare una lista che indichi le già escluse sostanze dell'allegato II, e una lista di sostanze ammesse dalla cosmesi tradizionale ma escluse da questa certificazione.

4. 9. Prodani, Segoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. 10. Grimoldi, Allasia.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis – (Misure per la sostenibilità ambientale dei prodotti cosmetici). 1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, nonché di contrastare il ricorso a pratiche commerciali ingannevoli, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione biologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio « BIO » per i prodotti cosmetici che presentino una percentuale minima di componenti di origine naturale provenienti da agricoltura biologica nonché risultino prive di sostanze che presentino significativi elementi di rischio per la salute dell'uomo.

2. Al fine di contenere l'impatto ambientale e sociale ambientale connesso all'utilizzo dei prodotti cosmetici, con uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio « ECO », che calcoli la compatibilità ambientale e sociale di ogni componente del prodotto cosmetico, nonché del suo imballaggio in relazione all'eventuale utilizzo di sostanze:

a) provenienti da specie protette o a rischio di estinzione;

b) prive di materie prime geneticamente modificate.

4. 01. Terzoni, Busto.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« d) l'agricoltura nazionale privilegiando le sostanze ottenute nel territorio italiano ».

5. 1. Segoni, Prodani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) prevenzione dei potenziali rischi per la persona connessi all'uso di sostanze pericolose.

5. 2. Becattini.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

1) l'informazione dei consumatori sulla sostenibilità ambientale dei prodotti cosmetici e dei relativi imballaggi.

5. 3. Allasia, Grimoldi.

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire le seguenti:

d) la sostenibilità ambientale e sociale degli ingredienti e del prodotto finito;

e) la tutela della salute del consumatore.

5. 4. Busto.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Colui che adotta il marchio di certificazione in materia impropria o abusiva

è punito ai sensi del libro secondo, Titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. Chiunque viola il divieto di uso delle sostanze certificate come tossiche è punito ai sensi dell'articolo 452-*bis* del codice penale ed è tenuto al risarcimento del danno biologico ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, per violazione dell'articolo 32 della Costituzione.

3. È prevista la pubblicazione della violazione in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito internet del Comitato di certificazione di cui all'articolo 5.

6. 1. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 5 con le seguenti: articolo 4.

6. 2. Carrescia, Giovanna Sanna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis). Chiunque viola il divieto di uso delle sostanze certificate come tossiche è punito ai sensi dell'articolo 452-*bis* del codice penale ed è tenuto al risarcimento del danno biologico ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, per violazione dell'articolo 32 della Costituzione.

6. 3. Segoni, Prodani.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.**PROPOSTE EMENDATIVE DELLE RELATRICI****ART. 2**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il marchio viene assegnato dal Comitato di certificazione previsto dal decreto 2 agosto 1995, n. 413 (di seguito «Comitato»), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

2. 8. Le relatrici.

ART. 3

Al comma 1, sostituire le parole da: sono stabiliti fino a: strumento di calcolo con le seguenti: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'Istituto superiore di sanità che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009 nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili.

3. 23. Le relatrici.

Al comma 1, premettere la seguente lettera: oa) dermocompatibilità.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g).

3. 24. Le relatrici.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sugli organismi acquatici con le seguenti: sulla fauna e sulla flora acquatica.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) sostituire le parole: gli elementi acquatici con le seguenti: la fauna e la flora acquatica.

3. 25. Le relatrici.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

3. 26. Le relatrici.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

ART. 3 bis. (Procedura di certificazione)
— 1. Il produttore, all'atto della richiesta del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.

2. La richiesta viene trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto

rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il « *dossier ecologico e di dermocompatibilità* » del prodotto cosmetico.

4. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: « Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti »;

ART. 3-ter (Supporto tecnico dell'ISPRA).

— 1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità Istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, l'ISPRA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a dieci unità, salvo diverse esigenze del Comitato.

2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

a) analisi dei « dossier ecologici e di dermocompatibilità », della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;

b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione del marchio italiano di certificazione

ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;

c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato;

d) campagne di promozione e informative presso i consumatori e i produttori di cosmetici, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica;

e) promozione di attività di formazione, studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

3. 27. Le relatrici.

ART. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis (Risorse finanziarie per la gestione del Comitato). — 1. I soggetti che presentano domanda di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici provvedono al pagamento del diritto a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse nonché, in caso di ottenimento del marchio, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione.

2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto sono a carico del soggetto richiedente.

3. Gli importi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 sono quantificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze del funzionamento del Comitato, da destinare prioritariamente alle campa-

gne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché alle attività di controllo e sorveglianza.

5. 01. Le relatrici.

ART. 6

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un giornale nazionale con le seguenti: almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale.

6. 4. Le relatrici.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6 bis. — *(Disposizioni finali).* — 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni ora previste.

6. 01. Le relatrici.

ALLEGATO 3

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- *1. 1.** Ricciatti, Zaratti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

Sopprimerlo.

- *1. 2.** Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Sopprimerlo.

- *1. 3.** Pellegrino, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: Al comma 3 le parole: « alle indilazionabili esigenze finanziarie » sono sostituite con le seguenti: « attività di bonifica dei siti contaminati, secondo quanto previsto dal titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 1. 5.** Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 6.** Sisto, Polidori.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 7.** Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 8.** Petraroli, Vallascas, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- *1. 18.** Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: il comma 3, è sostituito dal seguente:

Al solo scopo della realizzazione delle operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati e tutela della salute pubblica, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria, l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, da intendersi come interventi di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indispensabile per fare fronte alle improrogabili esigenze di tutela della salute pubblica e di risanamento ambientale dell'area inquinata dalle attività del gruppo ILVA SPA. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

1. **9.** Petraroli, Vallascas, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: L'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA provvede, anteponeendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato *con le seguenti:* L'amministrazione del Gruppo ILVA provvede, anteponeendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione del sessanta per cento dell'importo erogato dallo Stato.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggiudicatario provvede alla restituzione del restante quaranta per cento dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

1. **13.** Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: L'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA provvede, anteponeendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato *con le seguenti:* L'amministrazione del Gruppo ILVA provvede, anteponeendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione del cinquanta per cento dell'importo erogato dallo Stato.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggiudicatario provvede alla restituzione del restante cinquanta per cento dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

1. **12.** Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, *con le seguenti:* L'aggiudicatario.

1. **16.** Vallascas, Petraroli, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: anteponeendolo agli altri debiti della procedura *con le seguenti:* garantendo la parità di trattamento tra i creditori.

1. **17.** Petraroli, Vallascas, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: anteponeendolo *con la seguente:* posponeendolo.

1. **19.** Allasia, Grimoldi, Castiello, Caparini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anteponeendolo agli altri debiti della procedura *inserire le seguenti*: salvo i crediti privilegiati.

1. 10. Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anteponeendolo agli altri debiti della procedura *inserire le seguenti*: salvo i crediti di imprese e fornitori del Gruppo.

1. 11. Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anteponeendolo agli altri debiti della procedura *inserire le seguenti*: fatti salvi in ogni caso i crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma.

1. 20. Allasia, Grimoldi, Castiello, Caparini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anteponeendolo agli altri debiti della procedura *inserire le seguenti*: ma subordinatamente al pagamento dei crediti predecidibili, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società.

1. 21. Allasia, Grimoldi, Castiello, Caparini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: restituzione dell'importo erogato dallo Stato, *aggiungere le seguenti*: per la quota parte calcolata al 30 giugno 2016,.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), *aggiungere in fine, il seguente periodo*: Dal 1° luglio 2016, la quota parte della restituzione, calcolata con le medesime

modalità di cui al precedente periodo, è a carico dell'aggiudicatario.

1. 14. Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Duranti.

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis). È vietato per i commissari straordinari e l'*advisor* finanziario avere partecipazioni ricoprire incarichi dirigenziali nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario.

1. 23. Crippa, Petraroli, Vallasca, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Alla lettera a) *premettere la seguente*:

0a) Al comma 2 le parole: 30 giugno 2016 sono sostituite con le seguenti: 31 agosto 2016.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b) sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016 n. 98, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, un nuovo bando di manifestazioni di interesse al fine di individuare un acquirente che investa in processi di innovazione, alla qualità, all'introduzione delle misure e delle tecnologie più avanzate e qualificate per la produzione e l'ambiente.

1. 22. Crippa, De Lorenzis, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallasca, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

Sopprimere la lettera b).

- *1. 24.** Da Villa, Vallascas, Petraroli, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Sopprimere la lettera b).

- *1. 25.** Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Duranti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: il comma 8 è soppresso.

- 1. 15.** Zaratti, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le offerte presentate di cui al comma 2, non possono prevedere modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti ».

- 1. 82.** De Lorenzis, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: modifiche o integrazioni aggiungere le seguenti: , che non siano sostanziali,

- 1. 36.** Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: prevedano modifiche o integrazioni, aggiungere le seguenti: in ogni caso formulate nell'integrale e rigoroso

rispetto della Valutazione di Impatto Ambientale,.

- 1. 54.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: integrazioni, aggiungere le seguenti: ammesse solo nel caso in cui sia presentato un evidente miglioramento ambientale,.

- 1. 81.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: e le proposte di nuovi interventi, aggiungere le seguenti: che devono in ogni caso rispettare ed essere coerenti con il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), redatto ai sensi della legge n. 21 del 2012 della Regione Puglia.

- 1. 28.** Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: « dal comitato di esperti di cui al comma 8.2 », con le seguenti: « dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministero della Salute e previo parere dell'ARPA »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato di esperti », con le seguenti: « di concerto con il ministro della Salute »;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: « parere del comitato di esperti », con le seguenti: « parere del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 8.2.

- 1. 48.** Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: « dal comitato di esperti di cui al comma 8.2 » con le seguenti: « dalla Commissione AIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

b) al secondo periodo sostituire le parole: « dal comitato di esperti » con le seguenti: « dalla Commissione AIA »;

c) al capoverso 8.1, secondo periodo sostituire le parole: « dal medesimo comitato di esperti di cui al comma 8.2 » con le seguenti: « dalla medesima Commissione AIA »;

d) sostituire il capoverso 8.2, con il seguente:

« 8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, trasmette alla Commissione AIA l'istanza medesima per il relativo parere. LA Commissione AIA può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate. ».

1. 90. Allasia, Grimoldi, Castiello.

Al comma 1, lettera b) primo periodo sostituire le parole: dal comitato di esperti di cui al comma 8.2 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1. 40. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 8.2, che può richiedere, con le seguenti: di cui al comma 8.2, nonché dall'ISPRA e dall'ARPA Puglia, che possono richiedere.

1. 29. Zaratti, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: comma 8.2, aggiungere le seguenti: dopo aver acquisito il parere di ARPA Puglia,.

1. 79. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1 lettera b) primo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.

1. 55. Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Duranti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere dalle parole: comprensivi della richiesta, fino alle seguenti: legge 4 marzo 2015, n. 20,.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera a).

1. 30. Pellegrino, Ricciatti, Duranti, Ferrara, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole dalle: , comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

1. 35. Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), primo periodo sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 12 mesi.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 12 mesi.

1. 57. Ferrara, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), primo periodo sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 6 mesi.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 6 mesi.

1. 56. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo dopo le parole: l'analisi degli effetti ambientali aggiungere le seguenti: anche in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.

1. 27. Stella Bianchi.

Al comma 1 lettera b), primo periodo, dopo le parole: con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. aggiungere il seguente periodo: Le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 che prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo sono pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponibili per la consultazione e per la presentazione di osservazioni, da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

1. 51. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: come individuate dall'offerta presentata inserire le seguenti: Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti.

1. 37. Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tutti gli atti afferenti le proposte di modifica o integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria sono resi disponibili per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e del mare per un periodo di 60 giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

1. 93. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti sulle offerte, che presentino modifiche e integrazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo necessario per l'utilizzo degli impianti, esprime il proprio parere proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, dopo aver acquisito entro il termine di 60 giorni i pareri dell'istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'istituto Superiore di Sanità (ISS).

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, sopprimere il secondo periodo.

1. 32. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria svolta

dal comitato degli esperti sulle offerte, che presentino modifiche e integrazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo necessario per l'utilizzo degli impianti, esprime il proprio parere proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, dopo aver acquisito entro il termine di 60 giorni i pareri dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

***1. 34.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti sulle offerte, che presentino modifiche e integrazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo necessario per l'utilizzo degli impianti, esprime il proprio parere proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, dopo aver acquisito entro il termine di 60 giorni i pareri dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché dell'ARPA Puglia.

***1. 87.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 90 giorni.

1. 60. Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Duranti.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 60 giorni.

1. 58. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari *con le seguenti:* dalla trasmissione da parte dei commissari straordinari delle offerte che prevedano modifiche o integrazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al presente comma.

1. 94. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della salute.

1. 33. Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Duranti.

Alla lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti *con le seguenti:* sulla base dell'istruttoria espletata ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1. 42. Da Villa, Vallascas, Petraroli, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministero dello sviluppo

economico *aggiungere le seguenti:* e Ministero della salute.

1. 85. Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, *aggiungere le seguenti:* e previo parere vincolante dell'ARPA Puglia.

1. 47. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, *aggiungere le seguenti:* e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

1. 45. Ricciatti, Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico *inserire le seguenti:* il Ministro della salute e la Cabina di regia istituita presso la Regione Puglia per il monitoraggio delle azioni di risanamento da parte dell'Ilva.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico *inserire le seguenti:* il Ministro della salute e la Cabina di regia istituita presso la Regione Puglia per il monitoraggio delle azioni di risanamento da parte dell'Ilva.

1. 91. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico *inserire le seguenti:* e il Ministro della salute.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 8. 1, quarto periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico

inserire le seguenti: e il Ministro della salute.

1. 92. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, *aggiungere le seguenti:* e sentita la Commissione istruttoria per l'IPPC di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'ARPA regionale,.

1. 31. Pellegrino, Zaratti, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: esprime il proprio parere, *aggiungere le seguenti:* , anche sulla base delle risultanze dell'effettuazione della procedura di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS), di cui alle cui linee guida approvate ad aprile 2015 dal Consiglio federale del Sistema inter-agenziale ISPRA-ARPA-APPA,.

1. 46. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti.

1. 38. Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti *aggiungere le seguenti:* tenendo anche conto degli effetti di riduzione delle emissioni di gas serra.

1. 26. Stella Bianchi.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria *aggiun-*

gere le seguenti: e alle Commissioni competenti di Camera e Senato.

1. 84. Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: del comitato degli esperti, *con le seguenti:* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

***1. 49.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: del comitato degli esperti, *con le seguenti:* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

***1. 89.** Carrescia, Borghi, Braga, Mariani, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: che non accettino le risultanze, *con le seguenti:* che non accettino tutte le risultanze.

1. 50. Ricciatti, Pellegrino, Duranti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo, dopo la parola: presentata *inserire le seguenti:* per l'acquisto dello stabilimento siderurgico dell'Ilva.

1. 80. Vallasca, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il processo di trasferimento non pregiudica in alcun modo il mantenimento

dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 59. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Alla lettera b), quinto periodo, dopo le parole: legge 18 febbraio 2004, n. 39, *aggiungere le seguenti:* e con specifica previsione dell'assenza di rapporti con gli offerenti.

1. 41. Petraroli, Da Villa, Vallasca, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), quinto periodo, sostituire le parole: una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, *con le seguenti:* una relazione, che ha carattere non vincolante, sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato,.

1. 39. Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), quinto periodo, dopo la parola: finanziarie *aggiungere le seguenti:* che devono prevedere anche le attività di tutela sanitaria.

1. 44. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), quinto periodo, dopo la parola: sostenibilità *aggiungere le seguenti:* ambientale e.

1. 43. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1 lettera b), capoverso 8, ultimo periodo dopo le parole: La relazione dell'esperto indipendente è *aggiungere le*

seguenti: inviata alle competenti commissioni parlamentari ed.

- 1. 53.** Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Duranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Tutta la documentazione prodotta e tutti gli atti di cui al presente comma e al successivo 8.1, inerenti i progetti di modifica al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, le proposte di nuovi interventi, l'istruttoria svolta dal Comitato di esperti, il parere e le richieste di integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, la relazione dell'esperto indipendente, sono immediatamente pubblicati e resi disponibili per la consultazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di osservazioni da parte del pubblico.

- 1. 52.** Zaratti, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, primo periodo, dopo le parole: può presentare *inserire le seguenti:* , fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni AIA non ancora ottemperate.

- 1. 106.** Allasia, Grimoldi, Castiello.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, primo periodo, sostituire le parole: interventi di modifica al Piano *con le seguenti:* interventi di integrazione al Piano.

- 1. 97.** Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* sessanta.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta *con la parola:* novanta.

- 1. 69.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* sessanta.

- 1. 115.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* quarantacinque.

- 1. 104.** Carrescia, Borghi, Braga, Mariani, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), comma 8.1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Della disponibilità della domanda sul sito ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale.

- 1. 63.** Massa, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, dopo le parole: è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al

comma 8.2 aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46.

1. **77.** Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, dopo le parole: comma 8.2 inserire le seguenti: , sentiti ISPRA e ISS,.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, sopprimere il secondo periodo.

1. **73.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, dopo le parole: comma 8.2 inserire le seguenti: , sentiti ISPRA e ISS,.

- *1. **64.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, dopo le parole: comma 8.2 inserire le seguenti: , sentiti ISPRA e ISS,.

- *1. **107.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, dopo le parole: Comitato di esperti di cui al comma 8.2, aggiungere le parole: di concerto con l'ARPA Puglia.

1. **68.** Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta con la parola: novanta.

1. **61.** Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, dopo le parole: della domanda inserire le seguenti: predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute nonché.

1. **99.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentiti il Ministero della salute e l'ISPRA.

1. **72.** Crippa, Vallascas, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire le parole: La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, con le seguenti: Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono, in ogni caso, garantire una maggiore tutela ambientale rispetto alle previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

1. **113.** Borghi, Massa, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

***1. 111.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

***1. 62.** Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), comma 8.1, quarto periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

1. 66. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: , del Ministero della salute.

***1. 119.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare inserire le seguenti: , del Ministero della salute.

***1. 74.** Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: , del Ministero della salute.

***1. 102.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: del Ministro della salute.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, secondo periodo, sopprimere le parole: può avvalersi delle strutture commissariali di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate.

1. 65. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere obbligatorio dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

1. 75. Zaratti, Pellegrino, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, sostituire la parola: che con le seguenti: il cui termine di adozione è fissato al 30 settembre 2016.

1. 121. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: tiene luogo ove necessario della valutazione di

imbatto ambientale *con le parole*: opera nel rispetto della valutazione di impatto ambientale.

- 1. 76.** Pellegrino, Ricciatti, Duranti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: tiene luogo ove necessario *con le seguenti*: tiene conto.

- 1. 78.** Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: tiene luogo *con le seguenti*: tiene conto.

- 1. 70.** Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sopprimere le parole: ove necessario.

- *1. 125.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sopprimere le parole: ove necessario.

- *1. 71.** Petraroli, Vallascas, Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), comma 8.1, ultimo periodo, sopprimere le parole: conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 1. 67.** Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Duranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, aggiungere in fine, il seguente periodo: nel decreto sono indicate le garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-*sexies*, comma

9-*septies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

- 1. 123.** Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 8.2, con il seguente:

8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente, di impianti siderurgici e tutela della salute, individuati all'interno del personale ministeriale. Il comitato deve avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate.

- 1. 134.** Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, premettere le seguenti parole: Fatte salve le competenze dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'ARPA Puglia.

- 1. 160.** Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, dopo la parola: nomina *inserire le seguenti*: sentiti la regione Puglia e il Ministero della salute.

- 1. 148.** Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: sentita la regione Puglia.

- 1. 150.** Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b) capoverso 8.2 primo periodo, dopo la parola: nomina inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari,.

- 1. 166.** Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Duranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. *con le seguenti:* cinque componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza, di cui due in materia di tutela dell'ambiente, uno in materia di impianti siderurgici, e due esperti in materia di epidemiologia, di prevenzione primaria e di tutela sanitaria, che non si trovano in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.

- 1. 162.** Ricciatti, Zaratti, Duranti, Pellegrino, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici *con le seguenti:* di cui un rappresentante dell'ARPA, uno dell'ISPRA e un rappresentante di comprovata espe-

rienza in materia di tutela ambientale e di impianti siderurgici.

- 1. 152.** Crippa, Vallascas, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2, primo periodo, sostituire le parole: in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici *con le seguenti:* in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente con specifiche competenze in ordine agli impatti prodotti dagli impianti siderurgici.

- 1. 140.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: in materia di tutela dell'ambiente *con le seguenti:* in materia ambientale, sanitaria.

- 1. 163.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, dopo le parole: tutela dell'ambiente *inserire le seguenti:* , della salute.

- *1. 130.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, dopo le parole: tutela dell'ambiente *inserire le seguenti:* , della salute.

- *1. 147.** Massa, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, dopo le parole: in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici aggiungere le seguenti: e tutela della salute, individuati all'interno del personale ministeriale.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

1. 145. Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito delle strutture amministrative dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 8.2, sopprimere il terzo periodo.

1. 132. Allasia, Grimoldi, Castiello.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che non si trovano in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.

1. 161. Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti.

Al comma 1, lettera b) capoverso 8.2, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I curricula dei componenti scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i criteri utilizzati per la nomina sono resi pubblici nei siti *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché attraverso *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati.

1. 157. Petraroli, Da Villa, Vallasca, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, capoverso 8.2, sopprimere il secondo periodo.

1. 154. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallasca, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, secondo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: deve avvalersi.

1. 138. Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), comma 8.2, secondo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.

1. 164. Braga, Borghi, Mariani, Massa, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b), comma 8.2, secondo periodo, sostituire le parole: di ISPRA; con le seguenti: del Sistema nazionale delle agenzie ambientali.

1. 165. Borghi, Braga, Mariani, Massa, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b) capoverso 8.2, terzo periodo, sostituire le parole da: in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento con le seguenti: un compenso calcolato su base

giornaliera, direttamente proporzionale ai giorni lavorati, avendo come riferimento il compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

1. 136. Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: maggiorato del venti per cento.

***1. 127.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: maggiorato del venti per cento.

***1. 159.** Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

1. 142. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), comma 8.2, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nomina degli esperti è sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentare che si esprimono entro 15 giorni.

1. 167. Pelillo, Vico, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:

8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza maggiori

oneri a carico dello Stato, un coordinamento tra la Regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento, presieduto dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, si riunisce almeno due volte l'anno e/o su richiesta motivata di uno dei componenti.

1. 168. Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:

8.2-bis. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia (ARPA Puglia), quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale,

nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziare all'uopo nel bilancio della Regione Puglia.

Le assunzioni possono essere effettuate anche in deroga alle vigenti normative sulla mobilità del personale delle Province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive integrazioni e modificazioni.

1. 169. Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:

8.2-bis. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia (ARPA Puglia), quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2.5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. La Regione Puglia individua con proprio provvedimento l'entità e le qualifiche funzionali del personale da assumere.

Le assunzioni possono essere effettuate anche in deroga alle vigenti normative sulla mobilità del personale delle Province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive integrazioni e modificazioni.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni.

1. 170. Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.3, sostituire le parole: approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali *con le seguenti:* approvate le integrazioni ai piani ambientali.

1. 171. Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.3, sopprimere le parole da: solo nel limite fino alla fine del comma.

* **1. 172.** Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.3, sopprimere le parole da: solo nel limite fino alla fine del comma.

* **1. 173.** Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, *le parole: « di adeguati livelli occupazionali » sono sostituite dalle seguenti: « dei livelli occupazionali delle imprese del gruppo ».*

1. 174. Allasia, Grimoldi, Castiello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 391, *dopo le parole « livelli occupazionali » sono aggiunte le seguenti: « con preferenza per i soggetti che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile ».*

1. 4. Crippa, Petraroli, Vallasca, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 191 del 2015, *dopo le parole: « i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, » sono aggiunte le parole: « previo consenso dei proprietari degli impianti e ».*

1. 175. De Lorenzis, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallasca, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

Sopprimere il comma 2.

*1. 83. Sisto, Polidori.

Sopprimere il comma 2.

*1. 86. Petraroli, Da Villa, Vallasca, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I commi terzo e quinto con le seguenti: Il quinto.

1. 88. Crippa, Petraroli, Vallasca, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I commi terzo e quinto con le seguenti: Il comma quinto.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: non trovano con le seguenti: non trova.

1. 96. Sisto, Polidori.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: idonee garanzie con le seguenti: fidejussioni.

1. 95. Crippa, Petraroli, Vallasca, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola idonee con le seguenti: valide e verificabili.

1. 98. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche di inviare alle Camere ogni tre mesi una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al

piano ambientale e al pagamento del canone all'amministrazione straordinaria.

- 1. 101.** Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire all'Azienda Sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 1. 100.** Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 103.** De Lorenzis, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, è soppresso.

- 1. 105.** De Lorenzis, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

(Inammissibile)

Al comma dopo le parole: e sono in ogni caso autorizzati *aggiungere le seguenti:* previa presentazione delle dovute garanzie finanziarie.

- 1. 108.** Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016 n. 13, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la lettera b).

- 1. 124.** Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 109.** Petraroli, Crippa, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

- *1. 110.** Sisto, Polidori.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

- *1. 112.** Petraroli, Crippa, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

- *1. 114.** Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Duranti.

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 5, dopo le parole: è fissato al 30 giugno 2017. è inserito il seguente periodo: Tale termine non può essere in nessun modo prorogato.

1. 116. De Lorenzis, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

Al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: tale termine aggiungere le seguenti: nonché ogni altro termine previsto negli eventuali titoli autorizzativi per l'esercizio dell'impianto,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il secondo periodo.

1. 118. Massa, Vico, Pelillo, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: approvazione delle modifiche del Piano con le seguenti: approvazione delle integrazioni al Piano.

1. 117. Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, lettera a), dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le eventuali proroghe concesse devono essere accompagnate da un calendario vincolante che preveda, in caso di ulteriori ritardi, la chiusura degli impianti interessati e la loro rimessa in funzione solo ad interventi A.I.A. effettuati.

1. 122. Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

1. 120. Sisto, Polidori.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

***1. 126.** Sisto, Polidori.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

***1. 143.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

***1. 141.** De Lorenzis, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

***1. 128.** Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Pellegrino, Duranti.

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1. 146. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affittuario o acquirente e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, limitatamente per gli illeciti scaturiti da condotte

adottate prima dell'ingresso dei medesimi, affittuario o acquirente, nel gruppo ILVA.

1. 144. Allasia, Grimoldi, Castiello.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono altresì dare luogo a responsabilità amministrativa dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

1. 129. Sisto, Polidori.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono altresì dare luogo a responsabilità penale dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

1. 131. Sisto, Polidori.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: dell'affittuario.

1. 135. Sisto, Polidori.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: funzionalmente delegati *aggiungere le seguenti:* , fino al risanamento industriale, finanziario, ambientale e sanitario.

1. 149. Labriola, Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: è aggiunto in fine, *il seguente periodo:* « Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un

periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5 ».

1. 133. Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Boccia, Michele Bordo, Capone, Casano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la ristrutturazione e l'attrezzamento degli ambienti, necessari all'urgente trasferimento nei locali del vecchio ospedale Testa di Taranto, del laboratorio chimico e del Polo Microinquinanti dell'ARPA Puglia, per l'anno 2016 sono stanziati 3,5 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 137. Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* Al fine di assicurare un'efficace attività di monitoraggio e controllo ambientale e impiantistico, e garantire e adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, autorizza l'Arpa Puglia, e in particolare il Dipartimento provinciale di Taranto, a procedere, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, ad assunzioni di personale da sottoporre alla preventiva approvazione da parte della medesima Regione, come da dotazione organica di cui alla Delibera n. 509 del 10 ottobre 2006, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1712 del 21 novembre 2006, successivamente rideterminata con Delibera n. 331 del 23 maggio 2011, approvata dalla Giunta Regionale con DGR

n. 1486 del 24 luglio 2012. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1. **139.** Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti.

Sopprimere il comma 5.

- *1. **151.** Sisto, Polidori.

Sopprimere il comma 5.

- *1. **153.** Petraroli, Da Villa, Vallasca, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Arpa Puglia a procedere, per l'anno 2016 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, dispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale

assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

5-ter. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. **155.** Crippa, Vallasca, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, è soppresso il comma 2-ter.

1. **156.** Crippa, De Lorenzis, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallasca, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunto il seguente periodo: « Il coefficiente è aumentato a 2 se trattasi di stabilimento di interesse strategico nazionale soggetto alle procedure concorsuali ».

1. **158.** Petraroli, Da Villa, Vallasca, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare lo stato di attuazione puntuale qualitativo e quantitativo del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, unitamente alla mappatura dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva spa. Sono altresì trasmessi i dati e le informazioni finanziarie relativi alle opere eseguite durante l'Amministrazione Straordinaria e di un piano finanziario relativo alle opere future dei piani citati.

2. Il Ministero dell'Ambiente provvede senza ritardo alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo sul proprio sito *web*.

1. **01.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

La zona Franca urbana del Comune di Taranto come riconosciuta dal decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2014 è rifinanziata 25 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per l'anno 2017 e 25 milioni per l'anno 2018.

All'onere derivante dal presente articolo pari a 25 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per l'anno 2017 e 25 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo

sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1. **02.** De Lorenzis, Petraroli, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. **1.** Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, i primi 7 periodi sono sostituiti dai seguenti: « I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo di intraprendere azioni immediate, necessarie per tutelare la salute dei cittadini, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali esclusivamente per interventi di decontaminazione del sito dell'Ilva e delle aree circostanti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e così come indicato nella lettera della Commissione Europea del 15 maggio 2016, avente ad oggetto: « Aiuto di Stato SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) – Italia », per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, nella misura in cui tali interventi siano urgenti e necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente e per garantire la salute pubblica nella città di Taranto, in attesa che venga individuato il responsabile dell'inquinamento, secondo gli *standard* previsti dalla normativa in vigore. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento nell'ordine dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. ».

2. 2. De Lorenzis, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallasca, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

Al comma 1 sostituire le parole: nell'anno 2018, ovvero successivamente secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma *con le seguenti:* nell'anno 2017.

2. 4. Sisto, Polidori.

Al comma 1 sostituire le parole: nell'anno 2018 *con le seguenti:* nell'anno 2017.

2. 5. Crippa, Petraroli, Vallasca, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ovvero successivamente *fino alla fine del comma.*

2. 3. Sisto, Polidori.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero successivamente.

2. 7. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al comma 6-*decies*, dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, al primo periodo, le parole: « non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno », *sono sostituite con le seguenti:* « a decorrere dall'anno 2016 e nel limite di spesa di 2,250 milioni di euro annui », *e al secondo periodo, le parole:* « 1,7 milioni di euro per l'anno 2016 », *sono sostituite con le seguenti:* « 2,250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ».

2. 6. Allasia, Grimoldi, Castiello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Le misure di solidarietà, a favore dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, poste in essere finora, sono prorogate al 31 dicembre 2017 e comunque fino a quando la finalizzazione del trasferimento a terzi delle attività aziendali del Gruppo Ilva non garantisca la piena ripresa delle attività produttive e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti del Gruppo.

2. 01. Vico, Pelillo, Ginefra, Capone, Massa, Mariano, Grassi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 dicembre 2016 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro.

2. 02. Crippa, Zolezzi, Petraroli, Vallasca, Da Villa, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi nel termine di 60 giorni dalla data conversione del presente decreto-legge, comprensivo di regolamento attuativo, dichiara la città di Taranto e di Statte Area no Tax, al fine di promuovere una politica di defiscalizzazione indirizzata a quelle imprese che investono alla bonifica dell'area attraverso progetti di alta tecnologia, innovazione, di ricerca e sviluppo in particolare nel campo efficientamento energetico e nei processi tecnologici definito Industria 4.0.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 riguardano:

a) l'applicazione di un'imposta forfettaria pari al 10 per cento del reddito complessivo;

b) gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona no TAX godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali e locali, per un periodo di 5 anni.

3. Ai fini del riconoscimento degli sgravi fiscali di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per accedere all'area no Tax in particolare individua la superficie minima da bonificare per la impresa che intenda usufruire dei benefici della presente disposizione.

4. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Zona no Tax si provvede mediante i finanziamenti dell'Unione europea destinati al sostegno degli investimenti nell'ambito del programma operativo regionale (POR) 2007-2013 e dei POR successivi.

2. 03. Crippa, Petraroli, Da Villa, Vallasca, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi nel termine di 60 giorni dalla data conversione del presente decreto-legge, comprensivo di regolamento attuativo, per il territorio ricompreso nel SIN di Taranto, pianifica programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove imprese che investono alla bonifica dell'area attraverso progetti di alta tecnologia, innovazione e di ricerca a impatto ambientale zero in particolare nel campo dell'efficientamento energetico e nei processi tecnologici definito Industria 4.0. Ciascuna delle suddette imprese dovrà assumere personale per le suddette attività da svolgere nel

SIN di Taranto, in un numero pari ad almeno 80 per cento del totale dei dipendenti, di cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 riguardano:

a) l'applicazione di un'imposta forfettaria pari al 10 per cento del reddito complessivo;

b) gli utili di esercizio reinvestiti dalle nuove imprese nella zona del SIN di Taranto, godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali e locali, per un periodo di 5 anni.

3. Ai fini del riconoscimento degli sgravi fiscali di cui al comma 2, il Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai programmi di defiscalizzazione in particolare individua la superficie minima da bonificare per la impresa che intenda usufruire dei benefici della presente disposizione.

4. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Zona no Tax si provvede mediante i finanziamenti dell'Unione europea destinati al sostegno degli investimenti nell'ambito del programma operativo regionale (POR) 2007-2013 e dei POR successivi.

2. 04. Crippa, De Lorenzis, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. Tale disposizione è da intendersi di natura sperimentale e applicabile ai primi 50 MW elettrici cumulati, pervenuti e approvati su base cronologica da GSE.

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottate e rese efficaci entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. 05. Piccone.

(Inammissibile)

ALLEGATO 4

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.1, quarto periodo sostituire le parole: La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte *con le seguenti:* Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti alle previsioni del Piano approvato con DPCM 14 marzo 2014, in quanto compatibili e sono disposte.

1. 113. *(Nuova formulazione)* Borghi, Massa, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Casano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvalersi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle

agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate.

1. 164. *(Nuova formulazione)* Braga, Borghi, Mariani, Massa, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Casano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, terzo periodo, sostituire le parole: in misura pari *con la seguente:* parametrato

1. 136. *(Nuova formulazione)* Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, terzo periodo, sostituire le parole: in misura pari *con la seguente:* temporalmente parametrato

1. 136. *(Ulteriore nuova formulazione)* Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:

8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza maggiori oneri a carico dello Stato, un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle

misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti.

1. 168. *(Nuova formulazione)* Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:

8.2-bis. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia (ARPA Puglia), quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziare all'uopo nel bilancio della Regione Puglia. Le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle Province, di cui

all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive integrazioni e modificazioni.

1. 169. *(Nuova formulazione)* Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.

1. 101. *(Nuova formulazione)* Crippa, Petraroli, Vallasca, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: tale termine aggiungere le seguenti: nonché ogni altro termine previsto negli eventuali titoli autorizzativi per l'esercizio dell'impianto,.

1. 118. *(Nuova formulazione)* Massa, Vico, Pelillo, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « del commissario straordinario » sono inserite le se-

guenti: « dell'affittuario o acquirente » e le parole: « da questo funzionalmente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « da questi funzionalmente delegati »;

2) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai

diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5 ».

1. 133. *(Nuova formulazione)* Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli.

ALLEGATO 5

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.

- 1. 55.** Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Duranti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: come individuate dall'offerta presentata inserire le seguenti: Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti.

- 1. 37.** Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: del comitato degli esperti con le seguenti: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- * **1. 49.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: del comitato degli esperti con le seguenti: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- * **1. 89.** Carrescia, Borghi, Braga, Mariani, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: che non accettino le risultanze con le seguenti: che non accettino tutte le risultanze.

- 1. 50.** Ricciatti, Pellegrino, Duranti, Zaratti, Ferrara.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, terzo periodo, dopo le parole: della domanda inserire le seguenti: predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute nonché.

- 1. 99.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire le parole: « La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte » con le seguenti: « Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti alle previsioni del Piano approvato con DPCM 14 marzo 2014, in quanto compatibili e sono disposte ».

- 1. 113.** (Nuova formulazione) Borghi, Massa, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello,

De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvalersi fino alla fine del periodo con le seguenti: si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate.

1. 164. *(Nuova formulazione)* Braga, Borghi, Mariani, Massa, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Ventricelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, terzo periodo, sostituire le parole: in misura pari con le seguenti: temporalmente parametrato.

1. 136. *(Ulteriore nuova formulazione)* Sisto, Polidori.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:

8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza maggiori oneri a carico dello Stato, un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, ivi comprese le eventuali modifiche

o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti.

1. 168. *(Nuova formulazione)* Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:

8.2-bis. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia (ARPA Puglia), quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziare all'uopo nel bilancio della Regione Puglia.

Le assunzioni possono essere effettuate anche in deroga alle vigenti normative sulla mobilità del personale delle Province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive integrazioni e modificazioni.

1. 169. *(Nuova formulazione)* Vico, Pelillo, Ginefra, Boccia, Michele Bordo, Ca-

pone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli, Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.

- 1. 101.** *(Nuova formulazione)* Crippa, Petraroli, Vallasca, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, De Lorenzis.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole:* del commissario straordinario *sono inserite le seguenti:* dell'affittuario o acquirente *e le parole:* da questo funzionalmente delegati *sono sostituite dalle seguenti* da questi funzionalmente delegati;

2) *sono aggiunte in fine le seguenti parole:* Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5.

- 1. 133.** *(Nuova formulazione)* Borghi, Braga, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Vico, Pelillo, Boccia, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Ventricelli.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	101
ERRATA CORRIGE	100

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 12.10.

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 giugno scorso, le Commissioni hanno esaurito le votazioni degli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 1 e che, pertanto, nella seduta

odierna verranno esaminate le proposte emendative riferite ai commi da 4 a 7 dell'articolo 1 del provvedimento.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dell'emendamento Simonetti 1.50, degli identici emendamenti Simonetti 1.48, Labriola 1.63 e Baroni 1.242, nonché dell'emendamento Martelli 1.136 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 1.220. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Polverini 1.22, Martelli 1.137 e Placido 1.108. Esprime parere favorevole sull'emendamento Patrizia Maestri 1.161, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*), precisando che identica riformulazione è proposta anche per il successivo emendamento Polverini 1.24. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Colonnese 1.244, Martelli 1.138 e Nicchi 1.109. Esprime parere favorevole sull'e-

mendamento Miotto 1.221, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Polverini 1.23 e Martelli 1.139. Esprime parere favorevole sull'emendamento Grillo 1.250, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Di Vita 1.252, 1.251 e 1.248. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento delle relatrici 1.265, esprimendo parere contrario su tutti i subemendamenti ad essi riferiti, ad eccezione del subemendamento Simonetti 0.1.265.6, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Placido 1.110 e Martelli 1.140. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Capone 1.52 e Fucci 1.2, a condizione che sia accettata l'identica riformulazione proposta per entrambi (*vedi allegato*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Carnevali 1.145 e Beni 1.146. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zampa 1.147, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*) e invita al ritiro dell'emendamento Gneccchi 1.157, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gneccchi 1.166, Beni 1.180 e Silvia Giordano 1.246 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dell'emendamento Miotto 1.223, degli identici emendamenti Airaudo 1.111 e Mantero 1.235, degli emendamenti Gregori 1.113 e 1.112, nonché degli emendamenti Martelli 1.141 e Santerini 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuditta Pini 1.148 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario degli emendamenti Martelli 1.142 e Loreface 1.237. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gneccchi 1.164, a condi-

zione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*) e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Moretto 1.58, Nicchi 1.116 e Airaudo 1.115. Esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 1.225, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*), precisando che identica riformulazione è proposta anche per il successivo emendamento Gneccchi 1.158. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Placido 1.114 e Pizzolante 1.183. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pizzolante 1.186, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli emendamenti Miotto 1.149, Gneccchi 1.159, Polverini 1.25, Airaudo 1.118 e Placido 1.119. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baruffi 1.168, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, degli identici emendamenti Placido 1.117, Nicchi 1.120 e Grillo 1.238, nonché degli emendamenti Di Vita 1.240, Nicchi 1.122, Airaudo 1.121, Polverini 1.26 e Miotto 1.226. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gregori 1.124, Gneccchi 1.169 e Miotto 1.228 e invita al ritiro dell'emendamento Airaudo 1.123, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici, ad eccezione dell'emendamento Baruffi 1.168, sul quale il Governo si rimette alle Commissioni riunite. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento delle relatrici 1.265.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.50, osserva che esso è volto a limitare l'eccessiva discrezionalità della delega al Governo, attraverso l'individuazione, in sede di Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, di parametri che consentano al Governo di verificare il livello dell'erogazione delle prestazioni da parte delle regioni, introducendo altresì la previsione del commissariamento in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi delle prestazioni.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, nel dichiarare che non vi è contrarietà di principio all'emendamento Simonetti 1.50, conferma il parere espresso su tale proposta emendativa, ricordando che il suo contenuto è linea con quello di proposte rispetto alle quali vi è un parere favorevole e con la normativa vigente. Osserva che, in ogni caso, a suo avviso non è opportuno inserire ulteriori elementi di rigidità in una materia che, sulla base della Costituzione vigente, è rimessa alla legislazione regionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Simonetti 1.50, gli identici emendamenti Simonetti 1.48, Labriola 1.63 e Baroni 1.242, nonché l'emendamento Martelli 1.136 ed approvano l'emendamento Miotto 1.220 (*vedi allegato*).

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Polverini 1.22.

Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 1.22.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.137, osserva che esso è volto a prevedere la partecipazione all'organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di soggetti altamente qualificati, come l'ISTAT, e di rappresentanze del Terzo settore, delle associazioni femminili, dei centri antiviolenza e delle associazioni dei consumatori.

Donata LENZI (PD) dichiarando condivisibili i principi alla base dell'emendamento Martelli 1.137, ricorda che le associazioni femminili e i centri anti-vio-

lenza rientrano nell'ambito dei soggetti rappresentativi del terzo settore e saranno pertanto coinvolti nelle attività di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali sulla base delle disposizioni che saranno introdotte nel testo in caso di approvazione della riformulazione degli emendamenti Patrizia Maestri 1.161 e Polverini 1.24 proposta dalle relatrici.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), non concordando con quanto affermato dalla collega Lenzi, osserva che le associazioni femminili e i centri antiviolenza sono realtà culturali e sociali non riconducibili al terzo settore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Martelli 1.137 e Placido 1.108.

Patrizia MAESTRI (PD) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici dell'emendamento 1.161, di cui è prima firmataria.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che l'emendamento Patrizia Maestri 1.161 nel testo riformulato sarà posto in votazione dopo l'emendamento Miotto 1.221.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colonnese 1.244.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento 1.138, di cui è prima firmataria, rileva la necessità che il riordino delle prestazioni assistenziali sia preceduto e accompagnato da una accurata analisi dei mutamenti sociali. Chiede, pertanto, alle Commissioni di approfondire ulteriormente il contenuto della proposta emendativa da lei presentata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Martelli 1.138 e Nicchi 1.109.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici dell'emendamento 1.221 di cui è prima firmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Miotto 1.221 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Polverini 1.24 e accetta la sua riformulazione nei termini proposti dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'identica riformulazione degli emendamenti Patrizia Maestri 1.161 e Polverini 1.24 (vedi allegato).

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Polverini 1.23.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 1.23 e Martelli 1.139.

Marialucia LOREFICE (M5S) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici dell'emendamento 1.250, di cui è firmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Grillo 1.250 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.252, da lei sottoscritto, ribadendo l'opportunità di una definizione più puntuale dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in materia sociale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Vita 1.252.

Giulia DI VITA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso sull'emendamento 1.251 di cui è prima firmataria.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, ricorda che espressi riferimenti ai principi contenuti nella legge n. 328 del 2000 sono stati inseriti nella lettera c) del comma 1 e non è, pertanto, necessario ribadire tale richiamo anche in questa sede.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Vita 1.251.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.248, eventualmente prevedendone una riformulazione, al fine di assicurare controlli più efficaci da parte di soggetti quali l'ANAC, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza.

Donata LENZI (PD) ricorda che gli organi richiamati dall'emendamento 1.248 già sono competenti a svolgere a vario titolo funzioni di controllo in base alla normativa vigente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Vita 1.248.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame dell'emendamento 1.265 delle relatrici e dei relativi subemendamenti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Nicchi 0.1.265.1.

Roberto SIMONETTI (LNA) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici del subemendamento a sua prima firma 0.1.265.6.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la nuova formulazione del subemendamento Simonetti 0.1.265.6 sarà posta in votazione dopo il subemendamento Polverini 0.1.265.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Colonnese 0.1.265.3.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive il subemendamento Polverini 0.1.265.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Polverini 0.1.265.5 e approvano il subemendamento Simonetti 0.1.265.6 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Anna Margherita MIOTTO (PD) nel chiarire che non ritirerà il proprio subemendamento 0.1.265.2 anche al fine di poter affrontare nuovamente in Assemblea le questioni sollevate, evidenzia l'opportunità di definire in maniera esplicita che l'affiancamento degli ambiti territoriali debba essere svolto da soggetti pubblici.

Donata LENZI (PD) ritiene che sulla materia indicata dalla collega Miotto lo Stato non può intervenire direttamente ma dovrà necessariamente rispettare l'autonomia delle regioni, analogamente a quanto avviene nella sanità.

Giulia DI VITA (M5S), dichiarandosi non convinta delle argomentazioni della collega Lenzi, preannuncia il proprio voto convintamente favorevole sul subemendamento Miotto 0.1.265.2.

Marisa NICCHI (SI-SEL) preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento Miotto 0.1.265.2.

Le Commissioni respingono il subemendamento Miotto 0.1.265.2.

Giulia DI VITA (M5S) dichiara di non comprendere il parere contrario espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.1.265.4, evidenziando la necessità di una rete di condivisione per superare le attuali inefficienze. Sottolinea, peraltro, che la proposta emendativa si muove nel solco di esperienze già consolidate nella pratica.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, chiarendo che non vi è una contrarietà di fondo ai contenuti della proposta emendativa, ritiene che non vi sia l'esigenza di richiamare in questa sede la costituzione di una rete tra i servizi sociosanitari e quelli alla persona.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Di Vita 0.1.265.4 ed approvano l'emendamento 1.265 delle relatrici (*vedi allegato*), così come modificato dal subemendamento ap-

provato. Le Commissioni respingono, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Placido 1.110 e Martelli 1.140.

Salvatore CAPONE (PD) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici dell'emendamento a 1.52 di cui è primo firmatario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Fucci 1.2 e ne accetta la riformulazione proposta dalle relatrici. Avverte, quindi, che l'identica riformulazione degli emendamenti Capone 1.52 e Fucci 1.2 sarà posta in votazione dopo l'emendamento Miotto 1.223.

Elena CARNEVALI (PD), accogliendo l'invito formulato dalla relatrici, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.145.

Paolo BENI (PD), accogliendo l'invito formulato dalla relatrici, ritira l'emendamento 1.146 di cui è primo firmatario.

Edoardo PATRIARCA (PD) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici dell'emendamento Zampa 1.147, di cui è firmatario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la nuova formulazione dell'emendamento Zampa sarà posta in votazione prima dell'emendamento Miotto 1.223.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.157.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Gnechi 1.166, Beni 1.180 e Silvia Giordano 1.246, nonché l'emendamento Zampa 1.147 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento 1.223 di cui è prima firmataria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'identica riformulazione degli emendamenti Capone 1.52 e Fucci 1.2 (*vedi allegato*) e respingono gli identici emenda-

menti Airaudo 1.111 e Mantero 1.235, gli emendamenti Gregori 1.113 e 1.112, nonché l'emendamento Martelli 1.141.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Santerini 1.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Santerini 1.5, approvano l'emendamento Giuditta Pini 1.148 (*vedi allegato*) e respingono gli emendamenti Martelli 1.142 e Loreface 1.237.

Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione, proposta dalle relatrici, dell'emendamento 1.164 di cui è prima firmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gneccchi 1.164 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Moretto 1.58: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Nicchi 1.116 e Airaudo 1.115.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione, proposta dalle relatrici, dell'emendamento 1.225 di cui è prima firmataria.

Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione, proposta dalle relatrici, dell'emendamento a sua prima firma 1.158.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'identica nuova formulazione degli emendamenti Miotto 1.225 e Gneccchi 1.158 (*vedi allegato*) e respingono gli emendamenti Placido 1.114 e Pizzolante 1.183.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Pizzolante 1.186 e ne accetta la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pizzolante 1.186 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l'invito rivolto dalle relatrici, ritira l'emendamento 1.149 a sua prima firma.

Marialuisa GNECCHI (PD), accogliendo l'invito rivolto dalle relatrici, ritira l'emendamento 1.159 di cui è prima firmataria.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Polverini 1.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 1.25, Airaudo 1.118 e Placido 1.119.

Davide BARUFFI (PD) accetta la riformulazione, proposta dalle relatrici, dell'emendamento a sua prima firma 1.168.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Baruffi 1.168 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respingono gli identici emendamenti Placido 1.117, Nicchi 1.120 e Grillo 1.238, nonché gli emendamenti Di Vita 1.240, Nicchi 1.122 e Airaudo 1.121.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Polverini 1.26.

Le Commissioni respingono l'emendamento Polverini 1.26.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento 1.226 a sua prima firma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Gregori 1.124, Gneccchi 1.169 e Miotto 1.228 (*vedi allegato*) e respingono l'emendamento Airaudo 1.123.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avendo le Commissioni terminato l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo del disegno di legge risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in

sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per giovedì 7 luglio 2016.

La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 664 del 29 giugno 2016, apportare le seguenti modificazioni:

a) a pagina 53, seconda colonna, nona riga, aggiungere, in fine, le parole: « Fedi, La Marca, Porta »;

b) a pagina 53, seconda colonna, trentunesima riga, aggiungere, in fine, le parole: « Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Claudio Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto,

Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini e Zaratti ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 665 del 30 giugno 2016, apportare le seguenti modificazioni:

a) a pagina 31, seconda colonna, trentaduesima riga, aggiungere, in fine, le parole: « Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Claudio Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini e Zaratti »;

b) a pagina 32, seconda colonna, ventesima riga, aggiungere, in fine, le parole: « Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Claudio Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini e Zaratti ».

ALLEGATO

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: organismo nazionale con la seguente: organismo.

1. 220. Miotto, D’Incecco, Piccione.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: per le singole tipologie di intervento con le seguenti: per gli interventi.

1. 221. (Nuova formulazione) Miotto, D’Incecco, Piccione.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che l’organismo di cui alla lettera a) consulti periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà.

*** 1. 161.** (Nuova formulazione) Patrizia Maestri, Gneccchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che l’organismo di cui alla lettera a) consulti periodicamente

le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore al fine di valutare l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi di lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla predisposizione di analisi e di proposte in materia di contrasto della povertà.

*** 1. 24.** (Nuova formulazione) Polverini, Simonetti.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: previsione che il medesimo Ministero, anche avvalendosi dell’organismo di cui alla lettera a), effettui un monitoraggio sull’attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), e delle altre misure di contrasto della povertà, pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli esiti nel proprio sito internet.

1. 250. (Nuova formulazione) Grillo, Lorefice, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall’Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

All’emendamento 1.265, dopo le parole: e preveda aggiungere le seguenti: , di concerto con le regioni interessate,.

0. 1. 265. 6. (Nuova formulazione) Simonetti, Rondini.

Al comma 4, lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga protocolli formativi e operativi che agevolino le attività connesse all'attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), dia impulso a iniziative di confronto tra gli operatori e preveda specifiche attività di affiancamento degli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell'attuazione della medesima misura, presentino particolari criticità.

1. 265. Le Relatrici.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.

* **1. 166.** Gneccchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.

* **1. 180.** Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.

* **1. 246.** Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante la previ-

sione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che implementino forme di gestione associata dei servizi sociali che consentano una gestione più efficace ed efficiente dei servizi.

1. 147. (Nuova formulazione) Zampa, Patriarca.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riordino della normativa inerente le forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, possono essere costituiti, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

* **1. 52.** (Nuova formulazione) Capone, Mariano, Grassi, Miotto, D'Incecco, Patriarca.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riordino della normativa inerente le forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali prevedendo, in ogni caso, che i consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, possono essere costituiti, al fine della gestione associata dei servizi sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

* **1. 2.** (Nuova formulazione) Fucci, Marazziti.

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: l'istruzione e la formazione *aggiungere le seguenti*: , le politiche abitative.

1. 148. Giuditta Pini, Patriarca.

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: politiche sociali *aggiungere le seguenti*: prevedendo altresì sedi territoriali di confronto con le parti sociali.

1. 164. (Nuova formulazione) Gneccchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 4, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole*: nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.

* **1. 225.** (Nuova formulazione) Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

Al comma 4, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole*: nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.

* **1. 158.** (Nuova formulazione) Gneccchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio

Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 4, lettera f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a trattamenti indebitamente percepiti, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti.

1. 186. (Nuova formulazione) Pizzolante, Binetti, Calabrò, Marazziti.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, *aggiungere i seguenti*: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

1. 168. (Nuova formulazione) Baruffi, Damiano, Gneccchi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 7, dopo le parole: il Governo può adottare *aggiungere le seguenti*: previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281.

* **1. 124.** Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Claudio Fava, Ferrara, Folino, Fratojanni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Pa-

glia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

Al comma 7, dopo le parole: il Governo può adottare *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281.

* **1. 169.** Gnechi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo,

Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 7, dopo le parole: il Governo può adottare *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **1. 228.** Miotto, D'Incecco.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	106
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	106
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	111
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. C. 3766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	114
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015. C. 3768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	115
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	128
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	116
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. Emendamenti C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	121
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Emendamenti C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	121
AVVERTENZA	122

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Atto n. 309.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2016.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, deposita una proposta di parere con tre condizioni e cinque osservazioni (*vedi allegato 1*) che illustra. Osserva preliminarmente che nelle premesse sono riportate in particolare le valutazioni positive espresse nel proprio parere dal Consiglio di Stato in merito alla peculiarità del fattore tempo alla base dello schema di un decreto legislativo che si pone l'obiettivo dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Riguardo alle condizioni poste, rileva che la prima recepisce una proposta formulata dalla Conferenza unificata, volta a prevedere che, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e determinata una griglia per la selezione dei progetti, in relazione

alla loro rilevanza strategica. Sempre recependo una proposta della Conferenza unificata, la seconda condizione prevede la consultazione dei Presidenti delle Regioni interessate ai progetti. La terza condizione, infine, dispone che i poteri sostitutivi previsti dallo schema sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio dei ministri.

Riguardo alle osservazioni, sottolinea come la prima di carattere generale, sia volta ad invitare il Governo ad armonizzare le norme dello schema con le disposizioni del Codice degli appalti e dei conseguenti decreti attuativi, successivi alla stesura dello schema medesimo. La seconda osservazione va nel senso di un coordinamento delle norme riguardanti il personale, mentre la terza invita a valutare l'opportunità di prevedere un monitoraggio successivo. La quarta osservazione è volta alla valutazione dell'opportunità di sopprimere il riferimento alla sussistenza di un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera o, in alternativa, all'individuazione di forme di raccordo alternative tra Stato e le Regioni e gli enti locali per la definizione dei poteri sostitutivi. Infine la quinta osservazione riprende quella che è ormai una prassi consolidata, vale a dire l'inserimento di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.

Ribadisce, infine, che la proposta da lui formulata va nel senso di inquadrare in modo specifico gli interventi del provvedimento, tenendo in considerazione l'importanza fondamentale del fattore tempo.

Federica DIENI (M5S) osserva che il provvedimento pone innanzitutto problemi di legittimità costituzionale in riferimento alla possibile violazione dell'articolo 120 della Costituzione. Tale articolo prevede ai commi secondo e terzo che: « il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunita-

ria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

Osserva che la legge delega e lo schema di decreto in esame prevedono innanzitutto un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio in «materie/ambiti» differenti rispetto a quelli costituzionalmente previsti.

Fa notare in proposito che l'articolo 4 della legge n. 124 del 2015 e, conseguentemente, lo schema in esame hanno ad oggetto procedimenti amministrativo, relativi a «rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali».

Osserva che nel senso di ritenere che il potere sostitutivo non trovi copertura costituzionale, perché attivato su materie/ambiti differenti rispetto all'articolo 120 della Costituzione, si è espressa la Conferenza delle Regioni e Province autonome che ha ritenuto quantomeno forzata una giustificazione del potere sostitutivo per ragioni legate all'unità giuridica o economica.

Fa altresì presente che lo schema in esame sembrerebbe poter violare l'articolo 120, comma 3, della Costituzione che specifica che «la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

In particolare, rileva che, in fase di individuazione dei singoli progetti, all'articolo 2, comma 2, vi è una individuazione unilaterale ed ultronea rispetto a quella di cui al comma 1, da parte della Presidenza del Consiglio senza il coinvolgimento di Regioni, enti di area vasta, enti locali interessati; ciò in violazione del principio di leale collaborazione. Fa presente inoltre

che sembrerebbe violata anche la legge n. 124 del 2015, laddove l'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge n. 124 del 2015 richiede che vi sia la «previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d).

Per quanto riguarda la fase di esercizio del potere sostitutivo, osserva che all'articolo 4, comma 1, dello schema in esame si prevede un potere sostitutivo diretto del Presidente del Consiglio (comma 1) fuori dalle materie di cui all'articolo 120 della Costituzione, in violazione del medesimo articolo 120, comma terzo della Costituzione e dell'articolo 5 della Costituzione, in quanto non è prevista una specifica procedura da seguire per l'esercizio del potere sostitutivo, non è indicato un termine per la diffida ad adempiere al soggetto titolare del potere amministrativo e si esercita il potere sostitutivo senza neanche avvisare l'ente locale o la Regione.

Ferma restando l'osservazione relativa all'ambito di operatività rispetto alle materie di cui all'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, occorrerebbe inserire nella normativa un procedimento di garanzia verso i Soggetti sostituiti (ad esempio un termine di diffida ad adempiere e solo successivamente, l'intervento sostitutivo).

Fa notare che sulla modalità attuativa che il legislatore deve utilizzare per l'esercizio del potere sostitutivo si è espressa da ultima la Corte Costituzionale nella sentenza n. 171 del 2015, stabilendo che il legislatore statale è tenuto a rispettare i principi desumibili dall'articolo 120 della Costituzione. In particolare, anche in conformità ad una costante giurisprudenza di questa Corte, i poteri sostitutivi devono essere previsti e disciplinati dalla legge, che ne deve definire i presupposti sostanziali e procedurali, in ossequio al principio di legalità; devono essere attivati solo in caso di accertata inerzia della Regione o dell'ente locale sostituito; devono riguardare solo atti o

attività privi di discrezionalità; devono essere affidati ad organi di Governo; devono rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni; devono conformarsi al principio di sussidiarietà.

Fa notare che in senso conforme si esprime anche il Consiglio di Stato.

Rileva quindi che l'articolo 4, comma 1, dello schema viola la legge n. 124 del 2015 che non prevede che il Presidente del Consiglio possa intervenire in via diretta, ma prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), l'individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Fa notare che anche il Consiglio di Stato si esprime in senso conforme a quanto testé espresso.

Fa notare, dunque, che occorrerebbe modificare la disposizione regolamentare inserendo la previsione per cui il Presidente del Consiglio esercita il potere sostitutivo solo previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Fa notare che l'articolo 5 indica quale sarà il coinvolgimento di regioni ed enti locali nei casi in cui il potere sostitutivo sia esercitato ove « non sussista preminente interesse nazionale ». Rileva, dunque, che ove « si ritenga » che ci sia un interesse nazionale, non si seguirà neanche questa flebile procedura di garanzia, e ci sarà invece un intervento sostitutivo diretto dello Stato nei confronti di Regioni ed enti locali, in violazione degli articoli 118, 120, comma 3, 5 della Costituzione.

Rileva, in proposito, che si esprime in senso conforme anche il Consiglio di Stato.

Fa notare che per allineare dal punto di vista dei vincoli costituzionali il provvedimento, occorre dunque garantire la presenza della intesa in sede di Conferenza unificata anche in presenza di un preminente interesse nazionale.

Osserva, dunque, che non si tiene in alcuna considerazione la competenza delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, che hanno una autonomia costituzionalmente garantita.

Rileva che la legge n. 124 del 2015 e conseguentemente lo schema in esame non tengono conto dell'attuale riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. In particolare l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione attribuisce alle materie di legislazione concorrente delle Regioni: « porti e aeroporti civili » « grandi reti di trasporto e di navigazione »; « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ». Sul punto invita ad approfondire l'analisi di impatto della regolamentazione che accompagna lo schema in esame, che evidenzia come la disposizione possa essere oggetto di impugnativa già in via diretta da parte delle Regioni per violazione della loro competenza legislativa.

Formula quindi ulteriori osservazioni sul piano della formulazione della normativa.

Fa notare, anzitutto, che la legge n. 124 del 2015 – articolo 4, comma 1, lettera *a*) – richiede l'individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere *c*) e seguenti. Rileva quindi che lo schema in esame non individua i tipi di procedimento, riproponendo le categorie generali previste nella legge delega. Ciò, oltre alla violazione della legge n. 124 del 2015, pone, a suo avviso, anche problemi di garanzia (e violazione principio di leale collaborazione) per chi subisce il potere sostitutivo.

Ritiene, quindi, che la formulazione della disposizione deve essere aggiornata facendo riferimento al nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016 (eliminando i riferimenti all'abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006).

Evidenzia, quindi, che l'articolo 6 dello schema non è in linea con l'articolo 4, della legge n. 124 del 2015, che alla lettera *f*) specifica che si debba procedere alla: « definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative ».

Osserva che l'articolo 6 dello schema limita la previsione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (mentre va estesa a personale delle amministrazioni pubbliche, comprese dunque quelle degli enti che subiscono il potere sostitutivo). Inoltre, evidenzia che l'articolo 6 ha una ulteriore previsione irragionevole, non realistica e non prevista dalla legge n. 124 del 2015, laddove specifica che il personale individuato per il supporto tecnico-amministrativo al potere sostitutivo « non avrà alcuna riduzione del carico di lavoro nell'amministrazione di appartenenza ».

Fa notare che l'articolo 6, nella parte in cui non prevede una retribuzione o un qualunque riconoscimento per il carico di lavoro aggiuntivo, senza una riduzione dell'ordinario carico di lavoro, potrebbe così violare l'articolo 36 della Costituzione, che stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

Ritiene poi che vi sia una mancata indicazione e mancato coordinamento con altre disposizioni che prevedono un potere sostitutivo del Governo. Non ci sono indicazioni né previsioni di coordinamenti con ulteriori forme di poteri sostitutivi già presenti nell'ordinamento (cita, ad esempio: l'articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990; l'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; l'articolo 14-ter, della legge n. 241 del 1990 con potere sostitutivo in conferenza ai servizi in corso di revisione). Occorre specificare, a suo avviso, se queste norme coesistono e quali rapporti temporali sono da seguire nell'*iter* procedimentale.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che dal parere espresso dal Consiglio di Stato appare chiaro come nello schema di decreto sussistano problemi riguardo all'autonomia degli enti locali. È un aspetto di costituzionalità che la I Commissione non può ignorare. Nella proposta di parere del relatore quest'aspetto è posto come osservazione, mentre, a suo avviso, andrebbe posto come condizione.

Rileva poi come l'attribuzione del potere sostitutivo al Presidente del Consiglio dei ministri sia in contrasto con la legge n. 124 del 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva in proposito che si tratta della terza condizione della proposta di parere del relatore.

Andrea CECCONI (M5S) rileva come nello schema di decreto siano poste sullo stesso piano piccole e grandi attività imprenditoriali. Ritiene invece indispensabile una specificazione in tal senso.

Danilo TONINELLI (M5S), nel riserbarsi di approfondire i contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, esprime alcune valutazioni generali sul provvedimento, non condividendo la sua impronta centralista. Ritiene, infatti, che il testo in esame, andando oltre ai criteri dalla legge n. 124 del 2015, conferisca un potere diretto al Presidente del Consiglio, senza alcuna previa deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri, con l'intenzione di imporre dall'altro regole in ambiti di competenza riservati agli enti locali. Fa notare che ciò può alimentare un futuro contenzioso costituzionale tra i diversi livelli istituzionali, alla luce di determinazioni amministrative assunte dal vertice di Governo ai danni degli enti territoriali, esclusi da qualsiasi forma di partecipazione anche laddove entrino in gioco interessi rilevanti per i territori.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia sia il relatore per la sua proposta di parere che il gruppo del Movimento 5 Stelle per le osservazioni formulate. Rileva come, dopo l'approvazione in via preliminare dello schema di decreto nel Consiglio dei ministri, siano intervenuti il parere del Consiglio di Stato e l'intesa in sede di Conferenza unificata, tutti nel senso di una leale collaborazione tra enti istituzionali per conseguire l'obiettivo comune di accelerare i tempi delle procedure amministrative di carattere strategico.

Condivide la necessità, evidenziata sia dalla proposta di parere del relatore che dalle osservazioni del gruppo del Movimento 5 Stelle, di stabilire con un'intesa in sede di Conferenza unificata i criteri per l'adozione di una procedura speciale. Trova altresì condivisibili i rilievi formulati dal Consiglio di Stato. Riguardo al potere sostitutivo, osserva come questo nello schema sia delineato nel rispetto delle competenze e come non si tratti di un silenzio – assenso. Le Regioni possono infatti bloccare la messa in moto del procedimento se sono contrarie e il potere sostitutivo sorge proprio dopo l'avvio del procedimento medesimo, in caso di inadempiamento da parte delle Regioni.

Sottolinea la sostanziale omogeneità del gruppo tra la proposta di parere del relatore e le osservazioni del Movimento 5 Stelle, che si impegna, a nome del Governo, a tenere in considerazione nella stesura finale del decreto legislativo.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) fa notare che il provvedimento sembra recare una tipizzazione dei procedimenti amministrativi senza tuttavia specificarne le fattispecie, con il rischio di attribuire al vertice di Governo una discrezionalità ai limiti dell'arbitrio. Ritiene che ciò possa mettere a rischio l'autonomia degli enti locali, senza peraltro attuare una reale semplificazione delle procedure.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, desidera fare alcune considerazioni. Per prima cosa, osserva come la prima condizione della proposta di parere del relatore dica esattamente che dopo l'emanazione del decreto vanno stabiliti i criteri con un'intesa in sede di conferenza unificata.

Riguardo al potere sostitutivo, rileva come questo scatti solo in caso di inerzia da parte delle Regioni e che, quindi, non modifica il sistema di competenze attualmente vigenti.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, fa notare che il provvedimento mira ad una accelerazione temporale dei procedimenti

amministrativi, senza incidere sugli ambiti di competenza dei diversi livelli istituzionali. Evidenzia, peraltro, che la sua proposta di parere tende ad un miglioramento del testo, in armonia con le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato, prevenendo tre condizioni che mirano a favorire una partecipazione degli enti locali nonché a garantire forme di decisione governative di carattere collegiale. Nel far notare che nella sua proposta di parere ha tenuto conto delle osservazioni formulate dai gruppi nel corso del dibattito, auspica che su di essa possa registrarsi un ampio consenso.

Danilo TONINELLI (M5S) non ritiene esaustivi i chiarimenti forniti dal relatore e dal Presidente. Sottolinea come i criteri definiti dalla legge n. 124 del 2015 fossero precisi, nel senso di chiarire in sede di regolamento gli ambiti di attuazione della procedura speciale. Ribadisce come la soppressione del riferimento al preminente interesse nazionale vada posta come condizione e non come osservazione. Si tratta infatti di una formulazione che rende totale la discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 5 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge C. 3953, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Si prevede, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 11).

Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge « è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi pre-

visti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche ».

Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Al riguardo si osserva, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra. Le disposizioni di cui agli articoli 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, intesa in senso classico. Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi dello strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all'estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.

Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trat-

tamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.

Il disegno di legge in esame, nell'auto-rizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, come detto, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame. In particolare, per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 20011.

Al riguardo, si segnala che, proprio per porre rimedio a questa sistematico ricorso al decreto-legge per il finanziamento delle missioni e la disciplina dei profili ad esse connessi, nel corso della legislatura la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge A.C. 45 ed abb. recante disposizioni in materia di missioni internazionali.

Il provvedimento approvato con alcune modifiche dal Senato (seduta del 9 marzo 2016) e quindi, nuovamente all'esame della Camera in seconda lettura per l'esame in seconda lettura, disciplina i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento.

Sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, retroagendo dunque di oltre quattro mesi rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 maggio 2016, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale (16 maggio) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1° gennaio 2016 circostanza che, come rilevato in situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera, non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Del resto, si osserva come in passato vi siano diversi precedenti di decreti-legge di proroga delle missioni internazionali adottati in tempi successivi alla scadenza delle missioni (da ultimo il decreto-legge n. 174 del 2015, adottato trenta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 7 del 2015 e, in precedenza, il decreto-legge n. 109 del 2014 adottato cinquanta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 2 del 2014).

Nello specifico il provvedimento, composto da 12 articoli, è suddiviso in tre capi.

Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2015 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Le richiamate autorizzazioni di spesa sono raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).

Il capo II del decreto-legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8, come detto, modificato in sede referente) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto-legge n. 174 del 2015) che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2015 (e quindi per tre mesi) il decreto-legge in esame ne prevede il rinnovo annuale, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. È invece autorizzato da maggio a dicembre 2016 il contributo italiano a missioni in ambito NATO quali: Active Fence; potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo; potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza navale di cui ai commi 8, 9, 10 dell'articolo 4 del presente provvedimento.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 dell'articolo 4 ha autorizzato: la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione Strade Sicure per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale; l'incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili di ulteriori 750 unità dal 9 maggio al 31 dicembre 2016. Il comma 7 dell'articolo 4 autorizza, invece, la proroga dell'operazione nazionale Mare Sicuro, già autorizzata dai due precedenti decreti missioni.

Per quanto concerne le modifiche introdotte dal Senato le medesime sono volte, anzitutto, a ampliare da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che comprende il riordino delle carriere delle Forze di polizia (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).

In proposito, si ricorda che l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali. Il termine per l'attuazione della delega è fissato al 28 agosto 2016. Allo stato, l'Esecutivo ha presentato uno schema di decreto legislativo – in corso di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari (atto n. 306) – sulle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della predetta legge n. 124 del 2015. Riguardo alla previsione, nell'ambito del disegno di legge di conversione, di una disposizione che interviene su una delega legislativa, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988 prevede che il Governo non possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013 (legge di conversione n. 148 del 2011 – Delega sulla «geografia giudiziaria»), si è pronunciata in merito all'inserimento di disposizioni di delega nell'ambito della legge di conversione. Riprendendo la precedente sentenza n. 63 del 1998, la Corte ha rilevato la completa autonomia delle disposizioni di delega inserite nella legge di conversione rispetto al decreto-legge e alla sua conversione. La Corte ha riconosciuto alla legge di conversione un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno di conversione del decreto-legge, con le modificazioni introdotte, adottato in base alla previsione dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione; l'altro, di legge di delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. La sentenza conclude dunque nel senso che «il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012)».

Quanto alle restanti parti modificate dal Senato, esse sono volte a: modificare, aumentandolo, lo stanziamento previsto

dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge e relativo alla partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile; escludere per l'anno 2016 la cessione a titolo gratuito di materiali di ricambio per velivoli F – 16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto, attualmente prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge; differire, dal 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione di spesa di 90.243.262 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione Mare Sicuro) in relazione a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali; incrementare l'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED, comprendendovi, altresì, le attività di addestramento della Guardia costiera libica; prevedere che nell'ambito delle missioni internazionali, le Forze armate applichino le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico – operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti; prorogare fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico – pratici, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria; stanziare ulteriori 117 mila euro per la cessione alla Repubblica d'Iraq di materiale d'armamento leggero, destinato ai peshmerga curdi impegnati nella lotta all'Isis; prorogare anche per il 2016 la cessione, a titolo gratuito, di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio all'Eritrea; ricomprendere, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 dell'arti-

colo 8 (90 milioni di euro) gli interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale « Donne, pace e sicurezza – WPS 2014 – 2016 », con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia.

Infine, rileva che il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *d*) e *l*) della Costituzione).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. C. 3766 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo con il Vietnam per la cooperazione nella lotta alla criminalità è finalizzato ad intensificare la collaborazione bilaterale per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope ed ai loro precursori, alla tratta

di esseri umani, al traffico di migranti, al terrorismo e ad altri reati, in un contesto internazionale che ne richiede l'intensificazione, anche alla luce degli sviluppi del terrorismo internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Intesa appare necessaria per la realizzazione di una cooperazione bilaterale di polizia che meglio aderisca alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

Il testo è configurato sulla base del modello utilizzato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei.

L'Accordo, composto da un preambolo e da tredici articoli, individua il Ministero dell'interno italiano e il Ministero della Pubblica sicurezza vietnamita come autorità competenti alla sua attuazione (articolo 2). Esso definisce le forme della cooperazione, prevedendo, fra l'altro, misure come lo scambio d'informazioni e di prassi operative, e la formazione delle Forze di polizia. I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza e per la loro esecuzione (articoli 5 e 7) e i casi in cui si può opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6, nel caso di possibili pregiudizi per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti).

L'articolo 8 è dedicato alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra le autorità delle due Parti.

Evidenzia, altresì che gli oneri finanziari per l'Italia sono stimati in circa 60 mila euro annui.

Segnala, poi, che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

C. 3768 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, osserva che l'Accordo, al pari di altri già vagliati dalla stessa, è fondato sui più aggiornati standard OCSE in quanto conforme al modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA), predisposto nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.

Rileva, quindi, che l'intesa raggiunta è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE – *Global Forum on Taxation*; Unione europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno

della evasione fiscale internazionale. L'Accordo ha, infatti, lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due Parti, attraverso uno scambio di informazioni necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In tal senso, essa s'inserisce nel quadro di quelle intese negoziate, previste come strumenti utili per l'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall'Unione europea (articolo 1). Rilevato che l'articolo 2 riguarda la giurisdizione, evidenzia, quindi, che le imposte oggetto del possibile scambio informativo sono – per l'Italia – l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, l'IVA, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive (articolo 3).

Rileva che l'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative nell'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, che di fatto limitano fortemente il segreto bancario, conformemente agli standard dell'OCSE in materia. Rileva anche che i successivi articoli 6 e 7 dispongono la possibilità per le Parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta informativa. L'articolo 8 pone un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni. Osserva, ancora, che gli articoli conclusivi dell'Accordo dispongono l'obbligo per le Parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11), e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica, evidenzia che nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento,

rientrando il testo fra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Segnala, conclusivamente, che l'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi, altresì, a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme.

Di tutela brevettuale e della necessità di istituire un regime comune si è iniziato a discutere sin dagli anni Settanta. Il TFUE ha riconosciuto all'UE competenza in materia. In particolare, l'articolo 118 prevede che « nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa

ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo». Con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla «creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti». Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati il Regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e il Regolamento n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile. Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, qui in esame. Insieme con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, l'Accordo costituisce dunque parte di un regime armonizzato di tutela. I regolamenti in questione, infatti, entrati in vigore dal 20 gennaio 2013, si applicano solo dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 18, par. 2 del Reg.(UE) n. 1257/2012 e articolo 7, par. 2 del Reg. UE n. 1260/2012). La Relazione illustrativa ricorda che l'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in quanto creato all'esterno del-

l'UE. Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE (sentenza della corte di giustizia, del 16 aprile 2013 (cause C-274/11 e C-295/11), il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva, che è stato anche stimolato da atti di indirizzo adottati in sede parlamentare.

La relazione governativa al disegno di legge in esame mette in evidenza che, attualmente, la protezione brevettuale è dunque assicurata oggi da sistemi esterni all'UE. Vi è la protezione nazionale e accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi (la Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, che offre un diritto di priorità, e il Trattato di cooperazione in materia di brevetti gestito dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che consente di presentare un'unica domanda internazionale valida per più Paesi e di ottenere un solo esame del contenuto innovativo del brevetto), ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. Attualmente, a livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, il quale consente un'unica procedura centralizzata di concessione (cosiddetto Brevetto europeo) riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi. Il sistema permette dunque di avanzare una domanda unica all'Ufficio europeo dei brevetti (per tramite degli uffici brevetti nazionali), redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano, al fine di ottenere nei 38 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione – una volta espletata la procedura di convalida nazionale – i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. In sostanza, tale sistema offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, senza ulteriori estensioni: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centra-

lizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale. Invece, secondo il nuovo sistema delineato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo, un operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario. Un brevetto europeo con effetto unitario dunque è considerato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1257/2012, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro e riceve protezione unitaria.

La *ratio* principale del pacchetto brevettuale europeo è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria, in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, ma dando vita anche un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie.

Tutto ciò mira ad accompagnare la nuova dimensione sovranazionale dei mercati, consentendo agli operatori che desiderano avvalersi del pacchetto europeo di ottenere una protezione brevettuale consonante con l'integrazione delle singole economie nazionali nel Mercato Unico Europeo.

Passando ad illustrare il contenuto specifico dell'Accordo in esame, esso si compone di un preambolo di ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera.

Illustrando, poi, gli aspetti salienti dell'articolato, rileva che la parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35: in

particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti, con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.

Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo. Lo *status* giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale. L'articolo 6 disciplina i vari gradi del tribunale, che si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria.

L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, mentre gli articoli da 15 a 19 riguardano i giudici del tribunale.

Gli articoli 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti. L'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, mentre gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento UE 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cosiddetta Convenzione di Lugano. L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. L'articolo 35 riguarda l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame.

Passando a trattare della parte seconda, essa riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39), mentre l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il

tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82).

Osserva, quindi, che è previsto lo statuto del tribunale (articolo 40), che fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento di esso, ed è contenuto nell'allegato I all'Accordo in esame. Lo statuto può essere modificato con decisione del comitato amministrativo, ma senza alterare in profondità il contenuto dell'Accordo.

L'articolo 41 è dedicato al regolamento procedurale, che fissa i dettagli dei procedimenti innanzi al tribunale in conformità all'Accordo e allo statuto.

I rimanenti articoli da 42 a 48 concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie da parte del tribunale unificato, nonché la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti e la capacità giuridica nei confronti del tribunale, che appartiene a qualsiasi persona fisica o giuridica, od organismo equivalente, autorizzata ad avviare procedimenti in base al proprio diritto nazionale.

Gli articoli 49-51 sono di grande rilevanza in ragione di quanto in precedenza esposto sulle obiezioni sollevate dall'Italia e dalla Spagna nei confronti del regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato: salvo una serie di disposizioni derogatorie, di norma è stabilito che la lingua del procedimento (articolo 49) innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale è una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata, ovvero una delle lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che condividano una divisione regionale. Essendo previste al momento solo la divisione centrale di Parigi e le sezioni di Londra e Monaco di Baviera, ne deriva il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese. Nei procedimenti innanzi al tribunale (articoli 52-55) sono previste procedure scritte, procedure provvisorie e procedure orali, e l'articolo 53 elenca non esaustivamente i mezzi di prova nei procedimenti del tribunale, che vanno dall'audizione di parti e

testimoni alle perizie e alle ispezioni, fino alla produzione di documenti e alla domanda di informazioni, nonché a prove o esperimenti comparativi.

La forma delle decisioni del tribunale unificato è oggetto degli articoli da 76 a 82: il tribunale si attiene alle richieste presentate dalle parti, agendo pienamente nel campo del diritto civile. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e formulate per iscritto, ed emesse nella lingua del procedimento. Le decisioni e le ordinanze (articolo 78) sono adottate a maggioranza dei membri del collegio, e in caso di parità prevale il voto del presidente. Qualsiasi giudice del collegio può eccezionalmente esprimere una *dissenting opinion*. In qualsiasi momento dello svolgimento del procedimento le parti possono porre fine alla controversia mediante transazione tra di loro, convalidata da una decisione del tribunale. Ciò trova però un limite nel fatto che la revoca o la limitazione di un brevetto non possono avvenire mediante una tale transazione (articolo 79).

L'articolo 81 prevede casi eccezionali di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale. L'articolo 82 prevede che le decisioni e le ordinanze del tribunale sono esecutive in qualsiasi Stato membro contraente. La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo. Infine la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.

Passando ad esaminare il disegno di legge in esame, esso consta di sei articoli: come di consueto, i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. Gli articoli 3 e 4 contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo. In

particolare, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello. In particolare, la norma modifica la lettera *a*), del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso.

Pertanto, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali – le Sezioni in questione – rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato. Viene fatto salvo il regime transitorio – previsto dall'articolo 83 dell'Accordo – per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali. L'articolo 83 dell'Accordo disciplina il periodo transitorio di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. In proposito, appare opportuno valutare se l'attivazione della procedura relativa al brevetto europeo sia compatibile con l'analoga procedura per il brevetto nazionale, da fare valere in sede giurisdizionale nazionale.

L'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). L'articolo 66, al comma 1, del Codice attualmente dispone che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso. Ai sensi del successivo comma 2, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: *a*) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; *b*) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

In particolare, il disegno di legge inserisce nel citato articolo 66 del Codice della proprietà industriale tre nuovi commi da *2-bis* a *2-quater*.

Il nuovo comma *2-bis* dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta. Ciò qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

Ai sensi del nuovo comma *2-ter*, quanto sopra previsto non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1.

Tali nuovi commi disciplinano il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta del-

l'invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme dell'Accordo. In proposito si rileva che sarebbe opportuno chiarire il riferimento agli atti vietati ai sensi dell'articolo 66, comma 1, considerato che tali atti a cui si intende fare riferimento sembrerebbero essere quelli contemplati al precedente comma 2-*bis* del nuovo articolo 66, non prevedendo il comma 1 dell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale alcun divieto.

Evidenzia che il comma 2-*quater* dispone che – ai fini di cui al comma 2-*bis* – non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti (consentiti in ambito privato o per fini sperimentali) di cui all'articolo 68, comma 1 del Codice.

La relazione afferma che il diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione è al momento riconosciuto nel nostro ordinamento solo dalla giurisprudenza, che offre una interpretazione estensiva dell'articolo 124, comma 4, del Codice. Secondo la relazione governativa, la previsione nel codice di una norma che consolidi la citata giurisprudenza è necessaria per evitare il rischio che interpretazioni discordanti determinino disparità di trattamento in sede di giudizio nazionale in materia di brevetti italiani, rispetto alla protezione assicurata ai brevetti europei (con o senza effetto unitario) con riferimento all'utilizzazione indiretta dell'invenzione. L'articolo 68 del Codice disciplina le limitazioni del diritto di brevetto.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, autorizzando la ratifica di un accordo internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), e « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione), attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

Emendamenti C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Emendamenti C. 3084-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. Emendamenti C. 2800-A Governo.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) *Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014;* b) *Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. Emendamenti C. 3458 Governo, approvato dal Senato.*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. Emendamenti C. 3462 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. Emendamenti C. 3199 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. Emendamenti C. 3529 Governo.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:
a) *Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;* b) *Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. Emendamenti C. 3269-A Governo. (Parere all'Assemblea).*

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Atto n. 309);

preso atto dei rilievi della V Commissione espressi nella seduta del 30 giugno 2016;

preso atto, altresì, che tale schema di Regolamento è di importanza significativa perché prevede l'attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l'avvio di attività imprenditoriali, che siano di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale anche al fine di attrarre capitali nel nostro Paese;

valutato che, nel quadro della complessiva riforma in atto della pubblica amministrazione, tale Regolamento riveste dunque un'importanza cruciale al fine di restituire competitività al sistema Paese, prevedendo che spetterà ai territori (Comuni e Regioni) e al Presidente del Consiglio l'individuazione di quegli investimenti strategici per i quali attivare un taglio dei tempi burocratici;

considerato favorevolmente che, come sottolineato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, lo schema di Regolamento riconosce dunque la rilevanza del « fattore-tempo » quale fattore fondamentale per la vita e l'attività dei cittadini

e delle imprese, per i quali l'incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata costituzionalmente garantita dall'articolo 41 della Costituzione;

osservato che questo atto del Governo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati da questa Commissione sulla Scia e sulla Conferenza dei servizi, introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque ad inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi volti al sostegno della ripresa produttiva del nostro Paese;

preso atto della positiva intesa raggiunta in seno alla Conferenza unificata e dell'avviso favorevole espresso dalle regioni nella seduta del 3 marzo 2016, con la richiesta di inserimento di una previsione su un'intesa generale quadro tra lo Stato e le Regioni in materia di individuazione dei progetti per i quali è prevista la riduzione dei termini ai sensi dell'articolo 3, nonché della richiesta di una necessaria partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per la rispettiva competenza, alle sedute pertinenti del Consiglio dei ministri;

valutata l'opportunità di prevedere all'articolo 4 dello schema di regolamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, che l'attribuzione al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato di poteri

sostitutivi per i procedimenti di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 4 della legge n. 124 del 2015, avvenga previa delibera del Consiglio dei ministri;

preso atto che lo schema di regolamento in esame è stato adottato dal Consiglio dei ministri prima che venisse adottato il decreto legislativo n. 50 del 2016, cosiddetto Codice appalti, e che appare pertanto quanto mai opportuno un coordinamento tra le due discipline, essendo la disciplina speciale relativa alle « infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale » prevista dall'articolo 1 comma 3 ora abrogata dal sopravvenuto decreto legislativo n. 50 del 2016;

considerato infine che nel presente schema di Regolamento, manca la previsione di un meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi qui previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza unificata, il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, dopo il comma 2, venga inserito un comma aggiuntivo *2.bis*, che preveda che entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini di quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica per il sistema paese degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata;

all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « sono individuati » siano inserite le seguenti: « sentiti i Presidenti delle Regioni

interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei ministri »;

all'articolo 4, comma 1, si specifichi, conformemente a quanto previsto dalla norma autorizzativa, che i poteri sostitutivi sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

si raccomanda di armonizzare quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 con il nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;

al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, si raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale;

si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto;

si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 5, comma 2, le parole « *e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera* » al fine di consentire in ogni caso in cui l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali la previa intesa in sede di Conferenza unificata ovvero di individuare forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi;

si valuti l'opportunità di aggiungere una clausola che faccia salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

ALLEGATO 2

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3953 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa »;

rilevato che il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione;

considerato che, sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, retroagendo dunque di oltre quattro mesi rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 maggio 2016, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (16 maggio) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1° gennaio 2016;

osservato che il provvedimento, nell'autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse;

preso atto che nel corso della legislatura la Camera dei deputati, proprio per affrontare tale lacuna normativa, ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge A.C. 45 ed abb., recante disposizioni in materia di missioni internazionali – provvedimento approvato con alcune modifiche anche dal Senato (seduta del 9 marzo 2016) e quindi, nuovamente alla Camera per l'esame in seconda lettura – che disciplina i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento;

valutate le modifiche introdotte dal Senato, tra cui quella introdotta all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che è volta ad ampliare da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della

legge n. 124 del 2015, comprendente il riordino delle carriere delle Forze di polizia;

ricordato altresì che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013, ha affermato che « il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con

disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012) »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.
C. 3766 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3766 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.
C. 3768 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3768 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	137
DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131

SEDE REFERENTE:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	134
Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	142
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	143

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. Esame emendamenti C. 559-B. approvata dalla Camera e modificata dal Senato	136
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli

obblighi degli acquirenti o affittuari del complesso aziendale.

Osserva che la competenza della Commissione Giustizia si incentra principalmente sull'articolo 1, comma 4, che, dopo aver consentito la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (lettera *a*), estende anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano (lettera *b*).

Ricorda che il decreto-legge n. 191 del 2015, convertito dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, prevede che, nell'ambito delle procedure finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

Segnala che la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53. La proroga per l'at-

tuazione del Piano, è chiesta dall'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria con una istanza formulata con la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, inserito dal decreto in esame.

Rileva che la lettera *b*) del comma 4 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. La relazione illustrativa precisa che «l'applicabilità di tale disciplina è strettamente connessa alla sola attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, entro il termine ultimo all'uopo normativamente previsto». È pertanto esteso l'ambito soggettivo delle cause che escludono la responsabilità penale o amministrativa ai soggetti che subentrano al commissario straordinario nell'attività di adempimento a quanto previsto dal Piano ambientale. Una volta che si considera legittima l'esclusione di responsabilità del

commissario straordinario non vi è ragione per contestare l'estensione di questa esclusione ai soggetti che sono chiamati a svolgere la medesima attività svolta dallo stesso commissario.

Richiama l'attenzione della Commissione circa l'opportunità di delimitare sotto il profilo temporale la durata della causa di esclusione di responsabilità; infatti come si è detto in precedenza, la lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n.1 del 2015, al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale).

Posto quanto sopra, ritiene che potrebbe essere coerente ed opportuno precisare che, anche per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati la disciplina relativa alla responsabilità penale ed amministrativa si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero, sino al termine eventualmente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2015 così come integrato dalla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge in esame.

Per tali ragioni, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Bazoli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 67 del 2016, già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 giugno, che reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Si prevede, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 11).

Rileva che il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

Al riguardo, rammenta, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.

Evidenzia che il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni, ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il decreto legge n. 174 del 2015, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.

Nel passare ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala le disposizioni contenute all'articolo 6 del provvedimento, che reca disposizioni in materia penale. In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008, si prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del decreto legge n. 451 del 2001. Tale rinvio al decreto-legge sulla missione « Enduring Freedom » comporta, in particolare:

l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;

la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a*) disobbedienza aggravata; *b*) rivolta; *c*) ammutinamento; *d*) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli inter-

rogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;

la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, fa presente che l'articolo 5 del decreto legge n. 209 del 2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria. In particolare, prevede che:

al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « Atalanta » (articolo 5, comma 4);

nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposi-

zione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 421 del 2001 (articolo 5, comma 5);

l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6);

possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera *e*) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-*bis*);

l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis* anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni (articolo 5, comma 6-*ter*).

Osserva che, attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*) alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Segnala che il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni:

a) United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP);

b) United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO);

c) United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO);

d) Multinational Force and Observers (MFO): missione multinazionale in Egitto.

e) Missione della NATO Interim air Policing (IAP).

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame, evidenzia che la *ratio* di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che « in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra ».

Fa presente che il comma 3 reca novelle all'articolo 10 del codice di procedura penale, che attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. All'articolo citato è introdotto un comma 1-*bis* che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, sia competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera *b*) (che dispone che le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se la prova di un reato influisce sulla prova di un altro) del codice di procedura penale. Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-*bis*, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 codice di procedura penale, il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Segnala, infine, che è previsto, al comma 4, che la nuova disciplina si ap-

plichi ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

C. 3954 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Berretta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il decreto-legge n. 117 del 2016 interviene sulla disciplina del processo amministrativo telematico e posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Il termine finora fissato al 1° luglio 2016 viene infatti posticipato al 1° gennaio 2017.

Ricorda che il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), all'articolo 136, detta disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici, prevedendo che « tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del

personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale « (comma 2-*bis*). La norma in vigore, dunque, prevede la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche nel processo amministrativo.

Segnala, peraltro, che per accelerare anche dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato la digitalizzazione, ormai ampiamente avviata sul fronte del processo civile, l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014 (come più volte modificato nel corso degli ultimi due anni) prevede la sostituzione della facoltà concessa dal comma 2-*bis* con l'obbligo di utilizzo delle modalità telematiche, introducendo una nuova formulazione dell'articolo 136, comma 2-*bis*, in base alla quale « Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Osserva che questa disposizione, però, non è mai stata efficace, in quanto lo stesso articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato un termine a partire dal quale il processo amministrativo telematico avrebbe dovuto affermarsi: originariamente la data era quella del 1° gennaio 2015, poi spostata al 1° luglio 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014), poi ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2016 (decreto-legge n. 83 del 2015) e poi ancora spostata al 1° luglio 2016 dal decreto-legge n. 210 del 2015. La posticipazione del termine previsto per la piena operatività del processo amministrativo telematico è dovuta a ritardi nella predisposizione delle regole tecnico-operative necessarie ad applicare il principio dell'obbligatorietà della sottoscrizione digitale degli atti.

Fa presente che l'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo (allegato n. 2 al decreto-legislativo n. 104 del 2010), infatti, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e

l'Agenzia per l'Italia digitale, l'introduzione di regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. Solo recentemente (*Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2016), in attuazione di questa disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico).

Osserva che, peraltro, come previsto dall'articolo 13 delle disp. att. del codice del processo amministrativo, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, dalla data di entrata in vigore del regolamento (21 marzo 2016) e fino al 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i TAR e il Consiglio di Stato, con modalità individuate dagli organi della giustizia amministrativa. Il regolamento dunque precisa che nella fase della sperimentazione continuano a essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali e dunque la facoltatività della sottoscrizione digitale degli atti.

Su questo quadro normativo, si è inserito il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, che ha posticipato il termine del 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo. Solo al termine della sperimentazione, il 1° gennaio 2017, appunto, il deposito di tutti gli atti di parte e del giudice dovrà obbligatoriamente essere realizzato con modalità telematiche. Analiticamente, l'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, per prevedere che la modifica all'articolo 136 del Codice del processo amministrativo acquisti efficacia il 1° gennaio 2017 anziché il 1° luglio 2016. Il comma 2 modifica invece l'articolo 13, comma 1-bis, delle

disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo per consentire la sperimentazione delle regole tecnico-operative introdotte dal DPCM n. 40 del 2016 fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016. L'articolo 2 del decreto-legge precisa poi che al processo amministrativo telematico di cui al DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, sia dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017. L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (30 giugno 2016).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

C. 2281, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al provvedimento in discussione (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che gli articoli aggiuntivi Sarro 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05 e Zan 4.06 sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia.

Alessandro PAGANO (AP), *relatore*, nel sottolineare l'importante contributo apportato dal ciclo di audizioni svolte dalla Commissione sul provvedimento in titolo, ritira gli emendamenti a sua firma 1.11 e 1.20, mentre raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.10 ed 1.12. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Rondini 1.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e parere contrario sull'emendamento Sarro 1.3. Esprime, inoltre, parere favorevole sulle proposte emendative Schullian 1.4 e 1.5, nonché sull'emendamento Rondini 1.2, purché riformulato nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Colletti 2.1 e Schullian 3.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 3.2 e Schullian 4.1. Propone, infine, una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 4.07, del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) sottoscrive le proposte emendative Schullian 1.4, 1.5, 3.1 e 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti del relatore 1.10 e 1.12 (*vedi allegato 4*).

Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.1, proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rondini 1.1, come riformulato (*vedi allegato 4*) e respinge l'emendamento Sarro 1.3.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), con riferimento all'emendamento Schullian 1.4, fa notare come lo stesso contenga una disposizione ultronea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative Schullian 1.4 e 1.5 (*vedi allegato 4*).

Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.2, proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rondini 1.2, come riformulato, Colletti 2.1, e Schullian 3.1 (*vedi allegato 4*).

Marco RONDINI (LNA) ritira la proposta emendativa a sua firma 3.2.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ritira la proposta emendativa Schullian 4.1, testé sottoscritta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 4.07, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Alessandro PAGANO (AP), *relatore*, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di verificare la sussistenza delle condizioni procedurali per chiedere il trasferimento della proposta di legge in esame in sede legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento alla richiesta testé formulata dal relatore, rammenta che dovranno essere i gruppi parlamentari a valutare le condizioni per chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame, trasferimento su cui, peraltro, il Governo sarà chiamato ad esprimere l'assenso.

Avverte, quindi, che il testo del provvedimento in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 luglio 2016.

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

Esame emendamenti C. 559-B. approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

**DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886
Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il decreto-legge in oggetto,
rilevato che:

il decreto-legge n. 191/2015, convertito dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, prevede che, nell'ambito delle procedure finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che presentano determinati requisiti;

la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi, al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53;

la lettera *b*) del comma 4 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale;

l'esclusione di responsabilità era prevista dal decreto-legge del 2015 in relazione all'attività posta in essere dal commissario straordinario e dai suoi delegati in attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

il decreto-legge in esame estende l'ambito soggettivo delle cause che escludono la responsabilità penale o amministrativa ai soggetti che subentrano al commissario straordinario nell'attività di adempimento a quanto previsto dal Piano ambientale, per cui una volta che si considera legittima l'esclusione di responsabilità del commissario straordinario non vi è ragione per contestare l'estensione di questa esclusione ai soggetti che sono chiamati a svolgere la medesima attività svolta dallo stesso commissario;

al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo appare opportuno delimitare sotto il profilo temporale la durata della causa di esclusione di responsabilità tenendo conto che è possibile una proroga del termine, già fissato al 30 giugno 2017, di attuazione del Piano per un periodo non superiore a 18 mesi;

sarebbe, pertanto, opportuno precisare che, anche per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti fun-

zionalmente da questi delegati la disciplina relativa alla responsabilità penale ed amministrativa si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero, sino al termine eventualmente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 4, lettera b), sia previsto che all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 sia aggiunto il seguente periodo: « Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati la disciplina di cui al periodo precedente si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero, sino al termine eventualmente prorogato ai sensi del precedente comma 5. ».

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso «ART. 348», dopo le parole: abilitazione dello Stato inserire le seguenti: e l'iscrizione ad un albo professionale.

Conseguentemente al comma 2, capoverso, dopo le parole: un'arte sanitaria aggiungere le seguenti: per le quali è richiesta l'abilitazione dello Stato e l'iscrizione ad un albo professionale.

Conseguentemente al comma 3, capoverso, dopo le parole: un'arte sanitaria inserire le seguenti: per le quali è richiesta l'abilitazione dello Stato e l'iscrizione ad un albo professionale.

1. 11. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «ART. 348», primo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni.

1. 10. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «ART. 348», secondo comma, sostituire le parole: delle attrezzature e degli strumenti utilizzati con le seguenti: delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato.

1. 12. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 348, dopo la parola: utilizzati inserire le se-

guenti: e la trasmissione, ove ne ricorrano i presupposti, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dell'attività regolarmente esercitata.

1. 1. Rondini.

Al comma 1, capoverso «ART. 348», dopo il secondo comma, inserire il seguente: La condanna per il delitto di cui al presente articolo importa l'interdizione di cui all'articolo 30 per una durata da due a cinque anni.

1. 20. Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 443 del codice penale le parole: «detiene per il commercio,» sono soppresse.

1. 3. Sarro.

Al comma 2, al capoverso, dopo le parole: nell'esercizio abusivo di una professione inserire le seguenti: per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

1. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 3, capoverso, dopo le parole: nell'esercizio abusivo di una professione inserire le seguenti: per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 3, in fine, aggiungere il seguente comma: L'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria che collabora con colui che esercita abusivamente l'odontoiatria è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.000 a 50.000 euro e l'interdizione da 3 a 5 anni dall'esercizio della professione. La sentenza passata in giudicato deve essere trasmessa al competente Ordine professionale per l'esecuzione automatica dei provvedimenti interdittori dall'attività.

1. 2. Rondini.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 a 1.500 euro con le seguenti: 1.500 a 3.000 euro.

2. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 3.

Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: attestato di abilitazione inserire le seguenti: richiesto dalla normativa vigente.

3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 con le seguenti: è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati e la trasmissione al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dell'attività regolarmente esercitata.

3. 2. Rondini.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « siano incorsi per tre volte » sono sostituite dalle seguenti: « siano già incorsi »;

b) alle parole: « si applicano » sono premesse le seguenti: « in caso di reiterazione ».

4. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla Legge 409/85 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri.

4. 07. Il Relatore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole: « purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente ».

4. 01. Sarro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole: « purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente ».

2. Per eseguire preparazioni galeniche, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, far ricorso, quale materia prima, a medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.

4. 02. Sarro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 5.

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

4. 03. Sarro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 5.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi conven-

zione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000.

4. 04. Sarro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 5.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Le professioni mediche non possono essere esercitate cumulativamente con la professione di farmacista.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000.

4. 05. Sarro.

All'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Gli esperti indipendenti si astengono dalla valutazione ovvero dallo svolgimento di attività non estimative qualora versino in una situazione di conflitto di interessi o sussistano cause di incompatibilità nei confronti del singolo Oicr. L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta.

4. 06. Zan.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato.**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 348, dopo la parola: utilizzati inserire le seguenti: e la trasmissione, nel caso in cui il medesimo soggetto eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata.

1. 1. Rondini.

Al comma 1, capoverso « ART. 348 » dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15000 a 75000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha

diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

1. 2. Rondini.

ART. 4.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.

4. 07. Il Relatore.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione
e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 348, primo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni.

1. 10. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 348, secondo comma, sostituire le parole: delle attrezzature e degli strumenti utilizzati con le seguenti: delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

1. 12. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 348, dopo la parola: utilizzati inserire le seguenti: e la trasmissione, nel caso in cui il medesimo soggetto eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata.

1. 1. (Nuova formulazione) Rondini.

Al comma 2, al capoverso, dopo le parole: nell'esercizio abusivo di una professione inserire le seguenti: per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

1. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: nell'esercizio abusivo di una pro-

fessione inserire le seguenti: per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso « ART. 348 » dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15000 a 75000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

1. 2. (Nuova formulazione) Rondini.

ART. 2.

Al comma 1, le parole: 500 a 1.500 euro sono sostituite dalle seguenti: 1.500 a 3.000 euro.

2. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 3.

Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: attestato di abilitazione inserire le seguenti: richiesto dalla normativa vigente.

3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 4.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo

cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.

4. 07. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del Direttore per le relazioni esterne del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, Christoph Benn (*Svolgimento e conclusione*) 145

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 10.05.

Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del Direttore per le relazioni esterne del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, Christoph Benn.

(Svolgimento e conclusione).

Maria Edera SPADONI (M5S), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Christoph BENN, *Direttore per le relazioni esterne del Fondo globale per la lotta*

all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e Stefano VELLA, *Responsabile del Dipartimento del Farmaco presso l'Istituto Superiore di Sanità*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Maria Edera SPADONI, *presidente*.

Christoph BENN, *Direttore per le relazioni esterne del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Maria Edera SPADONI (M5S), *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Massimo Luciani, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	147
Audizione di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	147
Audizione di rappresentanti di UPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo) ..	147
Audizione di Andrea Piraino, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, e di Gaetano Armao, professore di contabilità pubblica presso l'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	147
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	147

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la Criminalizzazione degli atti di razzismo e di xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere Alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	155
SEDE REFERENTE:	
DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 luglio 2016.

Audizione di Massimo Luciani, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30.

Audizione di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.30.

Audizione di rappresentanti di UPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.10.

Audizione di Andrea Piraino, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, e di Gaetano Armao, professore di contabilità pubblica presso l'Università di Palermo, nell'ambito

dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.15.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in titolo reca disposizioni volte a definire un quadro normativo di carattere generale applicabile alle missioni internazionali delle Forze armate e dalle Forze di polizia e che il testo del provvedimento, già approvato in prima lettura alla Camera e modificato dal Senato, è stato ulteriormente modificato ed integrato dalle Commissioni di merito della Camera. Rileva che sul testo trasmesso dal Senato non è pervenuta una relazione tecnica aggiornata e che, peraltro, durante l'esame al Senato è stata presentata una relazione tecnica riferita al testo sottoposto all'esame dell'Assemblea (A.S. 1917-A). Evidenzia che sono state inoltre presentate relazioni tecniche relative agli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Assemblea. Passando all'esame delle sole modifiche, rispetto al testo già approvato dalla Camera, che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 3, comma 1, concernente la relazione al Parlamento, non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.

In merito all'articolo 5, comma 5, riguardante le indennità di missione riconosciuta al personale impiegato in missioni internazionali, ritiene che andrebbe acquisita conferma che il riferimento alla « categoria dei graduati », al cui interno è configurata una progressività di carriera, non sia suscettibile di comportare effetti finanziari non previsti dal testo approvato dalla Camera e dalla legislazione già in vigore.

In ordine all'articolo 13, comma 1, relativo all'esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 16, concernente le utenze telefoniche di servizio, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che, come sembra evincersi dalla relazione tecnica, le spese in questione risultino già ordinariamente incluse in

quelle relative alle missioni svolte. In proposito, reputa comunque utile acquisire una conferma.

Riguardo all'articolo 21, recante disposizioni in materia contabile, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

A proposito dell'articolo 24, riguardante pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa che all'articolo 5, comma 5, in materia di indennità di missione riconosciuta al personale impiegato in missioni internazionali, il riferimento alla « categoria dei graduati » non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma, inoltre, che le spese di cui all'articolo 16, in materia di utenze telefoniche, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'emendamento approvato dal Senato, risultano già ordinariamente incluse a legislazione vigente in quelle relative alle missioni svolte.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 5, comma 5, in materia di indennità di missione riconosciuta al personale impiegato in missioni internazionali, il riferimento alla « categoria dei graduati » non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le spese di cui all'articolo 16, in materia di utenze telefoniche, come risulta dalla relazione tecnica relativa all'emendamento approvato dal Senato, risultano già ordinariamente incluse a legislazione vigente in quelle relative alle missioni svolte;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

C. 2800-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 24 maggio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 14 giugno 2016, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione formulata dalla Commissione bilancio. Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla

clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola – in considerazione del fatto che la citata disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – possa essere attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera *c*) del comma 5 del predetto articolo 21.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2 – per quanto il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi contenuto debba ora intendersi riferito, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ai soli fattori legislativi – non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014;** *b)* **Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.**

C. 3458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 10 maggio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Ricorda, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 14 giugno 2016, senza apportare alcuna modificazione al testo. Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola – in considerazione del fatto che la citata disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – possa essere attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera *c)* del comma 5 del predetto articolo 21.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo

3, comma 2 – per quanto il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi contenuto debba ora intendersi riferito, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ai soli fattori legislativi – non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interessati.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la Criminalizzazione degli atti di razzismo e di xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

C. 3084-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, contenente le due sole proposte emendative Vazio 3.10 e Agostinelli 3.1, volte, rispettivamente, a sopprimere e a parzialmente sostituire il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che integra

la disciplina nazionale in materia di repressione della discriminazione razziale e della xenofobia. Poiché le predette proposte emendative rivestono carattere ordinamentale, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

C. 3269-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 6 aprile scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 27 aprile 2016, approvando due sole proposte emendative volte a recepire integralmente entrambe le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Ciò posto, con riferimento all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla

clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola – in considerazione del fatto che la citata disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – possa essere attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2 – per quanto il richiamo all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi contenuto debba ora intendersi riferito, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ai soli fattori legislativi – non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e la missione interressati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga – per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Evidenzia che il disegno di legge di conversione è stato inoltre integrato al Senato con una disposizione che ha previsto la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 8 della legge n. 14 del 2015 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo originario (AS 2389), nonché di relazioni tecniche relative agli emendamenti approvati dal Senato. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 11, concernenti le missioni internazionali, osserva, come già rilevato, che il provvedimento, nel testo originario (A.S. 2389), risulta corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti ad esso ascritti sui saldi di finanza pubblica. Alla luce delle modifiche intervenute al

Senato, rileva l'opportunità di acquisire una versione aggiornata di tale prospetto. Sottolinea, altresì, che il prospetto riepilogativo, con riguardo a specifiche disposizioni del decreto che recano voci di spesa di personale, evidenzia effetti qualificati come maggiori « entrate tributarie ». Poiché dette voci di maggiore entrata incidono per circa il 50 per cento rispetto all'entità della maggiore spesa di personale prevista, ritiene presumibile che i predetti effetti di gettito includano anche le entrate contributive. In proposito, giudica pertanto utile una conferma. Con riferimento alle singole previsioni del decreto-legge in esame, osserva quanto segue.

Con riguardo all'articolo 4, comma 6, recante autorizzazione per il 2016 ad effettuare cessioni – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di mezzi e equipaggiamenti già disposte da precedenti decreti di proroga, la relazione tecnica asserisce la neutralità finanziaria della disposizione, evidenziando che, nei casi in cui siano previsti oneri per acquisto, ricondizionamento o trasporto nazionale ai luoghi di partenza delle dotazioni da cedere, le relative spese sono state già sostenute nel 2015. Ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in merito ad eventuali oneri connessi a spese che dovessero rendersi necessarie nel 2016 per l'effettivo trasferimento delle suddette dotazioni verso le sedi di destinazione.

In merito all'articolo 4, comma 4, lettera *e-bis*), che autorizza la spesa di euro 117.000 per il 2016 per la cessione a titolo gratuito all'Iraq di materiale di armamento leggero, posto che la relazione tecnica non considera la disposizione, introdotta in prima lettura dal Senato, ritiene che andrebbero forniti i dati sottostanti la determinazione del predetto limite di spesa.

Con riguardo all'articolo 4, comma 11, recante proroga delle missioni di vigilanza per il Giubileo della Misericordia per un numero di 1.500 unità delle Forze armate, incrementato di ulteriori 750 unità a decorrere dal 9 maggio 2016, pur considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa, rileva

preliminarmente che la disposizione prevede alla copertura finanziaria a valere su una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 972 della legge di stabilità 2016, pari a 510,5 milioni di euro per il 2016, finalizzata alla corresponsione, per il solo anno 2016, di un contributo straordinario di 960 euro su base annua al personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa. Reputa quindi opportuna una conferma in merito alla disponibilità delle somme in questione anche con riguardo agli impegni già assunti sulle medesime disponibilità e alle posizioni giuridiche dei soggetti destinatari.

Con riferimento agli oneri relativi agli interventi a sostegno della ricostruzione e per il consolidamento della pace di cui all'articolo 8, pur considerato che gli stessi appaiono limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa prevista dalla medesima disposizione, ritiene opportuno che siano forniti elementi di maggior dettaglio in merito ai parametri sottostanti la determinazione di tale limite di spesa. In particolare, fa riferimento all'articolo 8, comma 1, che autorizza una spesa complessiva di euro 90.000.000 per il 2016 per « iniziative di cooperazione allo sviluppo » in una serie di Stati, senza indicare le voci di spesa che concorrono a determinare l'importo complessivo autorizzato.

Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 4, 5 e 7, evidenzia che la relazione tecnica fornisce i parametri di quantificazione concernenti le spese – indennità e trattamenti di missione – per l'invio di personale nel quadro di alcune iniziative PESC-PSDC ed OSCE, per l'impiego di ufficiali e sottufficiali dei carabinieri in attività operative a tutela di cittadini e interessi italiani all'estero, nonché per l'invio in missione di personale MAECI in aree di crisi. Rileva che il prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale, in corrispondenza delle relative autorizzazioni di spesa (euro 11.700.000 per il comma 4, euro 5.500.000 per il comma 5 ed euro 1.000.000 per il comma 7), riporta esclusivamente gli effetti di maggiore spesa corrente, senza dar conto, come invece indicato con riguardo ad altre disposizione

del provvedimento in esame, dei connessi effetti indotti di natura fiscale e contributiva. In proposito giudica opportuno un chiarimento.

Non ha invece osservazioni da formulare in relazione alle seguenti norme:

articoli da 1 a 3, recanti proroga fino al 31 dicembre 2016 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia e Africa. Evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione di tali oneri, come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad analoghe finalità e fattispecie. Non ha alcunché da osservare, altresì, con riferimento specifico alla proroga, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016, della possibilità d'impiego in attività antipirateria delle guardie giurate non ancora abilitate attraverso la frequentazione di specifici corsi teorico-pratici;

articolo 4, commi da 1 a 5 e commi da 7 a 10, recanti contratti di assicurazione e di trasporto, altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni, mantenimento dispositivo info-operativo AISE, potenziamento del dispositivo aeronavale e cessioni di equipaggiamenti e materiali di ricambio per veicoli, i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti;

articolo 5, recante disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni, i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;

articolo 6, recante disposizioni in materia penale, le cui disposizioni – attinenti all'applicazione del codice penale militare di pace – hanno effetti di carattere esclusivamente procedurale e sanzionatorio;

articolo 7, recante disposizioni in materia contabile, di carattere ordinamen-

tale in quanto riguardante il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria;

articolo 10, recante iniziative di cooperazione e di ricostruzione, regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato, la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, in materia di cooperazione allo sviluppo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle diverse modalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti, per l'anno 2016, dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del provvedimento in esame, pari ad euro 1.290.793.929, così come individuate alle lettere da *a)* ad *f-ter)* del comma 1 dell'articolo 11, formula le seguenti considerazioni. Per quel che concerne l'utilizzo, in misura pari ad euro 1.062.005.688, del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (cap. 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera *a)*, fa presente che il Fondo in parola reca per il 2016 uno stanziamento di bilancio pari ad euro 937.705.688 e che il Fondo medesimo è stato, da ultimo, rifinanziato, per un ammontare pari a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, dalle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Alla luce di tale ultima integrazione, osserva che le risorse complessivamente allocate sul Fondo medesimo equivalgono esattamente al *quantum* della copertura finanziaria indicata dalla disposizione in commento. Per quanto riguarda l'utilizzo, in misura pari a 15 milioni di euro, del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, in misura pari ad euro 17.338.000, del fondo speciale di parte capitale (*rectius* « di conto capitale ») di competenza del medesimo

Ministero, secondo quanto previsto, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)*, osserva che entrambi gli accantonamenti relativi al predetto Ministero recano le necessarie disponibilità. Con riguardo all'utilizzo – ai sensi della lettera *d)* ed in una misura pari ad euro 46.354.023 – delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, rammenta che tale modalità di copertura è già stata utilizzata in occasione di altri analoghi provvedimenti. Ciò posto, la suddetta modalità di copertura appare idonea, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma da parte del Governo – che le citate risorse affluiscano all'entrata entro la fine dell'anno. La disposizione in commento prevede peraltro, a titolo cautelativo, che nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente sia accantonata e resa indisponibile una quota di ammontare pari ad euro 31.065.406 delle spese rimodulabili di parte corrente relative al Ministero della difesa. In riferimento all'utilizzo, in misura pari a 30 milioni di euro, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera *e)*, rammenta che il Fondo in parola è stato da ultimo rifinanziato con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, comma 13, lettera *b)*, del decreto-legge n. 59 del 2016, per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2016. In tale quadro, rileva che il Fondo citato, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa tuttavia opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi comunque gli

adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto del fatto che un impiego del Fondo medesimo è previsto, in misura pari a 90 milioni di euro per il 2016, dall'articolo 19 del decreto-legge in materia di enti locali attualmente all'esame della Camera (C. 3926). Per quel che concerne l'utilizzo in misura pari a 112 milioni di euro, ai sensi della lettera *f*), del Fondo relativo ad interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (cap. 7141 dello stato di previsione del Ministero della difesa), fa presente che il Fondo in parola reca per l'anno in corso uno stanziamento di bilancio pari a 235 milioni di euro e che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle predette risorse risulta già effettuato l'accantonamento delle risorse, per un ammontare equivalente, previste dalla disposizione in commento. Con riferimento, invece, alla riduzione, in misura pari ad euro 623.014, ai sensi della lettera *f-bis*), del Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria per il 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative allo stato di previsione del Ministero della difesa (cap. 1187 dello stato di previsione del Ministero della difesa), rileva che lo stesso, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi comunque gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento, infine, alla riduzione, per un importo pari ad euro 7.473.204, del Fondo da ripartire destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni (cap. 3043 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che il Fondo in parola reca per l'anno in corso uno stanziamento

di bilancio pari a 30 milioni di euro e che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, a valere sulle predette risorse risulta già effettuato l'accantonamento delle risorse, per un ammontare equivalente, previste dalla disposizione in commento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere Alle Commissioni VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 98 del 9 giugno 2016, recante norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Passando all'esame delle norme considerate dalle predette relazioni tecniche, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli 1 e 2, relativi al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali, in merito agli aspetti relativi alla quantificazione rileva preliminarmente che il provvedimento non è corredato di un prospetto riepilogativo – previsto dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità – che dia conto degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica delle disposizioni recate

dal medesimo decreto-legge. Inoltre, posto che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari ad esplicitare l'incidenza delle norme sui diversi saldi, ritiene necessario che siano pertanto evidenziati tali effetti, con particolare riguardo ai saldi di fabbisogno e di competenza economica. In merito al primo aspetto, rileva che l'articolo 2 del decreto-legge provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, dovuti alla proroga del termine per la restituzione del prestito erogato all'amministrazione straordinaria dell'ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015. Rammenta che tale onere è quantificato in misura pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016 e che, a compensazione di tali effetti, l'articolo 2 prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. Fatto salvo quanto indicato, con riferimento a tale modalità di compensazione, nella successiva parte relativa ai profili di copertura finanziaria, ai fini della definizione dell'impatto delle disposizioni sul saldo di fabbisogno, ritiene utile acquisire elementi di valutazione in merito alla titolarità delle somme – cui fa riferimento la norma in esame – gestite dalla CSEA, alla specifica qualificazione contabile delle stesse nonché in merito all'effettiva configurazione della stessa CSEA (*ex* Cassa conguaglio per il settore elettrico) rispetto al perimetro delle pubbliche amministrazioni, a seguito della sua trasformazione in ente pubblico economico ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità per il 2016. Infatti, l'idoneità delle indicate risorse della Cassa a fornire adeguata compensazione ai predetti effetti di fabbisogno sembrerebbe, in linea di principio, assicurata nell'ipotesi in cui le somme in questione risultino nella titolarità di soggetti esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni, in quanto in tal caso le entrate che dovranno

affluire presso la tesoreria costituirebbero risorse aggiuntive rispetto a quelle già incluse nei conti consolidati di cassa. Diversamente, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'idoneità delle predette risorse – in ragione della specifica natura delle stesse e del relativo trattamento contabile – a fornire effettiva compensazione agli effetti peggiorativi sul fabbisogno determinati dal mancato rimborso nell'esercizio 2016 del predetto finanziamento di 400 milioni, erogato ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 per finalità di risanamento ambientale. Sempre con riferimento a tale operazione, giudica necessari ulteriori elementi riguardo agli eventuali riflessi sul debito del meccanismo prefigurato, al fine di chiarire se quest'ultimo sia suscettibile di determinare – in particolare con riferimento all'ipotesi in cui la titolarità delle somme in questione sia in capo a soggetto esterno alla pubblica amministrazione – la costituzione di una posizione debitoria, analogamente a quanto previsto in caso di depositi di somme da parte di soggetti non inclusi nel settore delle Amministrazioni pubbliche presso conti correnti di tesoreria a loro intestati, con contestuale iscrizione di poste attive nei bilanci dei soggetti depositanti. Infine, con riferimento all'indebitamento netto, tenuto conto che la norma di copertura e la relazione tecnica non menzionano effetti su tale saldo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che continuano a sussistere i requisiti prescritti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) per la configurazione delle operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame, già disciplinate dall'articolo 1, commi 3 e 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, come operazioni finanziarie, in quanto tali non rilevanti ai fini del saldo di competenza economica. Ciò con particolare riferimento ai prevedibili tempi e modalità di restituzione dei predetti prestiti, anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto in esame. In merito all'onere per interessi, configurato come di carattere permanente presumibilmente in

considerazione del termine finale, non predeterminabile, di restituzione del finanziamento per finalità ambientale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ritiene che andrebbero peraltro esplicitate le ragioni di carattere contabile della mancata imputazione di effetti per l'esercizio in corso. Quanto alla nomina del Comitato di esperti, con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA SpA, e alla possibilità che il medesimo Comitato si avvalga della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate, ritiene che andrebbe confermata la possibilità per tali amministrazioni di far fronte alle attività in questione nell'ambito delle risorse esistenti, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma stabilisce che i finanziamenti statali erogati nell'anno 2016 ai commissari del Gruppo ILVA, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, sono rimborsati nell'anno 2018 ovvero successivamente, anziché nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, come invece previsto a legislazione vigente. Il successivo comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dalla mancata restituzione del prestito nell'anno 2016, pari a 400 milioni di euro in termini di fabbisogno per il medesimo anno, mediante versamento per un corrispondente importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto, remunerato secondo il tasso di interesse riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, prevedendo che la giacenza da detenere a fine anno sul citato conto corrente sia estinta o ridotta corrispondentemente alle somme del finanziamento che saranno rimborsate. Infine il comma 3 prevede che, all'onere derivante dai maggiori interessi passivi, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, derivanti dalla remunerazione del conto corrente fruttifero di tesoreria centrale di cui al comma 2, si

provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. In proposito, giudica opportuno che il Governo assicuri che le somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali siano sufficienti alla copertura dell'onere in termini di fabbisogno e che l'utilizzo di dette somme non comprometta le finalità cui le risorse medesime sono destinate.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta ha avuto luogo lo svolgimento della relazione illustrativa nonché una prima serie di interventi sulle linee generali del provvedimento. Rammenta, altresì, che nella odierna seduta

antimeridiana è iniziato il ciclo di audizioni informali sul provvedimento medesimo, destinato a concludersi nella giornata di domani. Tanto premesso, chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento.

Rocco PALESE (Misto-CR) si riserva di intervenire sul merito delle diverse problematiche oggetto del provvedimento in esame al termine del ciclo di audizioni informali che, come evidenziato dal presidente, si concluderà nella giornata di domani e consentirà di avere un quadro d'insieme più ragionato.

Vincenzo CASO (M5S) rinnova al rappresentante del Governo la richiesta, già

formulata nella scorsa seduta, di fornire un elenco degli enti locali destinatari della proroga di cui all'articolo 15, che consente agli enti locali, in determinati casi, di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA comunica che tale elenco non è ancora disponibile.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*)

159

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento nella seduta odierna, in quanto le Commissioni riunite III e IV ne concluderanno l'esame in sede referente nella giornata di oggi.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 3953, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

Passando quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 12 articoli, ripartiti in 3 capi, il Capo I,

costituito dagli articoli da 1 a 7, detta disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In merito ricorda preliminarmente che, a partire dalle scorse legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono già stati emanati numerosi decreti-legge, i quali hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

In questo caso il decreto-legge n. 67 del 2016 ricalca in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il decreto-legge n. 174 del 2015), autorizzando le missioni fino al 31 dicembre 2016, con le differenze relative all'ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni.

L'articolo 1, modificato dal Senato, reca la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, di alcune missioni delle forze armate e di polizia in Europa.

Il comma 1 autorizza la spesa di 78.490.544 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani; si tratta delle seguenti missioni: *Multinational Specialized Unit (MSU)*; *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO)*; *Security Force Training Plan in Kosovo*; *Joint Enterprise Balcani*.

Il comma 2 autorizza la spesa di 276.355 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*).

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza la spesa di 5.848.471 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

Il comma 4 autorizza la spesa di 1.366.850 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di

Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 63.720 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*).

Il comma 5 autorizza la spesa di 114.027 euro per la partecipazione di due magistrati fuori ruolo alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*).

Il comma 6 autorizza la spesa di 266.387 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro.

Il comma 7 autorizza la spesa di 19.169.029 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo.

Il comma 8, modificato dal Senato, autorizza la spesa di 70.305.592 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione della UE nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica.

L'articolo 2, anch'esso modificato dal Senato, reca la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, di alcune missioni delle forze armate e di polizia in Asia.

Il comma 1 autorizza la spesa di 179.030.323 euro per la partecipazione di personale militare alla missione NATO in Afghanistan *Resolute Support Mission (RSM)* e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan.

Il comma 2 autorizza la spesa di 19.051.815 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan.

Il comma 3 autorizza la spesa di 687.399 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le

esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 155.639.142 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force.

Il comma 5 autorizza la spesa di 2.546.009 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Precense in Hebron*) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività addestrative delle forze di sicurezza palestinesi.

Il comma 6 autorizza la spesa di 120.194 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*).

Il comma 7 autorizza la spesa di 194.180 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina.

Il comma 8 autorizza la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati fuori ruolo alla predetta missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*).

Il comma 9, modificato dal Senato, autorizza la spesa di euro 253.875.400 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica Daesh, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, a sua volta modificato dal Senato, il quale reca la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa.

Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 27.918.693 euro per la proroga della partecipazione di personale militare

all'operazione militare dell'Unione Europea per il contrasto alla pirateria denominata *Atalanta*.

Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 25.582.771 euro per la proroga della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM *Somalia*, EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane.

Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 3.259.040 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP *Sahel Niger*, EUTM Mali e EUCAP Sahel Mali.

Il comma 4 autorizza, per il periodo dal 20 aprile al 31 dicembre 2016, la spesa di 74.027 euro per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di *Police Advisor* presso l'Uganda Police Force.

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di impiegare guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria.

Illustra quindi l'articolo 4, modificato dal Senato, il quale reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

In particolare, il comma 1 autorizza, per il 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicura-

zione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge.

Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 5.000.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

Il comma 3 autorizza, per il 2016, la spesa di 2.100.000 euro per interventi urgenti, o acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle norme di contabilità generale, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti militari delle missioni internazionali di cui al decreto-legge, per far fronte a esigenze di prima necessità della popolazione locale.

Il comma 4, modificato dal Senato, autorizza, per l'anno 2016: la spesa di 1.613.595 euro per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle l'aeroporto di Herat; la spesa di 55.000 euro per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Somalia di apparecchiature medicali e di 4 gommoni; la spesa di 756.294 euro per la cessione, a titolo gratuito di 4 veicoli PUMA e relativi *kit* di manutenzione e munizionamento; la spesa di 177.481 euro, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di un'ambulanza, dodici motori fuoribordo, undici gruppi elettrogeni e tre rimorchi; la spesa di 530.000 euro, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq, di vestiario invernale; la spesa di 117.000 per la cessione a titolo gratuito di materiale d'armamento leggero alla Repubblica dell'Iraq, destinato ai Peshmerga curdi in lotta contro l'ISIS; la spesa di 851.000 euro, per la cessione, a titolo gratuito, di vestiario invernale alla Repubblica libanese.

Il comma 5 autorizza, per l'anno 2016, la cessione a titolo gratuito al Montenegro di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto.

Il comma 6, modificato dal Senato, prevede che le cessioni di materiale già autorizzate da alcune disposizioni di precedenti decreti-legge di proroga di missioni (il decreto-legge n. 227 del 2012, il decreto-legge n. 7 del 2015 e il decreto-legge n. 174 del 2015) possano essere effettuate nel 2016.

In tale contesto il Senato ha escluso dall'ambito di applicazione della previsione la cessione a titolo gratuito alla Repubblica Araba d'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio.

Il comma 7 autorizza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 90.243.262 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione ad esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.

Il comma 8 autorizza, per il periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 2016, la spesa di 7.281.146, per la partecipazione di personale militare all'operazione NATO *Active Fence*, a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 10 maggio al 30 giugno 2016, la spesa di 950.205 euro per il potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.

Il comma 10, modificato dal Senato, autorizza, per il periodo dal 10 maggio al 31 dicembre 2016, la spesa di 908.017 euro per il potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.

Il comma 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applichino le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizza-

zioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti.

Il comma 11 proroga fino al 31 dicembre 2016 l'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate per esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, nonché per esigenze di sicurezza di alcune aree nazionali. Inoltre la disposizione incrementa di 750 unità, dal 9 maggio al 31 dicembre 2016, il contingente di 4.800 unità delle Forze armate già impegnato in attività di controllo del territorio; tale ulteriore personale sarà impiegato in servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Per tale finalità si autorizza la spesa di 23.857.204 euro per il 2016.

L'articolo 5 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Specifica che, in forza di tali rinvii:

è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;

alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle

ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);

per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per

i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge stabilisce che l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:

98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

nella misura intera incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni indicate dalla disposizione, basi di riferimento per il calcolo dell'indennità di missione.

Nello specifico viene fatto riferimento:

alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni *Resolute Support*, EUPOL AFGHANISTAN, per il personale impiegato in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e Herat, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, per il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi e per il personale impegnato nella missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;

alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna, per il personale impiegato a Molesworth nell'ambito della missione *Resolute Support*;

alla diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi, per il personale impiegato a Eindhoven nell'ambito della missione *Resolute Support*;

alla diaria prevista con riferimento alla Germania, per il personale impiegato a Ramstein nella missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;

alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna – Londra, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood nell'ambito della missione *Active Endeavour*;

alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna – Londra, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood nell'ambito della missione *Atalanta*;

alla diaria prevista con riferimento alla Germania, per il personale impiegato come ufficiale di *staff* a bordo di unità navale della Repubblica federale tedesca nell'ambito della missione *Atalanta*;

alla diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi, Germania, per il personale impiegato come ufficiale di *staff* a bordo di unità navale dei Paesi Bassi nell'ambito della missione *Atalanta*;

alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM *Somalia*, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, per il personale impiegato in attività di addestramento di forze di polizia somale e gubutiane e per il *Police Advisor* presso l'*Uganda Police Force*;

alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles nell'ambito della missione *EUTM Somalia*;

alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles e alla Repubblica tunisina, rispettivamente, per il personale impegnato a Bruxelles e a Tunisi nell'ambito della missione *EUNAVFOR MED* Operazione SOPHIA.

Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale che partecipa alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, *EUNAVFOR MED* Operazione SOPHIA e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione *Atalanta* dell'Unione europea).

Il comma 5 stabilisce che il personale impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione di quadri, può, previo consenso, essere trattenuto in servizio per il periodo previsto di impiego nella missione, e comunque non oltre sei mesi.

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, comma 1, il quale rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209, si prevede:

l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a)* disobbedienza aggravata; *b)* rivolta; *c)* ammutinamento; *d)* insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; *e)* la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni

e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;

l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «*Atalanta*»;

la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;

la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione;

la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;

l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di

ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Il comma 2 estende le previsioni del comma 1 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO), nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nella Missione della Nato Interim air Policing (IAP).

Il comma 3 inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 10 del Codice di procedura penale, il quale attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato.

Il nuovo comma 1-*bis* dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino italiano, qualora la competenza non sia determinabile, sia competente il tribunale o la Corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera *b*) (che dispone che le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se la prova di un reato influisce sulla prova di un altro) del medesimo Codice di procedura penale.

Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 del Codice di procedura penale, il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Il comma 4 reca una norma di carattere transitorio, stabilendo che le modifiche all'articolo 10 del Codice di procedura penale apportate dal comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.

In sintesi, le disposizioni richiamate dalla norma autorizzano gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali. Inoltre le norme a cui si fa rinvio dispongono la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del decreto-legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 3 introduce un nuovo articolo 538-*bis* nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010). In base al nuovo articolo, al fine di garantire la continuità dei servizi di assicurazione e trasporto finanziati dai decreti-legge di autorizzazione o proroga delle missioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che l'approvazione dei contratti e l'impegno alle relative spese può avvenire solo al perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai decreti missioni sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.

Tali previsioni sono finalizzate a garantire che i servizi di assicurazione e di trasporto in favore dei contingenti militari impiegati nelle missioni internazionali possano essere erogati senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il comma 4, modificato dal Senato, al fine di assicurare il finanziamento delle missioni fino all'emanazione dei decreti - legge che di volta in volta prorogano le missioni stesse, autorizza per il 2016 il Ministero della difesa a sostenere spese mensili, incluse quelle per il personale, in proporzione alle somme iscritte sul Fondo missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Illustra quindi il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 8 a 10, il quale reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 8, comma 1, modificato dal Senato, autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica

Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

A seguito di una modifica inserita dal Senato, è previsto inoltre che, nell'ambito dello stanziamento di cui al medesimo comma 1, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale « Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016 », predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Nell'ambito del medesimo stanziamento sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, avvalendosi prioritariamente delle organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino *in loco*.

Il comma 3 prevede che con gli interventi di cui ai commi 1 e 2 tengono conto degli obiettivi e principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014, il quale indicava come principali obiettivi delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, in particolare la realizzazione di programmi finalizzati alla pre-

venzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; come anche allo sviluppo delle capacità locali di autogoverno, alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei Paesi colpiti.

Il comma 4 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 1.700.000 euro per la realizzazione di programmi di sminamento umanitario.

L'articolo 9, al comma 1 autorizza, per il periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, la spesa di 6.000.000 euro per integrare gli stanziamenti della legge n. 1980 del 1992, relativa alla partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, di cui euro 3.000.000 per iniziative in Africa settentrionale, Medio oriente e Afghanistan e euro 3.000.000 per iniziative in Africa subsahariana, America latina e regione dei Caraibi.

Il comma 2 autorizza, per il periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, la spesa di 2.100.000 milioni di euro per contributi;

al Fondo fiduciario della NATO sull'iniziativa « *Defense capacity building* » di Paesi « partner » dell'Alleanza di prioritario interesse per l'Italia quali Georgia, Moldavia, Giordania e Iraq;

al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli affari politici dell'ONU, per sostenere gli sforzi per la soluzione delle crisi libica e siriana e la sua azione nei processi di pace, stabilizzazione e transizione democratica;

al Fondo ONU per il consolidamento della pace, per interventi a favore di Paesi africani, in Libano e Yemen e per sostenere il processo di transizione politica in Libia;

al programma UNDP/UNSMIL (« *Immediate Assistance to the Libyan Political*

Dialogue and the Government of National Accord »), per rafforzare l'attività di facilitazione dei colloqui tra le diverse fazioni e per dotarlo delle risorse necessarie a fornire assistenza al Governo di accordo nazionale;

all'Unione del Mediterraneo, per i costi annuali relativi alla posizione del Vice Segretario Generale (contributo finalizzato al mantenimento di una posizione nazionale all'interno dell'Organizzazione) e per le spese di funzionamento della struttura del Segretariato;

al Tribunale speciale dell'ONU per il Libano.

Il comma 3 autorizza la spesa per l'erogazione di un contributo finanziario di 120.000.000 euro per il 2016 per sostenere l'operatività delle Forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia, nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan.

Il comma 4 destina, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, 11.700.000 euro alla partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, nonché al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 5.500.000 milioni di euro per interventi operativi di emergenza e sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli Italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 ad integrazione degli stanziamenti per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri.

Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del Fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani

di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli Affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 1.000.000 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 7 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 10, al comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità ed entro i limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge, in materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014 (che ha prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 31 dicembre 2014), il quale a sua volta richiamava indirettamente (per il tramite dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014) l'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013.

In particolare, rileva come le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardino:

le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestione crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre

aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo;

le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;

le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.

Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:

la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;

la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, prevedendo inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione.

Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto

legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.

Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe a una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La norma specifica peraltro che tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui *ratio* risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, può avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti.

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (31 dicembre 2015) del precedente decreto-legge n. 174 del 2015, di proroga delle missioni internazionali: in particolare vengono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso.

Il comma 3 dell'articolo 10 integra l'articolo 18 della legge n. 125 del 2014, relativamente alla disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della nuova legge sulla cooperazione internazionale. In particolare viene inserito in tale contesto un nuovo comma 3-*bis*, il quale intende distinguere tra i flussi finanziari dell'Agenzia, mediante l'istituzione di due conti di tesoreria: uno dedicato agli interventi di cooperazione allo sviluppo e un altro per le spese di funzionamento e di personale; inoltre la nuova disposizione specifica che all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 720 del 1984 in materia di tesoreria unica per enti e organismi pubblici.

La modifica è volta a garantire un'efficiente e trasparente gestione e monitoraggio dei flussi finanziari destinati alle misure di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Passa quindi a illustrare l'articolo 11, modificato dal Senato, contenuto nel Capo III del decreto-legge, il quale reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati dal comma 1 in 1.290.793.929 euro.

Le altri fonti di copertura degli oneri determinati dal provvedimento sono individuate:

ai sensi della lettera *a*), quanto a euro 1.062.005.688 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

ai sensi della lettera *b*), quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ai sensi della lettera *c*), quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ai sensi della lettera *d*), quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

ai sensi della lettera *e*), modificata dal Senato, quanto a euro 30.000.000, mediante utilizzo del Fondo esigenze indifferibili, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015);

ai sensi della lettera *f*), quanto a euro 112.000.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, istituito presso il Ministero della difesa dall'articolo 1, comma 969, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016);

ai sensi della lettera *f-bis*), introdotta dal Senato, quanto a euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire iscritto nello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa

per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008);

ai sensi della lettera *f-ter*), introdotta dal Senato, quanto a euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni per facilitare il passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, previsto dall'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di conversione, segnala come, nel corso dell'esame al Senato, sia stato introdotto, all'articolo 1, un nuovo comma 2, il quale amplia da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, relativa alla riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.

In merito ricorda che la delega di cui al predetto articolo 8 della legge n. 124 comprende, tra l'altro, il riordino delle carriere delle Forze di polizia, nonché la definizione delle competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole, la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti di AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), Stefano Spinetti, AIGC (Associazione italiana guide Canyon), Simone Cecchi, e del Collegio guide speleologiche del Friuli Venezia-Giulia, Alessandro de Santis, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina » 172

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello (*Seguito dell'esame e rinvio*) 172

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 174

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 luglio 2016.

Audizione dei presidenti di AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), Stefano Spinetti, AIGC (Associazione italiana guide Canyon), Simone Cecchi, e del Collegio guide speleologiche del Friuli Venezia-Giulia, Alessandro de Santis, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-

DELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.45.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 27 giugno 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Silvia CHIMIANTI (M5S) sostiene che la discussione di oggi assume particolare importanza. Il freno di una mentalità omofobica è stato finalmente tolto. Ha molto apprezzato la relazione della collega Carocci che ha ripercorso la tragica catena di femminicidi che hanno macchiato la storia recente del nostro Paese e sottolinea che è compito del legislatore combattere ogni forma di violenza. L'educazione di genere intende però andare oltre, perché non c'è soltanto la violenza contro le donne, esiste anche il bullismo omotransfobico, discriminante e diffamatorio, che imperversa nelle scuole e che in molti casi ha spinto ragazzi al suicidio. Da uno studio dell'università di Edimburgo risulta che il 25 per cento dei suicidi tra i ragazzi europei dai 16 a 25 anni è dovuto all'omofobia. La discriminazione in Italia ha mille sfaccettature e le scuole devono diventare il luogo in cui si insegnano i valori del dialogo e dell'ascolto. La proposta di legge a sua firma non prevede l'inserimento di ore appositamente dedicate, ma prevede piuttosto percorsi didattici a carattere interdisciplinare, con una specifica programmazione da attivare nelle scuole secondarie di primo grado e nei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. Si prevede inoltre l'istituzione di una commissione tecnica e di una consulta per la lotta alle discriminazioni e per il superamento degli stereotipi di genere, nonché una specifica formazione per i docenti. Conclude affermando che è fondamentale lavorare sulla prevenzione piuttosto che sull'inasprimento delle sanzioni, educando alla parità tra i sessi e al rispetto di ogni diversità. È fermamente convinta che tale percorso debba essere compiuto proprio nelle scuole, ovvero nei luoghi in cui ragazzi imparano a crescere e a costruire la propria personalità.

Valeria VALENTE (PD) apprezza che finalmente sia stato messo a fuoco l'aspetto di fondo della questione della violenza sulle donne e che si stia procedendo

ad attivare una forma di prevenzione nelle scuole, perché è lì che si costruiscono le relazioni tra i sessi. Ritiene che per affrontare il problema in maniera strutturata queste proposte di legge siano tutte utili. Rispetto a quella a sua firma, sottolinea che con essa l'attenzione si è incentrata sulla formazione dei formatori e sull'adozione di libri di testo idonei a supportare lo sviluppo dell'educazione di genere. Un'impostazione, quest'ultima, che finora non ha trovato adeguata attuazione.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) dichiara che non è sufficiente indignarsi di fronte ai casi di violenza: il problema è culturale e il rispetto reciproco va insegnato fin da piccoli. Reputa importante che anche i libri di testo vengano adeguati affinché siano evitati continui riferimenti a stereotipi maschili.

Celeste COSTANTINO (Si-SEL) illustra brevemente il contenuto della proposta a sua firma, nata nel solco della Convenzione di Istanbul. Tale proposta, che consta di sette articoli, prevede l'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell'istruzione e, a differenza di altre, prevede espressamente un'ora settimanale a ciò dedicata proprio per dare ai ragazzi la possibilità di entrare nel merito delle relazioni. Ricorda che i femminicidi, nella maggior parte dei casi, avvengono per mano di un marito o un compagno che non tollera di essere lasciato. Tale meccanismo, come confermano i centri anti-violenza, nasce dall'incapacità di relazionarsi: ecco perché è importante l'educazione sentimentale. Ricorda quindi che gli articoli da 3 a 5 contengono disposizioni relative alla formazione degli insegnanti da parte delle università. Infine, l'articolo 6, interviene in materia di libri di testo, al fine di favorire l'abbandono di testi scolastici che contengono stereotipi di genere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia gli altri interventi ed il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto si è riunito più volte per condurre un'approfondita istruttoria, anche acquisendo copiosa documentazione dai Ministeri dell'istruzione e del lavoro. Da tale attività, tuttavia, non è scaturito un accordo su un nuovo testo. Rammenta, altresì, che un riepilogo dell'*iter* del provvedimento era stato offerto nella seduta del 20 aprile 2016. La Conferenza dei Capigruppo del 29 giugno 2016, su richiesta del Movimento 5 Stelle – e dunque ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento – ha inserito l'atto Camera 1159 nel calendario della settimana 18-22 luglio. Le pare che tale scadenza imponga una tempistica accelerata del lavoro della Commissione sul provvedimento. Illustra pertanto i passaggi procedurali che le sembrano obbligati in mancanza di diverse determinazioni del gruppo Movimento 5 Stelle. Alla luce del Regolamento e della lettera circolare del presidente Violante del 10 febbraio 2000, occorre individuare il testo base, rispetto al quale fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e per la successiva prosecuzione dell'esame in sede referente. Sotto questo aspetto, sono possibili due strade: che la maggioranza spontaneamente faccia convergere i propri voti sull'adozione dell'AC 1159 come testo base; oppure che si disponga il disabbinamento della proposta di legge Ghizzoni 2386, in modo tale che resti come conseguenza automatica la prosecuzione dell'esame sulla proposta Vacca 1159 quale testo base. Ipotizza che il termine per la presentazione degli emendamenti si possa individuare in domani alle ore 10 e che, in definitiva, l'esame di quelli presentati possa esaurirsi giovedì 7 luglio, con invio

alle Commissioni consultive del testo risultante.

Le Commissioni consultive potrebbero esprimersi entro mercoledì 13 o giovedì 14 in modo da consentire alla Commissione Cultura di dare tempestivamente il mandato al relatore per l'Assemblea. Resterebbero ferme le consuete regole inerenti a eventuali relazioni di minoranza e presentazione di testi alternativi.

Gianluca VACCA (M5S) contesta il quadro procedurale delineato dalla Presidente. Non trova alcun appiglio regolamentare per la soluzione che ella prospetta, soprattutto con riferimento alla necessità del disabbinamento. Pensa che non vi sia fretta e che il confronto di merito possa serenamente proseguire utilizzando tutti gli spazi disponibili.

Maria COSCIA (PD) si rammarica della torsione tutta politica che il gruppo M5S ha voluto conferire alla discussione, soprattutto con la forzatura della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea il 18 luglio. Le pare a questo punto che il disabbinamento sia una strada obbligata: si potrà uscire da queste strettoie eventualmente durante il confronto in Aula. Spera che in tal sede si ritrovi una ragionevolezza e una convergenza di intenti che tenga conto dell'interesse degli studenti universitari italiani.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), critica la consueta regola dell'invarianza finanziaria che opprime le Commissioni di merito, auspica una soluzione intermedia tra quelle che ha ascoltato. Teme che la Presidente abbia prefigurato uno scenario troppo affrettato, però invita caldamente i colleghi del M5S a ritornare sui propri intenti e a dimostrarsi più disponibili all'adozione di un testo condiviso.

Luigi GALLO (M5S) avverte nella discussione un'asimmetria tra coloro che hanno partecipato assiduamente ai lavori del comitato ristretto e quanti invece prendono atto per la prima volta oggi del

suo fallimento. Il suo gruppo certamente non si farà promotore di un nuovo rinvio dell'esame in Assemblea. Domanda alla Presidente di fissare un termine emendamenti quanto meno a giovedì.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comprende la delicatezza delle questioni sollevate e la loro novità per i lavori della

Commissione. Il tema di quale testo base adottare per la prosecuzione dell'esame resta però intatto e non ha sentito soluzioni alternative a quelle da lei avanzate. Rinvia il seguito dell'esame a domani, occasione in cui i nodi dovranno essere sciolti.

La seduta termina alle 15.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
D.L. 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ERRATA CORRIGE	183

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

D.L. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. Segnala che il provvedimento consta di 25 articoli, suddivisi in 6 capi. Sintetizza quindi brevemente il contenuto dell'articolato, soffermandosi, in

particolare, sulle disposizioni di più stretto interesse in relazione agli ambiti di competenza della Commissione.

Il Capo I, comprendente gli articoli da 1 a 19, detta norme in materia di enti territoriali. Nello specifico, l'articolo 1 reca disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Segnala che risultano di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale, a partire dal 2017, del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dai commi 435 e 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, nei confronti di quei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno

avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché i comuni di Ferrara e Mantova – e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – la provincia de L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo – esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 – i territori delle province di Lucca e Massa Carrara – ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento. L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario a favore del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro, così ripartito: 16 milioni di euro per il comune de L'Aquila e 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. L'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegati, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Tale intervento è destinato quindi ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima. Il comma 2 disciplina le modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse contenute nel fondo. Gli enti interessati comunicano al Ministero dell'interno la sussistenza

delle condizioni di cui al comma 1 entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, intervenendo su alcune norme della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la legge di stabilità per il 2016. A tal fine, è attribuita alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario. L'articolo 6 reca disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, disponendo il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Proseguendo nella descrizione dell'articolato, segnala che l'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8 reca il riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane, mentre l'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province

autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto. L'articolo 10 reca una serie di interventi attuativi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, mentre gli articoli 11 e 12 recano disposizioni riferite, rispettivamente, alla regione siciliana e alla Valle d'Aosta. L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, mentre l'articolo 14 reca misure che mirano a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario. L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario, mentre reca norme in materia di spese di personale. L'articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, mentre l'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali. L'articolo 19 individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti e alle disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta. Il capo II detta norme in materia sanitaria e contiene gli articoli 20 – che fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale – e 21, che reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco. Sottolinea, inoltre, che risulta di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione l'articolo 22, contenuto nel capo III, finalizzato a garantire le necessarie risorse finanziarie al Commissario straor-

dinario, nominato per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, comminata al nostro Paese a seguito della mancata esecuzione da parte dell'Italia di una prima sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea per violazione di direttive comunitarie, in riferimento a 200 discariche presenti sul territorio di 18 regioni italiane. Sulla base degli ultimi dati forniti dal Ministero dell'ambiente, delle 200 discariche inizialmente oggetto delle procedure di infrazione comunitarie, attualmente 155 risultano essere quelle sulle quali è ancora necessario proseguire gli interventi, non avendo le amministrazioni interessate avviato o completato le attività prescritte. La norma persegue due differenti finalità. La prima è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Una seconda finalità è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame prevede la revoca di tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della succitata sentenza del 2 dicembre 2014, e non impegnate alla data della sua entrata in vigore, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali. Tali risorse sono assegnate ad uno specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge

234 del 2012. In tale contabilità, ai sensi dei commi 2 e 3, devono confluire anche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge: le risorse del Piano Straordinario, previsto dal comma 113 della legge di stabilità 2014; le risorse destinate alle regioni dalla delibera CIPE n. 60/2012 nonché i fondi ordinari del Ministero dell'ambiente già trasferiti ai bilanci regionali.

Segnala che andrebbe valutato se specificare, ai commi 2 e 3, che la norma si applica solo alle risorse non ancora impegnate sulla scorta di quanto dispone in generale il comma 1 con riguardo a tutte le risorse da trasferire alla struttura commissariale. In base al comma 4 le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme. Il comma 5 prevede che il commissario straordinario fornisca al CIPE, entro il 30 settembre 2016, un'informazione sulle risorse trasferite sulla contabilità speciale ad esso intestata. Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario provveda (il termine non viene indicato) alla comunicazione annuale, al Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi impegnati per la messa a norma delle discariche abusive ai fini dell'esercizio, da parte del medesimo Ministero, dell'azione di rivalsa. Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse, previa sottoscrizione di specifici accordi (ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990) con il Commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi però non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale. Il comma 8 detta disposizioni finalizzate a disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della

direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea una nuova procedura di infrazione. Le disposizioni contemplate dal comma in esame intervengono sulle modalità mediante le quali gli attuali commissari, previsti dal decreto-legge n. 133 del 2014, devono utilizzare le risorse ad essi assegnate. Nello specifico, il predetto comma 8 introduce due nuovi commi (*7-bis* e *7-ter*) dopo il comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n.133 del 2014. Il nuovo comma *7-bis* detta una disposizione che pare applicarsi ai commissari straordinari che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse della delibera CIPE n. 60/2012. Evidenzia che tali risorse non sono le uniche risorse destinate dallo Stato alla finalità in questione. Segnala che nella relazione illustrativa si precisa che i commissari in questione « assicurano la realizzazione degli interventi loro affidati prioritariamente con le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 60 del 2012 », mentre la disposizione dettata dal nuovo comma *7-bis* sembra destinata a disciplinare le risorse, a disposizione dei Commissari, derivanti dalle revoche delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 60 del 2012. Il nuovo comma *7-bis* dispone che i commissari devono: procedere senza indugio all'impegno delle suddette risorse con le procedure ad evidenza pubblica previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa; informare, in merito all'esito di tali procedure di evidenza pubblica, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia per la coesione territoriale. Il successivo nuovo comma *7-ter* disciplina infine il funzionamento delle contabilità speciali detenute dai commissari.

Proseguendo nella descrizione dell'articolo, segnala che l'articolo 23, contenuto nel capo IV, dedicato alle norme in materia di agricoltura, reca misure di

sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, mentre l'articolo 24, inserito nel capo V, contenente norme in materia di attività culturali, reca misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali. Il capo V, infine, contiene le disposizioni finali e reca, all'articolo 25, la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge. Invita infine i colleghi che lo ritenessero opportuno a far pervenire al relatore eventuali rilievi ai fini della predisposizione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, così come modificato dal Senato, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. Il provvedimento disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale –

una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge « è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche ». Il decreto-legge è composto da 12 articoli e suddiviso in tre capi. Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici (articoli 1, 2 e 3); le autorizzazioni per il medesimo periodo relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture); l'autorizzazione alla proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate, congiuntamente alle Forze di polizia, nell'operazione Strade Sicure; l'autorizzazione alla proroga dell'operazione nazionale Mare Sicuro, già autorizzata dai suoi precedenti decreti; l'autorizzazione alle spese relative all'operazione della NATO denominata Active Fence, alle spese per il potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza, nonché all'incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (articolo 4); le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Il capo II disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo

(articolo 8) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), il regime degli interventi (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. Per quanto attiene più propriamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala anzitutto l'articolo 7, comma 1, che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziata per le missioni internazionali. Il comma 3 dell'articolo 7, inoltre, introduce il nuovo articolo 538-*bis* nel Codice dell'ordinamento militare, che autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che l'approvazione dei contratti e l'impegno alle relative spese può avvenire

solo al perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai decreti missioni sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa. Segnala, inoltre, che l'articolo 8, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, al comma 1, autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 90 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana della Cooperazione internazionale dalla legge di bilancio per il 2016. Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in numerosi Paesi, ed è altresì volto a contribuire ad iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. A seguito di una modifica introdotta al Senato, è previsto che tutti gli interventi sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia. Segnala, altresì, che l'articolo 10, al comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applichino la disciplina precedentemente prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Evidenzia che, analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la disciplina richiamata dal comma 1 presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell'OSCE e dell'Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli, nonché di acqui-

sto di mobili e arredi. Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 109 del 2014 ha rinviato, a sua volta, all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014, il quale ha previsto l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. Nello specifico, l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale –, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014: si tratta di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e al contenimento della spesa per autovetture. Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 prevede che, nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto-legge, si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227. Tale articolo, al comma 1, autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto-legge, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale, mentre il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II – ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione – ove

non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (articoli 57, commi 6 e 7), e il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (articoli 3, commi 1 e 5 e articolo 4, comma 2) – recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena. Evidenzia, in particolare, che l'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 riguarda, negli appalti pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6 prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'articolo 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del decreto-legge n. 165 del 2003. Al riguardo, rammenta che la legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In

circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge n. 180 del 1992 prevede, inoltre, che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e alla loro conclusione presenti un rendiconto. È inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo. L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria. L'articolo 5, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 79 del 1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività

oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-*bis*, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento in esame per quanto attiene agli ambiti di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul decreto-legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 660 del 22 giugno 2016:

a pagina 106, prima colonna, seconda riga, si intendono sopresse le parole da: « All'emendamento 1.500 del relatore » fino a: « reti strutturali ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese (*Discussione e rinvio*) 184

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09051 Oliaro: Potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del Sud Italia 186

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 192

5-09052 Bruno: Necessità di pervenire ad una definizione chiara della disciplina del noleggino con conducente 186

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 194

5-09053 Biasotti: Mancata manutenzione e stato di avanzato degrado del porto di Palermo, con particolare riguardo alla zona del molo Vittorio Veneto 186

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 195

5-09054 Franco Bordo: Raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Codogno-Cremona-Mantova 187

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 196

5-09055 Paolo Nicolò Romano: Ripristino dei collegamenti ferroviari al servizio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi, con particolare riferimento alla tratta Asti-Alba 187

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 198

5-09056 Attaguile: Conseguenze per la sicurezza del trasporto aereo derivanti dalla vertenza aperta dal personale dell'Enav a seguito della decisione del Governo di privatizzare il 49 per cento della società 187

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 200

5-09057 Tullo: Potenziamento dei collegamenti ferroviari con il porto di Genova, con particolare riguardo al completamento del secondo binario di Voltri 187

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 202

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 189

RISOLUZIONI

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.10.

7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.
(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Mirella LIUZZI (M5S) dopo aver illustrato compiutamente l'atto di indirizzo a propria firma, sottolinea l'esigenza che la Commissione svolga una audizione di rappresentanti di Rete ferroviaria italiana (RFI), anche al fine di disporre di un quadro più preciso degli stanziamenti disposti per la tratta oggetto della risoluzione, stante anche la recente rimodulazione del fabbisogno finanziario che ha previsto un incremento di 100 milioni di euro, determinato dalla necessità di adeguare il vecchio progetto alla normativa vigente e dalle nuove esigenze di trasporto del territorio.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL) fa presente di aver presentato, insieme al collega Bordo, una risoluzione avente il medesimo oggetto e chiede pertanto che la Commissione possa svolgere un esame congiunto dei due atti. Concorda, infine, con la collega Liuzzi sulla necessità di svolgere l'audizione di rappresentanti di RFI.

Mario TULLO (PD) fa presente di aver presentato anch'egli, insieme ai colleghi Antezza, Speranza e Bruno Bossio, una risoluzione vertente sul medesimo argomento, che contiene impegni più stringenti per il Governo di quelli contenuti nell'atto a firma dei colleghi del MoVimento 5 Stelle riguardo alla realizzazione della tratta Ferrandina-Matera e dei collegamenti ferroviari tra la città di Matera e il versante pugliese. Ricorda, al riguardo, l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno al decreto-legge «sblocca Italia» del 29 ottobre 2014 a prima firma Antezza, presentato sia in vista del titolo assegnato a Matera di capitale della cultura europea 2019 sia in ragione della dichiarazione fatta dall'Unesco dei Sassi di Matera come Patrimonio

mondiale dell'umanità. Condivide, infine, l'opportunità di svolgere l'audizione richiesta dalla collega Liuzzi.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente ai deputati Folino e Tullò che le risoluzioni da loro annunciate non risultano ancora pubblicate e che successivamente alla pubblicazione sarà valutata l'opportunità di una discussione congiunta dei tre atti. Pur ravvedendo le ragioni alla base della richiesta di audizione di rappresentanti di RFI formulata dalla deputata Liuzzi e condivisa dai deputati intervenuti nel dibattito, ritiene che una importante occasione di confronto su tale argomento sia rappresentata dalla missione in Basilicata che la Commissione dovrebbe svolgere nelle prossime settimane, nell'ambito del ciclo di missioni deliberate dall'Ufficio di presidenza nelle regioni del Sud Italia volte a verificare lo stato delle infrastrutture ferroviarie, anche al fine di acquisire l'avviso della regione al riguardo. Osserva, infine, che l'esame dell'aggiornamento 2016 al Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e RFI può costituire un'altra importante occasione per la Commissione per esprimere il proprio punto di vista riguardo alla destinazione delle risorse ivi stanziare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.30.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09051 Oliaro: Potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del Sud Italia.

Salvatore MATARRESE (SCpI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta ampia e articolata. Osserva peraltro che dalla risposta stessa emerge che dei quasi 9 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per gli investimenti relativi alla rete ferroviaria nazionale soltanto il 30 per cento è destinato al Mezzogiorno. Si tratta di una percentuale insufficiente, rispetto alla quale le regioni meridionali sopperiscono con i fondi dell'Unione europea. Osserva in ogni caso che, anche in considerazione del ben noto divario nella dotazione infrastrutturale che penalizza le regioni meridionali, risulta necessario da parte dello Stato un impegno finanziario più significativo ed esorta il Governo ad impegnarsi attivamente in questo senso.

5-09052 Bruno: Necessità di pervenire ad una definizione chiara della disciplina del noleggio con conducente.

Ivan CATALANO (Misto), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (Misto), replicando in qualità di cofirmatario, osserva che l'e-

mendamento cui faceva riferimento il sottosegretario nella risposta, di cui già era a conoscenza, a suo avviso non è sufficiente a risolvere tempestivamente la questione di natura giuridica sorta in ordine alla disciplina del noleggio con conducente. Rileva, infatti, che una norma di delega, seppur opportuna, richiede tempi di approvazione tali da non consentire nell'immediato di pervenire ad una soluzione, fortemente richiesta dalle imprese, colpite da una grave crisi e sottoposte alla concorrenza spesso sleale degli operatori stranieri. Invita, pertanto, il Governo a predisporre una norma di interpretazione autentica, da inserire se possibile, nel medesimo veicolo legislativo, anche al fine di riaffermare la volontà del Parlamento e del Governo, che non viene opportunamente presa in considerazione dall'autorità giudiziaria, che in numerose occasioni conferma l'applicazione delle disposizioni di cui è sospesa l'efficacia.

5-09053 Biasotti: Mancata manutenzione e stato di avanzato degrado del porto di Palermo, con particolare riguardo alla zona del molo Vittorio Veneto.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando lo stato di degrado del molo Vittorio Veneto del porto di Palermo e l'esigenza di accertare le responsabilità rispetto a tale degrado.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, di cui si dichiara soddisfatta, sia per quanto riguarda le iniziative per pervenire finalmente alla realizzazione delle opere infrastrutturali in questione, sia per quanto concerne la volontà di accertare le responsabilità, anche attraverso l'invio di personale ispettivo. Sottolinea infatti che la situazione di degrado illustrata nell'interrogazione costituisce un

grave disagio per la città di Palermo, anche con riferimento alle attività del comparto turistico. Per questa ragione sussiste una forte aspettativa di interventi idonei, da un lato, a individuare le responsabilità che hanno determinato il degrado e, dall'altro, a superare questa condizione.

5-09054 Franco Bordo: Raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Codogno-Cremona-Mantova.

Franco BORDO (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco BORDO (SI-SEL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che ha chiarito la modalità di realizzazione degli interventi sulla linea oggetto dell'interrogazione e la relativa tempistica. Proprio riguardo a quest'ultimo aspetto non si ritiene tuttavia soddisfatto dei tempi con i quali si intende effettuare la gran parte degli interventi, dal momento che viene privilegiata un'ottica di lungo periodo che non permetterà ai pendolari e ai numerosi utenti di quella linea, che costituisce la dorsale sud-ovest della Lombardia, di trovare una rapida soluzione alle inefficienze che da anni affliggono i servizi di trasporto ferroviario ivi operati. Auspica, pertanto, che si possa rivedere la programmazione degli interventi, privilegiandone la realizzazione nel breve-medio periodo.

5-09055 Paolo Nicolò Romano: Ripristino dei collegamenti ferroviari al servizio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi, con particolare riferimento alla tratta Asti-Alba.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'esigenza, fortemente sentita dal territorio interessato, di riattivare la linea ferroviaria Alba-Asti, anche in considerazione dell'interdipendenza tra i due comuni, dovuta

alla condivisione di alcuni servizi pubblici essenziali, come l'ospedale e il tribunale, e del fatto che la linea attraversa le colline del vino di Langhe, Roero e Monferrato, che sono state riconosciute dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, auspica che il Governo dimostri con i fatti la volontà di sostenere il trasporto ferroviario, che è sicuramente la modalità di trasporto più efficiente, meno inquinante, più sicura e col minore impatto sul territorio esistente. Ritiene che non possano più essere accettate politiche della mobilità incentrate sul trasporto su gomma, che rappresenta invece la modalità di trasporto più inquinante, con il maggiore consumo di energia e più pericolosa. Trova incomprensibile che non si riesca a reperire le risorse, comunque non così ingenti, che sono necessarie per rendere agibile la galleria Gheresi, mentre si sprecano miliardi di euro in progetti faraonici ed inutili, come l'Alta Velocità del Terzo Valico, che le stesse Ferrovie dello Stato giudicano priva di una domanda di utilizzo corrispondente allo sforzo finanziario richiesto per la sua realizzazione. Osserva che la riattivazione della linea Alba-Asti, richiesta nella propria interrogazione, risulta indispensabile per evitare che perisca una linea ferroviaria storica, che risulta strategica per il territorio e che collega paesaggi unici, invidiati in tutto il mondo. Ribadisce che la riattivazione di tale linea rappresenterebbe un importante volano economico per questo territorio segnato duramente dalla crisi.

5-09056 Attaguile: Conseguenze per la sicurezza del trasporto aereo derivanti dalla vertenza aperta dal personale dell'Enav a seguito della decisione del Governo di privatizzare il 49 per cento della società.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Barbara SALTAMARTINI (LNA), replicando, ringrazia il sottosegretario per la puntuale elencazione dei fatti esposti, che però non fanno emergere le valutazioni politiche sottese alla decisione di privatizzare il 49 per cento delle quote della società ENAV SpA. Osserva, infatti, che a suo giudizio con tale operazione il Governo svenderà a partner stranieri la sicurezza aerea nazionale e internazionale operata in territorio italiano. Rileva che la delicatezza del tema trattato è sottolineata anche dalla forte attenzione che i servizi di *intelligence* nazionale hanno posto al riguardo. Esprime quindi il proprio totale disaccordo in ordine all'operazione di privatizzazione messa in campo dal Governo, non interessato a difendere l'interesse nazionale, a fronte di un profitto di importo risibile per le casse dello Stato. Stigmatizza, infine, il mancato coinvolgimento, in tale operazione, dei lavoratori, soprattutto da parte di un Governo che costantemente nelle proprie dichiarazioni sembra voler difenderne gli interessi e i diritti, ma che poi si comporta e decide in modo molto diverso da quanto dichiara.

5-09057 Tullo: Potenziamento dei collegamenti ferroviari con il porto di Genova, con particolare riguardo al completamento del secondo binario di Voltri.

Mario TULLO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando gli effetti dell'apertura del tunnel del San Gottardo, che rischia di mettere fuori mercato il transito delle merci attraverso il porto di Genova. Risulta pertanto necessario, nelle more del completamento delle grandi infrastrutture e, in particolare, del nuovo collegamento ferroviario del Terzo Valico dei Giovi, attuare gli interventi relativi alle linee ferroviarie esistenti, per assicurare

un'adeguata capacità di trasporto ferroviario delle merci in transito attraverso il porto di Genova, in particolare accelerando i lavori necessari per il completamento del secondo binario di Voltri.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per il quadro degli investimenti illustrato nella risposta resa dal rappresentante del Governo. Ribadisce tuttavia l'esigenza di effettuare quanto prima possibile gli interventi sulle linee ferroviarie esistenti e, in particolare, il completamento del secondo binario di Voltri, che forniscano quei circa 900 metri di binari necessari per il trasporto ferroviario delle merci in provenienza dal porto di Genova o destinate a tale porto. Sottolinea altresì che risulta altrettanto importante recuperare al traffico merci le tracce ferroviarie notturne o comunque scarsamente utilizzate. Si impegna pertanto a vigilare e, se necessario, stimolare ancora il Governo perché intervenga in modo sollecito ed efficace nel senso indicato.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Atto n. 303.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Nicola BIANCHI (M5S) osserva che non è previsto alcun potere di iniziativa ai comuni che, pur essendo sede di porto, non sono rappresentati nel Comitato di gestione, limitando in tal modo le prerogative e l'autonomia di questi enti locali all'interno delle Autorità di sistema portuale. Rileva che questo vale in particolar modo per la Sardegna, dove l'intero territorio portuale regionale è soggetto ad una sola Autorità di sistema portuale, nonostante la presenza e la particolare dislocazione di numerosi porti di rilievo. Chiede pertanto al relatore di tenere in considerazione tale aspetto, inserendo un'osservazione volta a dare rappresentatività, all'interno dei comitati di gestione, ai comuni e ai territori che includono porti che non sono sede di Autorità portuale e il cui territorio non è incluso nel sistema portuale della città metropolitana dell'Autorità di sistema portuale, com'è il caso di Porto Torres.

Michele BORDO (PD) chiede al relatore di inserire, nella proposta di parere, le seguenti osservazioni: *a)* valutare l'introduzione di disposizioni immediatamente esecutive volte alla più ampia applicazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza nell'ambito

delle concessioni terminalistiche portuali e dei servizi tecnico-nautici; *b)* istituire su tutto il territorio nazionale ambiti logistici di area vasta che coinvolgano soggetti pubblici e privati e, in particolare, i gestori delle altre infrastrutture, ferroviarie, stradali, aeroportuali limitrofe alle aree portuali; *c)* assicurare l'effettiva applicazione del principio della separazione tra attività di gestione del porto e attività economiche di interesse portuale, rendendo più chiaro il divieto per le Autorità di governo di svolgere operazioni economiche in ambito portuale, anche indirettamente (per il tramite di società partecipate); *d)* in merito all'articolo 5 che fa salva la facoltà delle Regioni di richiedere l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema, chiarire il soggetto demandato alla decisione finale in merito al porto di rilevanza economica regionale e quali i criteri adottati; *e)* in merito al Tavolo di partenariato della risorsa mare si ritiene che il tavolo di partenariato debba esprimere pareri vincolanti in ordine: 1) all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori, all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di settore, al numero massimo delle imprese; 2) alle attività di cui all'articolo 8 comma 1 lettera *m)* dello schema di decreto; 3) alle attività di cui all'articolo 9 comma 5 lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)* dello schema di decreto; *f)* in merito al Tavolo nazionale di coordinamento, ampliarne la partecipazione alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, alle associazioni di categoria di ambito portuale e alle associazioni a carattere ambientalista che si occupano del mare.

Anna Maria CARLONI (PD) osserva che la Commissione sta esaminando un atto di particolare rilevanza, ampiamente discusso e considerato con grande attenzione anche nei territori interessati. Rileva che il passaggio a quindici Autorità di sistema portuale rappresenta lo strumento con cui si intende pervenire a una razio-

nalizzazione finalizzata ad assicurare il rilancio e la competitività del sistema dei porti italiani. Proprio nella logica delle finalità di fondo perseguite con l'atto in esame, ritiene particolarmente significative le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nell'ambito del proprio parere in relazione alla richiesta delle Regioni di una deroga che permetta, per un periodo di tre anni, di confermare l'autonomia di Autorità portuali oggi esistenti, che, sulla base dell'atto in esame, non assumono la qualifica di Autorità di sistema portuale. Condivide infatti la valutazione espressa dal Consiglio di Stato per cui una dilazione, per un periodo tanto lungo, della piena attuazione della riforma, finirebbe per privarla di efficacia, compromettendo proprio l'obiettivo di garantire la competitività dei porti italiani in un'ottica di sistema. Per questo ritiene che il parere che la Commissione andrà ad esprimere dovrà esprimersi con molta chiarezza su questo aspetto, che assume un rilievo decisivo.

Tino IANNUZZI (PD) esprime un giudizio positivo sullo schema di decreto in esame, che, dopo anni di attesa, conduce alla riforma della legge n. 84 del 1994. Rileva che la finalità di fondo di tale riforma deve essere quella di accrescere l'efficienza e la competitività del sistema portuale italiano di fronte alle sfide sempre più urgenti e stringenti del mercato mondiale e di grandi realtà portuali europee. Giudica fondamentale velocizzare, semplificare e snellire le procedure per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche occorrenti per rendere più moderni ed efficienti i porti nazionali e ritiene, in tale contesto, essenziale intervenire sulle procedure troppo farraginose e lunghe per l'approvazione dei piani regolatori portuali. Reputa altresì importante estendere alle aree retroportuali i regimi fiscali e doganali propri delle zone portuali *stricto sensu* intese. Manifesta contrarietà per il modo con il quale sono state individuate le future Autorità di sistema, troppo condizionate dal fuorviante e sbagliato riferimento alle reti

TEN-T ed ai porti cosiddetti «core», ritenendo invece che sarebbe opportuna una valutazione assai più ampia che tenga conto di una pluralità di elementi, quali l'andamento dei traffici passeggeri, merci, container, crocieristico. In questo contesto giudica, ad esempio, ingiustificata la previsione di due Autorità di sistema in Puglia e di una sola Autorità in Campania, nonostante la realtà molto efficiente e con indici tutti molto positivi che caratterizza il porto di Salerno. Invita la Commissione a chiedere, nel proprio parere, l'attuazione integrale della norma transitoria approvata in Conferenza Stato-Regioni, che consente alla Regione interessata di avanzare richiesta motivata per la conservazione delle attuali Autorità portuali già costituite ai sensi della legge n. 84/1994, per un periodo massimo di 36 mesi. Osserva che tale norma è stata altresì condivisa dal Governo, come ha confermato il Ministro Delrio nel corso dell'audizione di fronte alla Commissione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Ricorda che le regioni hanno condizionato l'intesa sul Piano della portualità e della logistica all'attuazione piena delle norme transitorie proposte per il decreto all'esame della Commissione sulla riorganizzazione dei porti. Osserva, infatti, che solo l'applicazione di tale norma transitoria consente il rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 2015, che con chiarezza ha posto il principio vincolante e fermo della necessità della intesa fra Stato e regioni in tutta la materia dei porti, rientrando nella competenza concorrente e ripartita fra Stato e regioni. Ritiene quindi che Parlamento e Governo debbano rispettare le decisioni maturate in sede di Conferenza unificata, per rispettare il principio dell'intesa con le regioni sancito dalla Corte in ordine alla redazione del Piano della portualità e della logistica ed estensibile all'intera normativa sui porti, confermato sia dalla stessa Legge Madia sia dal parere reso dalla Commissione lo scorso 5 agosto sul Piano della portualità e della logistica, che hanno espressamente affermato il ruolo centrale delle regioni in questa materia. Fa pre-

sente che la norma transitoria, di cui al primo emendamento del documento della Conferenza delle regioni allegato al parere della Conferenza unificata, già di per sé risponde in modo adeguato alle osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, che sottolinea la necessità di una richiesta della regione e di una decisione del Ministro, entrambe adeguatamente e congruamente motivate, con riferimento a ragioni giustificative precise, quali gli indici di riferimento obiettivi delle realtà portuali: *trend* di traffico merci, *container*, passeggeri, andamento crocieristico, volume entrate annuali, capacità di spesa e di utilizzazione delle risorse nazionali e comunitarie per investimenti ed opere pubbliche, popolazione complessiva, estensione dei territori regionali. Conclude, pertanto, chiedendo il recepimento integrale e fedele della citata norma transitoria, sia nel parere che dovrà rendere la Commissione e sia nel decreto legislativo finale.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottolinea l'esigenza di chiarire come la Commissione intenda organizzare i propri lavori relativi all'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto. Ricorda infatti che già in precedenti sedute era stata segnalata l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, oltre a quella del Ministro, che già è stata effettuata. In particolare ritiene che la Commissione debba in ogni caso ascoltare i rappresentanti della Conferenza delle Regioni. Segnala infatti che, a quanto è noto, in sede di espressione del parere della Conferenza unificata, è intervenuto un accordo politico tra il Governo e le Regioni, in base al quale la richiesta di mantenere per tre anni l'autonomia di Autorità portuali esistenti in concreto avrebbe dovuto trovare applicazione nei due casi di Savona, rispetto a Genova, e di Salerno, rispetto a Napoli. Se invece si moltiplicano le richieste per analoghe deroghe, il quadro diventa molto più complicato. Proprio per questo ribadisce che l'esigenza che la Commissione si confronti direttamente con i rappresentanti della

Conferenza delle Regioni e dell'ANCI. Segnala altresì l'opportunità che la Commissione prenda in considerazione i suggerimenti degli operatori del *cluster* marittimo, anche richiedendo note scritte.

Mario TULLO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione aveva stabilito di procedere esclusivamente all'audizione del Ministro, utilizzando, per quanto concerne tutti gli altri soggetti coinvolti, le memorie scritte depositate nell'ampio e completo ciclo di audizioni svolto dall'omologa Commissione del Senato. Ritiene pertanto che, ove sussistano le condizioni, possa procedere già nella seduta prevista per domani alla presentazione della propria proposta di parere.

Roberta OLIVARO (SCpI) si impegna far pervenire al relatore già nella giornata odierna i rilievi e le osservazioni che a suo giudizio è opportuno che siano inserite nel parere della Commissione. In proposito si limita a segnalare l'esigenza di intervenire per quanto riguarda le difformità relative all'applicazione dell'IMU alle strutture dei *terminal* che svolgono funzioni marittime e portuali. Ritiene al riguardo che una modifica dell'articolo 18 del testo in esame, che contiene le misure di semplificazione, permetterebbe di assicurare l'uniformità nell'applicazione della citata imposta.

Michele Pompeo META, *presidente*, dopo aver invitato il relatore a tener conto, in fase di predisposizione del parere, delle questioni emerse nel dibattito e di altre che potranno essergli direttamente segnalate da membri della Commissione e dopo aver segnalato, al contempo, l'esigenza di evitare proposte di interventi che sono del tutto al di fuori di una logica coerente di riforma, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-09051 Oliaro: Potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del Sud Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle linee politiche che il Governo intende adottare al fine del concreto sviluppo delle infrastrutture del sud Italia, con particolare riferimento alle nuove risorse, segnalo che con l'Aggiornamento 2016 del Contratto di Programma – Parte Investimenti 2012-2016 (CdP-I) il saldo dei finanziamenti è complessivamente pari a +8.934 milioni di euro, considerate le variazioni in aumento (+9.272 milioni di euro) e quelle in diminuzione (-338 milioni di euro).

Tali risorse permetteranno l'avvio di nuovi interventi secondo le seguenti linee:

proseguimento dei programmi di sicurezza e adeguamento agli obblighi di legge con interventi necessari a contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico, oltre a interventi per la salvaguardia dell'ambiente e la mitigazione del rumore, per la soppressione dei passaggi a livello e la protezione in sicurezza delle rimanenti interferenze strada-ferrovia, nonché per nuove esigenze connesse al Piano sicurezza armamento;

ammodernamento tecnologico della dotazione delle linee e degli impianti ferroviari per adeguare l'efficienza alla crescente richiesta di mobilità ed eliminare gli impianti tecnologicamente superati e obsoleti;

interventi di *upgrading* per il superamento dei *colli di bottiglia* nelle aree metropolitane, tra cui Palermo. Inoltre, sono previste risorse per la prosecuzione del Piano Stazioni finalizzato a migliorare

l'accessibilità e i servizi nelle stazioni oltre che a elevare gli *standard* di qualità ed efficienza delle reti in corrispondenza delle aree metropolitane;

miglioramento della regolarità di esercizio e velocizzazione assi viaggiatori; le azioni individuate per il rilancio dei servizi ferroviari puntano a incrementare le prestazioni della rete per rendere più competitivo il sistema ferroviario, la qualità dell'offerta e l'intermodalità;

adeguamento prestazionale delle linee merci per il potenziamento delle connessioni con porti e terminali al fine di rendere più competitiva la modalità ferroviaria;

investimenti di sviluppo a carattere regionale per il rilancio del trasporto pubblico locale e per rispondere alle esigenze avanzate dalle Regioni e valutate congiuntamente dal MIT e da RFI.

Nell'ambito di tali nuove risorse, circa 2,4 miliardi di euro sono destinati a investimenti nel Mezzogiorno. Tra i principali investimenti vi sono il completamento del raddoppio della tratta Termoli-Lesina, con il finanziamento di circa 440 milioni di euro relativo ai lotti 2 e 3; gli interventi sull'itinerario Napoli-Bari, per oltre 500 milioni di euro, relativi alla velocizzazione e raddoppio della tratta Frasso Telesino-Vitulano, al 1° lotto della Apice-Orsara e all'adeguamento del progetto definitivo della Bovino-Orsara, e la prima fase funzionale tra Fiumefreddo-Letojanni del raddoppio dell'attuale linea a semplice

binario tra Giampileri e Fiumefreddo, per oltre 800 milioni di euro. Importanti investimenti sono previsti anche per lo sviluppo delle tratte a carattere regionale (con, tra gli altri, interventi di velocizzazione della Tirrenica sud e della Battipaglia-Potenza-Metaponto e il ripristino della linea Palermo-Trapani via Milo) e l'*upgrading* e sviluppo Aree Metropolitane (tra cui il nodo di Palermo).

Occorre precisare che le risorse indicate nell'Aggiornamento 2016 non tengono conto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, destinati alla realizzazione degli interventi compresi nel Patto ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge di stabilità 2015, non essendo concluso il processo di assegnazione di tali risorse.

Il Governo si è impegnato ad attuare progetti infrastrutturali decisivi per incrementare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno con l'obiettivo di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori.

Con l'intento di definire per ogni regione del sud interventi prioritari e trainanti, le azioni da intraprendere per attuarli e gli ostacoli da rimuovere, la tempistica, le reciproche responsabilità, il Governo si è attivato per siglare 16 Patti per il Sud: uno per ognuna delle 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), uno

per ognuna delle 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari).

I Patti mettono insieme le risorse già assegnate con precedenti strumenti di programmazione o disponibili, provenienti da POR e PON 2014-2020, da FSC, da Piani di azione e coesione (PAC) e Programmi ordinari di convergenza (POC) e consentono di finanziare progetti che le Regioni o le Città metropolitane hanno individuato come prioritari.

Per lo sviluppo del Mezzogiorno sono di fondamentale importanza anche le programmazioni 2014-2020 dei fondi cofinanziati dall'Europa: Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti, Piani Operativi Regionali.

In generale, quello dell'innalzamento dello *standard* dei servizi di trasporto è un principio ispiratore di tutta la strategia del PON, che per questo andrà a concentrare le proprie azioni anche nell'ottica di garantire la massima intermodalità e interoperabilità, attraverso l'uso di tecnologie standardizzate tanto per il traffico merci che per il traffico passeggeri.

Si prevede che il PON 2014-2020 sosterrà la copertura finanziaria delle opere in corso sulle direttrici Napoli-Bari e Messina-Catania-Palermo; mentre l'allocazione di finanziamenti POR 2014-2020 per investimenti ferroviari rientrano nella competenza delle Regioni.

ALLEGATO 2

5-09052 Bruno: Necessità di pervenire ad una definizione chiara della disciplina del noleggio con conducente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Su quanto evidenziato dagli Onorevoli Interroganti, assicuro che l'attenzione del Governo a regolamentare il settore degli autoservizi pubblici non di linea (servizi taxi e di noleggio con conducente) è sempre stata massima.

Infatti, proprio al fine di garantire certezza normativa e omogeneità di applicazione della disciplina in materia, nell'ambito del disegno di legge AS 2085 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) è stato presentato l'emendamento n. 52.0.400 da parte dei relatori; tale emen-

damento intende delegare il Governo per la revisione della suddetta disciplina nel rispetto di taluni principi e criteri direttivi.

Preciso che sull'emendamento sono stati presentati 19 sub-emendamenti e l'esame del provvedimento è in corso presso le competenti commissioni parlamentari.

L'esigenza di fornire al sistema Paese un impianto normativo che consenta di chiarire gli aspetti controversi è il comune auspicio di tutte le forze politiche e in tal senso il Governo sosterrà ogni iniziativa che il Parlamento vorrà intraprendere.

ALLEGATO 3

5-09053 Biasotti: Mancata manutenzione e stato di avanzato degrado del porto di Palermo, con particolare riguardo alla zona del molo Vittorio Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Siamo consapevoli delle difficoltà in corso per la realizzazione delle principali opere infrastrutturali nel porto di Palermo.

I due principali interventi, la realizzazione del bacino di riparazione e il rifacimento del terminal crociere, scontano ritardi ultradecennali e complessi percorsi amministrativi che si trascinano in alcuni casi dalla seconda metà degli anni '80. Così come non più differibili appaiono i lavori per l'ammodernamento delle principali banchine e per il dragaggio. Tutto ciò, in aggiunta a quanto successo al Molo Vittorio Veneto, come richiamato dagli Onorevoli Interroganti.

Per tutte queste ragioni abbiamo chiesto al Provveditore alle Opere Pubbliche della Sicilia di affiancare l'Autorità portuale di Palermo al fine di implementarne le ad oggi insufficienti capacità realizzative.

Fermo restando l'accertamento delle responsabilità da parte della magistratura, il MIT ha interesse a che gli interventi vengano realizzati e in tal senso sta ovviamente monitorando l'evolversi della situazione con la Direzione generale preposta alla vigilanza sulle autorità portuali e le infrastrutture portuali e con il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, anche al fine di valutare l'eventuale invio di personale ispettivo.

ALLEGATO 4

**5-09054 Franco Bordo: Raddoppio della tratta ferroviaria
Milano-Codogno-Cremona-Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa la linea ferroviaria Milano-Codogno-Cremona-Mantova, ricordo che nel vigente Contratto di Programma 2012-2016 Parte Investimenti (CdP-I) è prevista la realizzazione del raddoppio della tratta Cremona-Cava Tigozzi e il potenziamento del fascio merci a servizio della stazione di Cava Tigozzi.

I lavori sono iniziati a maggio 2013, a marzo 2014 è stato attivato il binario pari e a settembre 2015 il binario dispari. Il costo dell'intervento di raddoppio è di 38 milioni di euro, completamente finanziato a valere su risorse nazionali, della Regione Lombardia e del Comune di Cremona. L'intervento consente di migliorare le attività di manovra nell'impianto di Cava Tigozzi, dove insistono alcuni dei maggiori raccordi industriali dell'area sud della regione Lombardia, di garantire l'incremento della capacità sulla tratta e contestualmente di aumentare il livello di regolarità dei servizi.

Per l'*upgrading* Codogno-Cremona-Mantova, il 10 luglio 2014 è stato firmato il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia ed RFI per la regolarizzazione e lo sviluppo del servizio ferroviario regionale sulla linea Codogno-Mantova e infrastrutture connesse. Il successivo 12 novembre è stata stipulata una Convenzione tra Direzione Territoriale Produzione di Milano e Regione Lombardia per l'attuazione della prima fase prioritaria di interventi previsti nel 2014-2016; le attività sono in corso rispettando il cronoprogramma condiviso con la Regione.

Ai fini di una ottimizzazione del modello di esercizio, RFI sta valutando, d'in-

tesa con Regione Lombardia, la possibilità di realizzare un intervento di velocizzazione nella stazione di Marcaria in luogo della realizzazione di alcuni posti di blocco intermedi. Il costo degli interventi è di 12,2 milioni di euro, di cui il 50 per cento a carico della Regione e il 50 per cento a carico di RFI, quest'ultima quota coperta con le risorse nell'ambito dell'Aggiornamento 2015 del CdP-I 2012-2016.

Sempre nel predetto Protocollo d'intesa sono previsti ulteriori interventi che costituiscono una fase successiva di *upgrading*. In particolare, la realizzazione di interventi nella stazione di Castellucchio è stata recentemente oggetto di convenzione con Regione Lombardia il cui costo è di 9 milioni di euro e sarà cofinanziato dalla Regione con risorse proprie e da RFI con fondi disponibili nel predetto Aggiornamento 2015. I successivi interventi, che potranno essere oggetto di ulteriori accordi tra Regione e RFI, sono finalizzati a migliorare la regolarità della circolazione e una possibile riduzione dei tempi di percorrenza.

Circa, poi, i volumi di traffico sulla linea Milano-Codogno-Mantova sono ad oggi potenzialmente gestibili con l'attuale configurazione di linea a semplice binario: tuttavia, in alcune tratte si rilevano valori prossimi alla saturazione pari a circa 80-90 treni/giorno. Pertanto, nel breve periodo RFI ritiene di perseguire un piano di interventi leggeri che consentano di potenziare la linea esistente attraverso la velocizzazione delle operazioni di incrocio fra treni nelle stazioni, la rimozione delle limitazioni di velocità per i treni merci, la

modifica del sistema di distanziamento per consentire di far viaggiare i treni più ravvicinati aumentando la capacità e la soppressione dei passaggi a livello. In uno scenario di medio/lungo periodo è ipotizzabile un intervento di raddoppio della linea da dividere in fasi in relazione ai volumi di traffico. Ad oggi, tenuto conto dei volumi attuali e delle possibili evoluzioni dei traffici, si ritiene prioritario il raddoppio della tratta tra Cremona e Piadena.

Lo studio di prefattibilità prevede un costo di 900 milioni di euro per il raddoppio completo Codogno-Mantova (con

estesa di 84 chilometri), di cui 310 milioni per la prima fase Cremona-Piadena (con estesa di 28 chilometri).

Lo schema di Aggiornamento 2016 del CdP-I 2012-2016, recentemente trasmesso al CIPE per l'avvio dell'*iter* approvativo, in tabella A04 – Potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete Convenzionale/Alta Capacità prevede l'intervento « Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova ».

Nello stesso schema sono previste risorse pari a 6 milioni di euro per la progettazione della prima fase di raddoppio tra Cremona-Piadena.

ALLEGATO 5

5-09055 Paolo Nicolò Romano: Ripristino dei collegamenti ferroviari al servizio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi, con particolare riferimento alla tratta Asti-Alba.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto anche sulla base di elementi informativi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Il collegamento ferroviario tra Asti e Alba è formato dalla tratta ferroviaria Asti-Castagnole delle Lanze e dalla tratta Castagnole delle Lanze-Alba.

Come è noto, nel mese di maggio 2010, la galleria Ghersi è stata interessata da un grave dissesto strutturale determinato dal cedimento della fondazione del piedritto lato sinistro senso linea, nonché dall'attività erosiva del fiume Tanaro alla base del rilievo attraversato. Infatti, la galleria si sviluppa all'interno di un rilievo collinare caratterizzato da uno spiccato processo di erosione regressiva indotta dallo stesso fiume; tale azione erosiva sul versante genera un arretramento dello stesso con produzione di coltri detritiche al piede e la continua erosione della base del versante comporta, pertanto, la necessità di realizzare, oltre al consolidamento della struttura della galleria, importanti opere di difesa spondale nonché opere di difesa e consolidamento della parete con preventive opere di regimazione delle acque.

Il dissesto strutturale ha determinato l'interruzione dell'esercizio nel solo tratto Castagnole-Alba, con attivazione di un servizio sostitutivo bus, restando attiva la circolazione sulle tratte afferenti (Cavalermaggiore-Bra-Alba, Carmagnola-Bra-Alba, Cantalupo-Nizza-Canelli-Castagnole e Asti-Castagnole).

Solo successivamente – per decisione della Regione Piemonte con delibera re-

gionale 11 giugno 2012 relativa a interventi di efficientamento del sistema di trasporto pubblico ferroviario del Piemonte – anche il servizio commerciale sulla tratta Asti-Castagnole è stato totalmente sospeso, unitamente a quello di altre linee della rete complementare, per efficientare il sistema di trasporto pubblico piemontese.

Tale decisione ha, ovviamente, influito sul piano di investimenti del gestore dell'infrastruttura per il ripristino strutturale della galleria Ghersi, il quale ha portato a termine solo la prima e più urgente fase di opere necessarie a contenere il dissesto, ad eseguire una campagna di indagini geognostiche e ad installare un sistema di monitoraggio.

RFI informa inoltre che le osservazioni e le indagini effettuate sulla velocità di evoluzione del fenomeno erosivo del versante che contiene la galleria e prospiciente il fiume Tanaro fa addirittura consigliare, nel caso in cui si ritenesse di dover ripristinare il collegamento ferroviario, di valutare una variante del tracciato; le considerazioni sulla evoluzione del fenomeno sono state analizzate e condivise da un recente studio del Politecnico di Torino.

Tutto ciò premesso, RFI assicura di essere pronta a predisporre un piano aggiornato di interventi per la rimessa in servizio della linea, qualora fosse richiesta da parte degli enti preposti la riprogrammazione dei servizi su tale collegamento ferroviario. Ovviamente il ripristino della linea comporterebbe l'assunzione dell'o-

nere da parte dello Stato delle risorse per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per la loro successiva manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, da trasferire al gestore attraverso gli strumenti dei Contratti di Programma.

Infine, è da precisare che le importanti opere che necessariamente devono interessare il fiume Tanaro e la parete spondale del versante richiederebbero interventi qualificati e specifici di competenza dell'autorità di bacino del fiume Po.

ALLEGATO 6

5-09056 Attaguile: Conseguenze per la sicurezza del trasporto aereo derivanti dalla vertenza aperta dal personale dell'Enav a seguito della decisione del Governo di privatizzare il 49 per cento della società.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il processo di apertura del capitale sociale di ENAV S.p.A. è stato avviato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri approvato in via definitiva il 16 maggio 2014, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che ha stabilito nel dettaglio le condizioni necessarie per la finalizzazione della vendita parziale del capitale sociale. Mi riferisco, in particolare, alle procedure di vendita, da realizzarsi anche in più fasi attraverso il ricorso singolo o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia e a investitori istituzionali italiani e internazionali, fermo restando il mantenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una quota di partecipazione nel capitale di ENAV non inferiore al 51 per cento.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione di ENAV, nella seduta del 17 febbraio 2016, ha deliberato di approvare il progetto di quotazione delle azioni di ENAV sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. finalizzato alla vendita di una quota di minoranza del pacchetto azionario detenuto dal MEF in ENAV, fino a un massimo del 49 per cento del capitale sociale della società.

ENAV ha quindi trasmesso alla Consob la richiesta di approvazione della pubblicazione del Documento di registrazione, in vista della prossima offerta di vendita delle proprie azioni, su cui la Consob ha contestualmente aperto il relativo procedimento amministrativo; tale procedi-

mento è finalizzato, in particolare, a far sì che il prospetto presentato da ENAV contenga tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente.

ENAV ha altresì provveduto a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'informativa prescritta ai sensi sia dell'articolo 1 che dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2012, e dei relativi regolamenti attuativi, propedeutica ad ogni provvedimento di alienazione degli enti operanti nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Tutto il procedimento seguito, in sostanza, è stato fondato su criteri di trasparenza che hanno assicurato la partecipazione al processo di tutti i portatori di interessi pubblici e privati.

Con più specifico riferimento all'apertura della vertenza nazionale e alla dichiarazione di sciopero da parte di alcune OO.SS. (FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI e UGL TRASPORTO AEREO), lo sciopero nazionale di tutto il personale di ENAV previsto per la data odierna è stato al momento differito alla data del 23 luglio (gli altri scioperi previsti per la medesima data del 5 luglio, che non coinvolgono ENAV, restano invece confermati).

Le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero per la privatizzazione di ENAV hanno, infatti, accolto l'invito della Commissione di Garanzia dell'attuazione della

legge sullo sciopero a riformulare la proclamazione dello stesso in conformità alla legge e alla disciplina di settore, avendo quest'ultima individuato la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ex articolo 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo 13 ottobre 2014 (delibera 14/387), che prevede che le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di trenta giorni liberi.

Risulta, inoltre, che i vertici aziendali hanno in più occasioni avuto incontri con

le OO.SS. per rappresentare l'iter della privatizzazione e il piano industriale 2016-2019 della società, stipulando anche con le stesse organizzazioni (FILT-CGIL, FIT-CISL e UGL-TA, con esclusione della O.S. UILT) un protocollo sulle Relazioni Industriali con il quale è stato condiviso un percorso dedicato di interlocuzione proprio sul processo di privatizzazione. Il 28 giugno scorso, si è tenuta presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una riunione con la presenza delle OO.SS. e dell'Azienda nel corso della quale è stata condivisa la possibilità di avviare un tavolo in sede aziendale per approfondire i temi connessi alla privatizzazione.

ALLEGATO 7

5-09057 Tullo: Potenziamento dei collegamenti ferroviari con il porto di Genova, con particolare riguardo al completamento del secondo binario di Voltri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Contratto di Programma 2012-2016 Parte Investimenti, nell'Aggiornamento 2015 prevede le seguenti azioni.

In tabella A03 nel programma Infrastrutturazione porti e terminali:

misure volte al potenziamento e l'efficientamento delle interconnessioni tra la rete ferroviaria e il porto di Genova. Gli interventi mirano al potenziamento dello scalo retroportuale di Genova Campasso e consistono in adeguamento del piano del ferro con 8 binari a modulo 700-750 metri; centralizzazione e remotizzazione degli impianti di gestione della circolazione con sistema ACCM inserito nel contesto di SCC del Nodo di Genova; attrezzaggio con sistemi di sicurezza per la gestione delle merci pericolose. Il costo dell'intervento ammonta a 26 milioni di euro, interamente finanziati, ed è in corso l'approvazione del progetto definitivo.

Voglio evidenziare che, nell'assetto di regime, l'impianto di Campasso, oltre a svolgere la funzione di « polmone » per i traffici da/per il porto, offrirà capacità adeguata ad approntare, partendo dai materiali caricati sui binari di banchina treni completi ai massimi standard europei da inoltrare direttamente alle destinazioni finali; inoltre, lo scalo di Campasso è stato individuato quale terminale per merci pericolose.

In tabella A04 nel programma Aree metropolitane – Nodo di Genova:

il progetto prevede anche il potenziamento e la specializzazione delle linee del nodo di Genova lungo l'asse Voltri-

Brignole per eliminare gli attuali colli di bottiglia che limitano lo sviluppo dell'offerta ferroviaria passeggeri e per migliorare le interconnessioni con il sistema portuale genovese, anche in previsione della realizzazione del tunnel di base dei Giovi. Il progetto è articolato nelle seguenti opere funzionali: quadruplicamento della relazione Voltri-Sampierdarena attraverso il completamento della variante di tracciato fra Voltri e Pegli e realizzazione della nuova fermata a Palmaro; prolungamento della bretella di Voltri con allaccio verso est alla linea succursale dei Giovi in prossimità del Bivio Polcevera e la creazione di itinerari indipendenti presso la stazione di Sampierdarena per i flussi di traffico est-ovest e quelli nord-sud; sestuplicamento della relazione tra le principali stazioni del nodo, Piazza Principe e Brignole, attraverso il prolungamento delle esistenti gallerie a singolo binario C. Colombo e San Tomaso e sistemazione degli impianti di Brignole e Terralba, dove sarà realizzata una nuova fermata; potenziamento dell'impianto merci di Voltri Mare ad uso del porto di Genova Voltri e del Parco Campasso, impianto retro portuale, nel contesto generale delle opere di collegamento tra il sistema portuale di Genova con le linee ferroviarie dei Giovi. Il costo dell'investimento ammonta a 642 milioni di euro di cui 601 milioni di euro finanziati per la 1° fase del progetto « PRG Voltri, quadruplicamento Voltri-Sampierdarena, sestuplicamento P.Principe-Brignole e inserimento P.Principe in ACC nodo » che è in corso di realizzazione.

Quanto alle due linee storiche che partono dal nodo di Genova e collegano con Torino e Milano, queste hanno caratteristiche prestazionali direttamente collegate agli standard costruttivi dell'epoca in cui sono state realizzate: la linea dei Giovi, completata a metà del 1800, ha una pendenza del 35 per mille e una elevata tortuosità; la linea Succursale dei Giovi, completata ai primi del '900, ha una pendenza del 17 per mille.

Risulta, inoltre, complesso e di difficile esecuzione l'adeguamento di queste linee agli standard europei in termini di lunghezza treno e sagoma. Di conseguenza si è optato per realizzare il Terzo Valico dei Giovi che avrà una pendenza del 12,5 per mille, valore in linea con i più recenti standard progettuali e con l'evoluzione dei moderni mezzi di trazione, una sagoma idonea al transito dei semirimorchi e dell'autostrada viaggiante, e consentirà a circolazione di treni fino a 750 metri.

Con delibera CIPE n. 84/2010 è stata autorizzata la realizzazione del Terzo valico dei Giovi entro un limite di spesa di 6.200 milioni di euro e secondo una articolazione dei lavori in n. 6 lotti costruttivi. Nell'Aggiornamento 2015 sono previste risorse per il finanziamento del 3° lotto del Terzo Valico del valore di 607 milioni di euro.

Lo schema di Aggiornamento 2016 del CdP-I, che deve completare l'iter autorizzativo, prevede il finanziamento del 4° lotto costruttivo del Terzo Valico per 1.630 milioni di euro, a valere sulle risorse della legge di Stabilità 2016.

Infine, in merito all'adeguamento prestazionale delle sezioni di corridoio di collegamento al porto di Genova oltre il Terzo Valico sono stati individuati investimenti di ampliamento della sagoma e del modulo delle linee Novara-Alessandria-Novi Ligure e Milano-Tortona, il cui finanziamento è previsto nel predetto schema.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	211
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	207

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come convenuto nell'ambito dell'Uf-

ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna, in quanto la discussione generale in Assemblea sul provvedimento in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, è prevista nella seduta di mercoledì 6 luglio, al termine delle votazioni.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento è stato già esaminato dal Senato che ha introdotto diverse modifiche, tra le quali segnala in primo luogo quella introdotta al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, che proroga di sei mesi, fino al 28 febbraio 2017, il termine per l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, la cosiddetta « Legge Madia », per la modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. La delega com-

prende, tra l'altro, il riordino delle carriere delle Forze di polizia.

Come già specificato in occasione della conversione dei più recenti provvedimenti in materia, il decreto reca la consueta proroga dei finanziamenti alle nostre missioni, motivata, allo stato, dalla mancanza nel nostro ordinamento di previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero. Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici, come quello in esame, contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento, nei quali sono reiterate disposizioni di contenuto pressoché identico, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze armate e di quelle di polizia, la disciplina contabile. Per colmare tale lacuna, sono attualmente in fase di avanzato esame presso le Commissioni riunite III e IV le proposte di legge Atto Camera n. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che definisce un quadro complessivo, organico e permanente dei diversi e complessi profili che regolano l'invio dei nostri militari fuori dai confini nazionali.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che esso, suddiviso in tre Capi, è composto di dodici articoli. Il Capo I, che consta di sette articoli, reca le disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. In particolare, l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 per le missioni internazionali che si svolgono in Europa, l'articolo 2 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia, mentre l'articolo 3 riguarda le missioni in Africa. Segnala che il Senato ha disposto la proroga al 31

dicembre 2016 della possibilità di impiego a bordo dei mercantili anche di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici. Il successivo articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze di carattere generale connesse con le missioni internazionali. In tale ambito, si segnala la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione strade sicure per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di ulteriori 750 unità, per il periodo dal 9 maggio al 31 dicembre 2016, del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Fa presente che viene, prevista, inoltre la proroga dell'operazione nazionale Mare Sicuro, già autorizzata dai due precedenti decreti missioni. Tra le modifiche introdotte dal Senato segnala che è stata esclusa per l'anno 2016 la cessione a titolo gratuito di materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto. L'articolo 5, su cui preannuncia un approfondimento nel prosieguo della relazione, reca le disposizioni in materia di personale, l'articolo 6 reca norme in materia penale, mentre l'articolo 7 contiene le disposizioni di carattere contabile.

Passando al successivo Capo II, segnala che esso reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, l'articolo 8 prevede autorizzazioni di spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo, disponendo, in primo luogo, l'autorizzazione di una spesa di 90 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, a integrazione degli stanziamenti già previsti per iniziative di cooperazione volte a

migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. Segnala che il Senato ha aggiunto tra le finalità cui sono destinati i finanziamenti anche interventi in difesa delle donne e dei bambini promossi dalle organizzazioni internazionali. Il medesimo articolo, inoltre, prevede l'autorizzazione di una spesa di 1,7 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario.

L'articolo 9 dispone, poi, finanziamenti per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, mentre l'articolo 10 prevede disposizioni volte a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la normativa già prevista con riferimento a precedenti provvedimenti che ne avevano previsto la proroga.

Segnala, infine, che nell'ambito del Capo III, che reca le disposizioni finali, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa del decreto-legge e l'articolo 12 ne disciplina l'entrata in vigore.

Venendo ora alle disposizioni che più direttamente interessano le materie di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 5 che, al comma 1, individua le disposizioni vigenti applicabili al personale impiegato nelle missioni internazionali, in materia, in particolare, di trattamento economico, indennità di missione, calcolo della diaria, trattamento assicurativo e pensionistico. Rileva poi che il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30

per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003. Per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell'articolo 5 individua una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione. Segnala che il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e *Atalanta* e alle attività relative al potenziamento dell'ordinario dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, nonché nell'operazione della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza. Il comma 5 prevede che il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) può essere trattenuto in servizio, previo consenso, fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 986, comma 3, lettera a) del Codice dell'ordinamento militare. Previo consenso, l'interessato collocato in aspettativa per riduzione quadri viene richiamato senza assegni.

Nell'ambito dell'articolo 7, in materia contabile, segnala che il comma 1 dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. In particolare, il comma 2 di tale articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga al limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007,

previsto dall'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il comma 4, infine, autorizza in ciascun esercizio il Ministero della difesa, fino all'emanazione dei decreti missioni, a sostenere spese mensili, incluse quelle per il personale, in proporzione alle somme iscritte sul fondo missioni internazionali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per il finanziamento delle stesse missioni. Al fine di sostenere tali spese, su richiesta del Ministero della difesa sono autorizzate anticipazioni di tesoreria da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo citato.

Rileva poi che il comma 7 dell'articolo 9 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016 per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del ministero inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Segnala, quindi, l'articolo 10, che prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, riferite, tra l'altro, alla stipula di contratti a tempo determinato per eccezionali e temporanee esigenze, al conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione.

In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge in esame, che,

per le parti di competenza della XI Commissione, riprende essenzialmente quello di precedenti provvedimenti di proroga, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge (*vedi allegato*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 giugno 2016, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e X sul provvedimento avrà luogo nella seduta convocata per il prossimo 6 luglio.

Segnala che la Commissione si esprimerà sul testo originario del provvedimento, in considerazione del ravvicinato inizio della discussione in Assemblea sulle linee generali del disegno di legge, previsto per il prossimo 11 luglio.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Zappulla, per la sua relazione introduttiva.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che il provvedimento consta di tre articoli e interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguar-

danti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti o degli affittuari del complesso aziendale.

Ricorda, in primo luogo, che, con riguardo all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento ILVA, sono già stati adottati numerosi provvedimenti di urgenza tra il 2012 e 2015. Segnala, in particolare: il decreto-legge n. 129 del 2012, convertito dalla legge n. 171 del 2012, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto; il decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale; l'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; il decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate; l'articolo 22-*quater* del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; il decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico

nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto; l'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, non convertito in legge, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario; il decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Venendo al merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1 interviene sulla disciplina della gara prevista per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, disponendo, al comma 1, lettera *a*), che sia l'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA e non, come previsto dalla normativa vigente, il soggetto aggiudicatario della procedura di cessione del Gruppo medesimo, ad essere tenuta alla restituzione della somma di 300 milioni di euro erogati dallo Stato per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo. La lettera *b*) del medesimo comma 1 introduce rilevanti modifiche alla procedura vigente da adottare nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA Spa di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. La norma prevede, inoltre, la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici, nonché modifiche all'applicazione della disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1, intervenendo sulla disciplina che regola l'affitto dell'azienda o di rami dell'azienda con obbligo d'acquisto nell'am-

bito della procedura di cessione dei complessi aziendali, recata dall'articolo 104-*bis* della legge fallimentare, ne dispone la parziale disapplicazione, qualora il rapporto di affitto sia funzionale al successivo trasferimento dei complessi aziendali a titolo definitivo, essendosi l'affittuario impegnato a procedere all'acquisto dell'azienda o dei rami d'azienda, ancorché successivamente al decorso di un certo termine ovvero al verificarsi di determinate condizioni. In questo modo l'affittuario è esonerato dagli oneri previsti dal richiamato articolo 104-*bis*, quali il diritto all'ispezione dell'azienda e il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge.

Osserva poi che il comma 3 dell'articolo 1 dispone l'estensione all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA dell'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e alla commercializzazione dei relativi prodotti.

Il successivo comma 4 introduce disposizioni riguardanti il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il cosiddetto « Piano ambientale ». In particolare, la lettera *a*) prevede la possibilità di prorogare, per un periodo non superiore a diciotto mesi, il termine ultimo per l'attuazione di tale Piano, già fissato al 30 giugno 2017. La lettera *b*) dispone l'estensione all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, dell'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale.

Il comma 5, infine, disciplina l'applicazione *ratione temporis* delle norme introdotte, specificando che esse si applicano anche in relazione a procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Passa, quindi, all'articolo 2, che reca disposizioni in materia di finanziamenti ad imprese strategiche. In particolare, il comma 1 posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso dei finanziamenti dello Stato al Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016, che avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario dell'erogazione. Il rimborso dovrà effettuarsi secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Il comma 2 reca la copertura finanziaria del mancato rimborso.

Ricorda che il decreto-legge n. 191 del 2015 ha autorizzato i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendo che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla sintesi del provvedimento risulta evidente che esso non reca disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione. Trattandosi tuttavia di norme che incidono sulla gestione e sul futuro produttivo di un complesso industriale di grande rilevanza strategica, esse rivestono comunque particolare interesse per i loro riflessi sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e sulle prospettive occupazionali dei lavoratori dello stabilimento ILVA di Taranto e dell'indotto. Per tali motivi, preannuncia che nella proposta di parere, che formulerà nella seduta di domani, intende porre l'accento, in parti-

colare, sulla necessità di una stretta vigilanza sulle vicende che riguardano l'ILVA di Taranto, allo scopo di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori dello stabilimento e delle imprese dell'indotto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. (C. 3953 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza il disegno di legge Atto Camera n. 3953, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza, e che proroga il termine per l'esercizio di una delega legislativa;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga di sei mesi il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 per l'esercizio della delega rela-

tiva alla modifica della disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, che comprende, tra l'altro, il riordino delle carriere delle Forze di polizia;

osservato che il decreto-legge assicura il finanziamento delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione, recando disposizioni in materia penale, contabile e di personale, nonché disciplinando il regime degli interventi di cooperazione e di consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, che, prevalentemente, riprendono quelle dettate dai precedenti provvedimenti in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie o ospedaliere (FIASO) nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305) . 212

SEDE CONSULTIVA:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 212

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 216

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e rinvio*) 214

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 luglio 2016.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie o ospedaliere (FIASO) nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 3953 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) il prescritto parere sul

disegno di legge n. 3953, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016, già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 giugno. In generale, rileva che tale provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Si prevede, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016.

In particolare, il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici. Il capo II del decreto-legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Per quanto concerne più specificamente le competenze della XII Commissione, osserva che il comma 3 dell'articolo 2 autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 687.399 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di

supporto sanitario delle missioni internazionali in Asia e in Medio Oriente, di cui al comma 3 dell'articolo 12 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2015 (trattasi del precedente provvedimento di proroga, che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2015).

Al riguardo, fa presente che al Senato, nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto, è stato presentato – e accolto dal Governo – un ordine del giorno con cui si impegna il Governo medesimo a valutare l'opportunità di inquadrare l'operatività del Corpo militare della Croce Rossa italiana nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea. Ciò in considerazione del fatto che, ad avviso dei presentatori del predetto ordine del giorno, le disposizioni del decreto-legge in esame confermerebbero la rilevanza del Corpo militare della Croce Rossa italiana nel prestare la propria opera come corpo ausiliario delle Forze armate, anche alla luce degli impegni che l'Italia ha assunto in ambiti strategici internazionali, e in controtendenza rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016. Quest'ultimo, noto come provvedimento di « smilitarizzazione », adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, reca le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).

Evidenzia che un'altra disposizione che, per il suo contenuto, assume un certo rilievo con riferimento alle materie oggetto della Commissione Affari sociali, è quella di cui all'articolo 8, comma 3. Si prevede che, nell'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popo-

lazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile in determinati Paesi, verrà posto riguardo, in particolare, alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne e alla tutela dei loro diritti, alla riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra, alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché a progetti di carattere sanitario.

Tali interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite). Il sito istituzionale del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) darà conto dei risultati ottenuti semestralmente.

Alla luce delle considerazioni svolte, procede ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto (*vedi allegato*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) concorda con la proposta di parere del relatore, ritenendo particolarmente rilevante la parte delle premesse in cui si chiarisce che, pur essendo previsto il coinvolgimento del Corpo militare della Croce Rossa Italiana con riferimento a determinate missioni internazionali, non viene assolutamente scalfito il processo intrapreso mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

C. 3886 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 98 del 2016 interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.

Ricorda che, con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento Ilva, sono stati già adottati numerosi decreti-legge. Da ultimi, sono intervenuti il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario e il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Osserva che il provvedimento consta di tre articoli; le disposizioni che riguardano le competenze della nostra Commissione sono contenute nel solo articolo 1, attraverso modifiche dei già citati decreti-legge n. 1 e n. 191 del 2015. In particolare, la lettera *b*) del comma 1 modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS) adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. La

disciplina previgente prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale.

Il nuovo comma 8 si riferisce ora alla definizione delle offerte vincolanti e alla valutazione delle offerte mentre è il successivo comma 8.1 ad aver sostituito il contenuto del precedente comma 8 disciplinando l'autorizzazione dei nuovi interventi di modifica del PTAS.

A differenza del testo previgente, le nuove norme prevedono che il D.P.C.M. venga adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico senza prevedere alcun ruolo per il Ministro della salute. Il nuovo testo non fa, inoltre, più riferimento a un coinvolgimento dell'ISPRA, ai fini dell'adozione della proposta del Ministro dell'ambiente.

Al riguardo, reputa necessario un coinvolgimento del Ministero della salute nella revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e segnalo quindi l'opportunità di evidenziare nel parere che la Commissione esprimerà l'esigenza di prevedere tale coinvolgimento, come già stabilito dalla normativa modificata.

Segnala che il nuovo testo conferma (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), invece, le disposizioni previgenti che contemplavano (attraverso un richiamo alle norme del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013) l'effettuazione di una procedura di consultazione e l'affidamento della successiva istruttoria ad un comitato di tre esperti, nonché il rispetto della normativa europea. In relazione al comi-

tato degli esperti invito ad una riflessione sulla possibilità di inserire nel nostro parere un rilievo che inviti ad includere tra le esperienze possedute da tali esperti anche quella in materia di tutela della salute.

Osserva, inoltre, che la lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del PTAS. Nello specifico, la proroga può essere concessa su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facentecapo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e deve essere contenuta nel già richiamato D.P.C.M. con cui si dispongono le modifiche del Piano.

La successiva lettera *b)* modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale, in quanto tali condotte costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario e ai suoi delegati.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e degli eventuali rilievi che potrebbero emergere dal dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 3953 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 67 del 2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 2 autorizza, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 687.399 euro per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;

ritenuto che il predetto coinvolgimento del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, connesso a determinate e specifiche esigenze, non interferisca con il processo intrapreso attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

espresso, inoltre, apprezzamento per gli obiettivi verso i quali sono orientati gli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8, comma 3, con particolare riferimento ai programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne e alla tutela dei loro diritti, alla riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra, alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché a progetti di carattere sanitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Legacoop Agroalimentare), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, Unci Pesca, Unicoop Pesca e UeCoop, nell'ambito dell'esame della risoluzione n. 7-01016 Venittelli, sulle misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura 217

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IV) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio/conclusione – Rilievi espressi*) 217

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 218

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) . 218

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 221

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 luglio 2016.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoopescas e Legacoop Agroalimentare), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, Unci Pesca, Unicoop Pesca e UeCoop, nell'ambito dell'esame della risoluzione n. 7-01016 Venittelli, sulle misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 306.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e IV).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio/conclusione – Rilievi espressi).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 22 giugno, in qualità di relatore, ha illustrato lo schema di decreto legislativo. Ricorda altresì nella seduta del 30 giugno sono intervenuti gli onorevoli Taricco – che si è riservato di produrre un documento scritto – e Bernini, che ha avanzato la proposta che il Governo preveda tempi più dilatati – un anno – per procedere oltre nella fase applicativa.

Massimiliano BERNINI (M5S) chiede di poter ascoltare in audizione alcuni soggetti d'interesse ai fini della redazione dei rilievi. Ribadisce quindi le perplessità espresse precedentemente e la richiesta di prevedere almeno un anno di tempo per procedere all'applicazione della normativa.

Luca SANI, *presidente e relatore*, fa presente che i rilievi dovranno essere deliberati entro la giornata di domani e pertanto la richiesta di audizioni non potrà essere accolta.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) si associa alla richiesta formulata dal deputato Bernini, anche in relazione al mutamento dello status – da civile a militare – che dovranno subire molti impiegati civili – e tra di essi tecnici e donne – il cui inquadramento nei ranghi dell'Arma appare per lo meno impropria e comunque tale da provocare da parte della sua parte politica una forte azione di contrasto nei confronti dello schema di decreto proposto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

C. 3867 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione alla ratifica e reca le norme per l'esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. L'Accordo è uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme. Insieme con i regolamenti (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, l'Accordo è parte di un regime armonizzato di tutela ambizioso, solido e credibile, che non è un mero comune denominatore dei sistemi degli Stati membri. S'intende così consentire all'Italia di partecipare pienamente a tale sistema.

La creazione di una tutela brevettuale uniforme costituisce un importante risultato politico per l'UE e per gli Stati membri, poiché estende il processo d'integrazione a un settore che, a differenza degli altri ambiti della proprietà intellettuale (marchi, disegni industriali e indicazioni geografiche agricole), è rimasto caratterizzato da sistemi nazionali differenti, a scapito degli operatori economici innovativi.

La diversità dei sistemi nazionali e il valore economico e sociale che gli Stati membri accordano ai brevetti hanno ritardato la realizzazione della tutela brevettuale comune, di cui si è iniziato a discutere sin dagli anni settanta e per la quale la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento il 1° agosto 2000. Il negoziato si è arenato sui nodi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti.

Le trattative hanno ricevuto un impulso decisivo dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, che riconosce all'UE una competenza in materia di « creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale [...] e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati ». Con le Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio ha confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla « creazione di un brevetto dell'Unione europea [...] e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti ». Un altro impulso è giunto dalla pubblicazione del rapporto « Una nuova strategia per il mercato unico », reso dal senatore Mario Monti all'allora Presidente della Commissione europea José Barroso il 9 maggio 2010, che raccomandava l'urgente adozione del brevetto unitario e la creazione della relativa giurisdizione.

Il negoziato è sfociato nella decisione del Consiglio del 20 marzo 2011 che ha autorizzato l'instaurazione di una coope-

razione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'UE tra 25 Stati membri: tutti tranne Italia e Spagna, in ragione della scelta di un regime sostanzialmente trilinguistico (inglese, francese e tedesco) mutuato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Il 17 dicembre 2012 sono stati adottati i citati regolamenti (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e n. 1260/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile. Quindi, il 19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno firmato l'Accordo. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e l'Accordo costituiscono un sistema unitario e organico. Per questo motivo, i regolamenti, in vigore dal 20 gennaio 2013, saranno applicabili solo a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

L'Italia ha fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, poiché creato all'esterno dell'UE. Dopo che la Corte si è pronunciata sui ricorsi italiano e della Spagna, giudicando compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo ha considerato un cambiamento di prospettiva e il 13 maggio 2015, in seno al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), ha ritenuto opportuno un aggiornamento della posizione italiana alla luce degli interessi nazionali. Tale scelta è stata accompagnata dall'adozione da parte delle Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, il 23 giugno 2015, della risoluzione n. 8-00122, che ha impegnato il Governo « a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei

e internazionali». Il Senato della Repubblica si era già espresso a favore dell'adesione il 4 luglio 2013 con la risoluzione dell'Assemblea n. 6/00020. Il 2 luglio 2015 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, onorevole Gozi, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione italiana di aderire alla cooperazione rafforzata. Si è considerato che rimanere ai margini del nuovo sistema di protezione brevettuale, al quale partecipano 25 Stati membri avrebbe precluso all'Italia la possibilità di influenzarne gli sviluppi e finito per penalizzare la parte più dinamica ed efficiente dell'economia italiana, nonché, e soprattutto, la sua attrattività verso investitori stranieri.

Le motivazioni del disegno di legge di ratifica s'inquadrano in quelle più generali del negoziato per la creazione di un brevetto europeo con effetto unitario, che sono riassunte nel preambolo dell'Accordo: estendere la portata del mercato unico, rafforzare il processo d'integrazione europea e, rendendola uniforme in seno all'UE, migliorare il livello generale della tutela brevettuale e stimolare così l'innovazione.

La protezione brevettuale è assicurata oggi da sistemi esterni all'UE. In primo luogo, vi sono la protezione nazionale e gli accordi internazionali che agevolano l'ottenimento di brevetti in altri Paesi, ma che non esonerano l'inventore dalle procedure nazionali di rilascio. A livello europeo vi è il sistema creato con la Convenzione di Monaco di Baviera sulla concessione di brevetti europei del 1973, sovranazionale ma limitato: pur fornendo un certo grado di uniformità, si limita a offrire la possibilità di un'unica procedura centralizzata di concessione riconosciuta da tutti gli Stati europei parte alla Convenzione, ma che poi deve essere convalidata in ciascuno di essi. In sostanza, offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, ma non si estende oltre.

Il fine principale del pacchetto brevettuale costituito dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo consiste nel creare un sistema completo di protezione sovranazionale, dando efficacia

giuridica unitaria in seno all'UE al brevetto europeo rilasciato ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973 e istituendo un tribunale comune in grado di garantire decisioni rapide e di elevata qualità. L'operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario (articoli 3, 4 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2012). Il titolo avrà quindi eguale efficacia e uguale protezione e le sue vicende si svolgeranno in maniera unitaria. In definitiva, la creazione di un sistema di protezione brevettuale all'interno dell'UE intende offrire agli operatori che la desiderano, accanto alla protezione brevettuale nazionale, una protezione in linea con la realtà dell'integrazione delle singole economie nazionali nel mercato unico dell'UE.

Con l'adesione alla cooperazione rafforzata, si consente agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, l'effetto unitario e la competenza del tribunale unificato si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.

Il disegno di legge di ratifica consente all'Italia di partecipare pienamente al sistema di protezione brevettuale unitaria descritto, rendendo esecutivo in Italia l'Accordo istitutivo di un tribunale internazionale specializzato e con un'ampia competenza esclusiva sui brevetti rilasciati dall'UEB, abbiano o no essi l'effetto unitario, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012.

Nel dettaglio, con i primi due articoli del disegno di legge si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo e se ne dà piena esecuzione dal momento della sua entrata in vigore. Gli articoli 3 e 4 recano norme di adattamento di alcune disposizioni dell'Accordo, delle

quali è necessario un recepimento espresso per evitare dubbi interpretativi e disparità di trattamento tra i titolari di brevetti nazionali ed europei. L'articolo 5 prevede la copertura degli oneri che discendono dall'attuazione dell'Accordo relativamente al triennio 2016-2018. L'articolo 6 regola l'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda il suo contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di ottantanove articoli, raggruppati in cinque parti: parte I: disposizioni generali e istituzionali (articoli 1-35); parte II: disposizioni finanziarie (articoli 36-39); parte III: organizzazione e disposizioni procedurali (articoli 40-82); parte IV: disposizioni transitorie (articolo 83); parte V: disposizioni finali (articoli 84-89); l'allegato I, contenente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti; l'allegato II, contenente i criteri di distribuzione del contenzioso tra le tre articolazioni della divisione centrale del tribunale (sede centrale di Parigi, sezioni di Londra e di Monaco di Baviera).

Di particolare interesse della Commissione Agricoltura, e particolarmente rilevante, il contenuto dell'articolo 27 sui limiti degli effetti del brevetto che non si estendono all'utilizzazione di materiale biologico a fine di coltivazione o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetali, all'utilizzazione da parte dell'agricoltore del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o all'utilizzazione di bestiame protetto a scopi agricoli.

Si riserva pertanto di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco CARRA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento. Nel dettaglio, fa presente che gli articoli 1 e 2 prevedono alcuni interventi in merito al Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2016, pari a 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e a 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un « Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti » con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, attribuendo alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017. L'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015. L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni, a carico delle città

metropolitane e di Reggio Calabria. L'articolo 9 limita l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città metropolitane e province alla sola sede del rendiconto. L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e delle province autonome, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016). L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016 per l'aggiornamento dello Statuto della stessa Regione alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria, che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 13 rinvia all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi). L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Si prevede, a tal fine, un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al

31 dicembre 2019. L'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali, in alcuni casi, di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. L'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. L'articolo 17 reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. L'articolo 20 fissa tempi certi per l'approvazione in via definitiva del decreto di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. L'articolo 21, comma 1, prevede una revisione del « sistema di governo » del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. L'articolo 22 fa confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse necessarie per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime e disciplina, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

L'articolo 23, di stretta competenza della Commissione Agricoltura, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi

(comma 1). Rifornanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte (comma 3). Proroga, infine, la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte della Consip (comma 7)

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016.

In sostanza – come riportato nella relazione tecnica annessa al provvedimento in esame – il sostegno viene garantito attraverso il suddetto incentivo per quelle aziende che riducono i loro volumi produttivi di latte consegnato alle imprese in trasformazione. « L'obiettivo – prosegue la relazione tecnica – è quello di procedere ad una stabilizzazione del mercato nazionale attraverso una riduzione del 3,5 per cento del livello produttivo del secondo semestre 2016, con un sostegno finanziario garantito alle cooperative, che rappresentano circa il 70 per cento della produzione nazionale di latte ».

La relazione illustrativa, poi, ricorda che il settore lattiero caseario sta attraversando, da tempo, una profonda crisi dovuta ad una serie di cause non strettamente connesse tra loro, ivi indicate. Tra queste, in sintesi, vengono in particolare riportate: l'eccesso di offerta di prodotto nei mercati esteri; la crisi commerciale con la Russia; la cessazione dal 1° aprile 2015 del regime delle quote latte – introdotto nel 1984 – che ha comportato l'esigenza di una ristrutturazione progressiva della produzione lattiera nelle aziende europee, con investimenti finalizzati all'aumento delle relative capacità produt-

tive; la grave crisi economico-finanziaria, che ha portato nell'Unione europea una contrazione generalizzata dei consumi e, specialmente, del latte; la permeabilità del mercato europeo alla concorrenza di prodotti extraeuropei, spesso realizzati a costi nettamente inferiori; una conseguente progressiva riduzione delle quotazioni del latte, con costante diminuzione dei prezzi pagati agli allevatori.

Ricorda altresì che il citato articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 2016/559 prevede che le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento 2016/559. La relazione illustrativa indica il periodo di riferimento dal 13 aprile 2016 al 12 ottobre 2016.

Al comma 2, si prevede che le misure di sostegno indicate al comma 1 siano individuate e definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e alimentari, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in conformità con la normativa europea. Il comma 3 dispone, poi, che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sia rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte.

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha finanziato, con 10 milioni di euro, il Fondo destinato a sostenere programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Il Fondo, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, è stato previsto dal comma 1 dell'articolo 58, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il Fondo Nazionale Indigenti è stato rifinanziato in legge di stabilità 2015 (legge

190/2014), per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (articolo 1, comma 131) e in legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) con 2 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

A livello comunitario, il Regolamento (UE) n. 223/2014 dell'11 marzo 2014 ha istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti che ha sostituito il Programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (PEAD), concluso a fine 2013. Ai sensi del medesimo Regolamento, per l'Italia, la dotazione contemplata è di 595 milioni (prezzi del 2011), pari a circa 670 milioni di euro a prezzi correnti. È inoltre previsto un cofinanziamento da parte dello Stato, che non era previsto dal precedente programma, il quale era finanziato invece con i fondi agricoli europei. Tale cofinanziamento è pari a 118,3 milioni di euro.

L'attuazione del Programma Operativo per il periodo 2014-2020 prevede un coordinamento fra il Fondo nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), che opera in qualità di Organismo intermedio, a cui è delegata la gestione degli interventi per la distribuzione degli aiuti alimentari. Il programma italiano di aiuti 2014-2020, finanziato attraverso le risorse FEAD ed il relativo cofinanziamento, è stato elaborato di concerto tra Ministero del lavoro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è stato approvato dalla Commissione UE nel dicembre 2014. In data 8 agosto 2014 è stato comunque approvato un piano di riparto delle risorse FEAD per iniziali 40 milioni di euro, anticipati dal Governo italiano a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione del Programma operativo.

Il comma 4 prevede che le misure individuate dai commi 1 e 3, siano applicabili previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, para-

grafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che regola il regime degli aiuti di Stato), effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria delle misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, previste al comma 1, pari – come anticipato – a 10 milioni di euro per l'anno 2016. La predetta copertura viene individuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (legge n. 116 del 2014).

Come ricorda anche la relazione tecnica, si tratta di risorse previste per la fruizione di due crediti di imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente, per la realizzazione di infrastrutture di e-commerce e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Tali fondi, che ammontano, a norma del comma 5 del predetto articolo 3 del decreto-legge 91/2014 – per quanto concerne l'anno 2016 – a 1 milione di euro per la prima tipologia di investimenti e a 9 milioni di euro per la seconda, sono – prosegue la relazione tecnica – per l'anno 2016 « da considerarsi come non utilizzati, in quanto, impregiudicata la fruizione dei crediti d'imposta da parte dei richiedenti, in conseguenza all'attivazione di tali strumenti solo nell'anno 2015 – a fronte di una copertura a decorrere dal 2014 –, le coperture per il 2016 sono integralmente disponibili. Per le richieste pervenute nel corso del 2015 sono state infatti impiegate le risorse non utilizzate nel 2014, mentre per le richieste pervenute nel corso del 2016 e attualmente in corso di valutazione potranno essere utilizzate le risorse previste per il 2015... ».

Il comma 6 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla distribuzione gratuita di latte agli indigenti, di cui al comma 3. A tal fine, i 6 milioni di euro previsti per l'anno 2016 sono coperti mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 – relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF –, mentre ai 4 milioni di euro per l'anno 2017 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (legge n. 89 del 2014).

Si ricorda che nella legge di bilancio per il periodo 2016-2018 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (allocata nel cap. 7810 del MIPAAF) presenta stanziamenti di 25 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni di euro per il 2017, mentre il fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *d*) del decreto-legge n. 66 del 2014 (allocato nel cap. 7851 sempre del MIPAAF, destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali, istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi) presenta stanziamenti per 0,5 milioni di euro per il 2016 e 14 milioni di euro per il 2017.

Il comma 7, infine, prevede che, al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provveda, sino all'espletamento da parte di CONSIP di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi del sistema informativo, ad utilizzare i servizi della SIN S.p.A., una società il cui 51 per cento di capitale è di proprietà dell'AGEA, mentre il restante 49 per cento appartiene ad un consorzio privato (RTI).

La relazione illustrativa ricorda che il 20 settembre 2016 scade il termine della partecipazione del socio privato alla predetta società e che la disposizione in esame serve, quindi, a garantire la continuità del servizio sino all'aggiudicazione definitiva dello stesso al nuovo fornitore, senza che si possano verificare *medio*

tempore interruzioni del sistema informativo SIAN, il quale consente la gestione e l'implementazione delle funzioni di supporto al corretto e tempestivo pagamento e controllo « dei circa 6 miliardi di euro di aiuti europei (FEAGA e FEARS) annualmente destinati ai produttori agricoli italiani... ». La disposizione di cui al comma 7 in commento – riferisce la relazione tecnica – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 infine introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 convertito in legge nella legge n. 112 del 2013.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Filippo GALLINELLA (M5S) preannuncia che il suo gruppo esprimerà una valutazione positiva nei confronti della parte di competenza agricola contenuta nel provvedimento, ma ritiene che il parere dovrà contenere anche un espresso richiamo alla necessità di una riflessione comune in Europa sul tema della produzione e della commercializzazione del latte. Questo mercato, infatti, è stato lasciato in balia dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ma esso appare inadeguato ad affrontare da solo la corrente e complessa fase di mercato che ha coinciso con la fine del regime delle quote latte.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE	226
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del sindaco di Ricadi, Giulia Russo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Martedì 5 luglio 2016.

Il Comitato lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 10.30 alle 11.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del sindaco di Ricadi, Giulia Russo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce l'audizione del sindaco di Ricadi, Giulia Russo, dedicata a un approfondimento sul comune di Ricadi.

Giulia RUSSO, *sindaco di Ricadi*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e il senatore Francesco MOLINARI (Misto), cui risponde Giulia RUSSO, *sindaco di Ricadi*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il sindaco di Ricadi, Giulia Russo, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	227
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione genitori separati dai figli (GESEF), dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (Adiantum) e dell'Associazione Penelope Italia Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione genitori separati dai figli (GESEF), dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (Adiantum) e dell'Associazione Penelope Italia Onlus.

(*Svolgimento e conclusione*).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Antonio Maria LA SCALA, *presidente dell'Associazione Penelope Italia Onlus*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Vincenzo SPAVONE, *presidente dell'Associazione genitori separati dai figli (GESEF)*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno

Intervengono in rappresentanza dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (Adiantum), Fabio NESTOLA, *consigliere nazionale*, Giacomo ROTOLI, *coordinatore interassociativo* e Matteo VILLANOVA, *Direttore dell'Osservatorio laboratorio tutela rispetto emozionale età evolutiva (O.L.T.R.E.E.E)*.

Intervengono per formulare osservazioni a più riprese la deputata Vanna IORI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Interviene, aggiungendo altri elementi di valutazione, Fabio NESTOLA, *consigliere nazionale dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (Adiantum)*.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la docu-

mentazione presentata sia pubblica in allegato al resoconto stenografico.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	229
Audizione del Capo dell'Unità Dublino presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno, Simona Spinelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 5 luglio 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla Web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Capo dell'Unità Dublino presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno, Simona Spinelli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Simona SPINELLI, *Capo dell'Unità Dublino presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno*, svolge una relazione sul tema.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Vega COLONNESE (M5S), Marco RONDINI (LNA), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Elena CARNEVALI (PD), ai quali risponde Simona SPINELLI, *Capo dell'Unità Dublino presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno*, riservandosi di integrare la replica con i documenti ed i dati statistici richiesti.

Federico GELLI, *presidente*, ringraziando per il prezioso contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e raccomandazioni</i>)	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	7
Esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricoperte da deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	7

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	9
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza. COM(2016) 230 final (<i>Esame e rinvio</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Esame emendamenti C. 3084-A	16

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:	
DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	23

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative delle relatrici</i>)	59
Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	62

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 98/2016 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA. C. 3886 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	88
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	91

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	101
ERRATA CORRIGE	100

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	106
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. Atto n. 309 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014. C. 3766 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015. C. 3768 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	128
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. Emendamenti C. 559-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	121
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Emendamenti C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	121
AVVERTENZA	122
 II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	129
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	137
DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
SEDE REFERENTE:	
DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	134
Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	142
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	143
COMITATO DEI NOVE:	
Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. Esame emendamenti C. 559-B. approvata dalla Camera e modificata dal Senato	136

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del Direttore per le relazioni esterne del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, Christoph Benn (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Massimo Luciani, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	147
Audizione di rappresentanti di ANCI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	147
Audizione di rappresentanti di UPI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo) ..	147
Audizione di Andrea Piraino, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Palermo, e di Gaetano Armao, professore di contabilità pubblica presso l'Università di Palermo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	147
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 113/2016 recante Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo)	147

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 e abb.-C Governo, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007. C. 2800-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la Criminalizzazione degli atti di razzismo e di xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere Alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	155

SEDE REFERENTE:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti di AIGAE (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), Stefano Spinetti, AIGC (Associazione italiana guide Canyon), Simone Cecchi, e del Collegio guide speleologiche del Friuli Venezia-Giulia, Alessandro de Santis, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi, recanti « Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina »	172
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
D.L. 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
<i>ERRATA CORRIGE</i>	183

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese (<i>Discussione e rinvio</i>)	184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09051 Oliaro: Potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del Sud Italia	186
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	192

5-09052 Bruno: Necessità di pervenire ad una definizione chiara della disciplina del noleggio con conducente	186
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	194
5-09053 Biasotti: Mancata manutenzione e stato di avanzato degrado del porto di Palermo, con particolare riguardo alla zona del molo Vittorio Veneto	186
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	195
5-09054 Franco Bordo: Raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Codogno-Cremona-Mantova	187
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	196
5-09055 Paolo Nicolò Romano: Ripristino dei collegamenti ferroviari al servizio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi, con particolare riferimento alla tratta Asti-Alba	187
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	198
5-09056 Attaguile: Conseguenze per la sicurezza del trasporto aereo derivanti dalla vertenza aperta dal personale dell'Enav a seguito della decisione del Governo di privatizzare il 49 per cento della società	187
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	200
5-09057 Tullò: Potenziamento dei collegamenti ferroviari con il porto di Genova, con particolare riguardo al completamento del secondo binario di Voltri	187
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	202
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 303 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	189

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	211
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	207

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie o ospedaliere (FIASO) nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305) .	212
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 3953 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	216
DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	214

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Alleanza delle Cooperative (Agci Agrital-Pesca, Federcoop Pesca e Legacoop Agroalimentare), Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Associazione piscicoltori italiani (Api), Federpesca, Impresa pesca-Coldiretti, Unci Pesca, Unicoop Pesca e UeCoop, nell'ambito dell'esame della risoluzione n. 7-01016 Venittelli, sulle misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura	217
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 306 (Rilievi alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio/conclusione – Rilievi espressi</i>)	217
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	218
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. C. 3867 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	218
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	221

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE	226
--------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del sindaco di Ricadi, Giulia Russo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	227
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione genitori separati dai figli (GESEF), dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori (Adiantum) e dell'Associazione Penelope Italia Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	229
Audizione del Capo dell'Unità Dublino presso la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno, Simona Spinelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229

PAGINA BIANCA



17SMC006820